

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

650° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	Pag. 4
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 19
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	» 23
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 28
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 43
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 167
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 175

**Commissione speciale**

Materia d'infanzia .....	Pag. 218
--------------------------	----------

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag. 3
--	--------

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali.....	Pag. 244
RAI-TV .....	» 249
Mafia .....	» 251
Belice .....	» 252
Anagrafe tributaria .....	» 259
Infanzia.....	» 266
Consorzi agrari.....	» 267

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 270
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	» 272
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 277

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 278
--------------------	----------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

**277<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PREIONI**

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE fornisce una serie di chiarimenti sulla futura attività della Giunta. Quindi, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

*SCONVOCAZIONE DELLA GIUNTA*

Il PRESIDENTE avverte altresì che la seduta, già convocata per giovedì 9 novembre 2000, alle ore 14, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

**592<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono i ministri per le riforme istituzionali Maccanico e per i rapporti con il Parlamento Toia, nonché i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Franceschini.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore ANDREOLLI chiede che sia iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 4863 («Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti»), già approvato dalla Camera dei deputati e assegnato alla Commissione in sede deliberante.

Il senatore MARCHETTI chiede a sua volta che sia compiuto analogo adempimento per il disegno di legge n. 4859 («Istituzione del "Parco nazionale della pace" a S. Anna di Stazzema (Lucca)»), anch'esso approvato dalla Camera dei deputati e assegnato in sede deliberante.

Il senatore BESOSTRI dichiara il proprio consenso alle richieste avanzate dai senatori Andreolli e Marchetti.

La Commissione concorda.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4375-B) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio degli articoli 5 e 25

(Esame e rinvio)

Il relatore VILLONE riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato in prima lettura dal Senato: si tratta di modificazioni abbastanza consistenti, che però non ne alterano a suo avviso l'impianto fondamentale. Tra le più rilevanti, vi sono gli articoli 3 e 4, introdotti dalla Camera dei deputati, che riguardano le certificazioni d'ufficio di stati, qualità e fatti e il controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini investendo uno degli elementi più importanti del rapporto tra questi ultimi e gli uffici pubblici, nonché il rilascio e i rinnovi dei passaporti, che possono essere delegati, oltre che ai questori, ai sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti, con innovazione evidentemente non trascurabile. L'articolo 5 del testo già approvato dal Senato, riguardante i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli pubblici, è stato stralciato dalla Camera dei deputati con decisione di cui il Relatore chiede la motivazione al rappresentante del Governo. L'articolo 8 del testo in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, riguarda l'utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia, con una disciplina piuttosto articolata; l'articolo 13 comporta una semplificazione significativa nel processo di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, prevedendo un solo soggetto competente, individuato nell'ente destinatario del trasferimento per i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuita dalla legge a uffici e organi di altre amministrazioni; in proposito si prevede un'eccezione per le funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute: in tali casi, si procede meditante la conferenza di servizi. Si tratta, dunque, di una novità assai rilevante. Altra innovazione significativa è quella contenuta nell'articolo 21, recante disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e viarie, dirette in primo luogo ad applicare la normativa comunitaria in tema di lavori pubblici o di servizi. L'articolo 22, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, riguarda i «piani urbani di mobilità» mentre all'articolo 26, recante l'istituzione dell'ufficiale elettorale, sono state apportate modifiche complessivamente coerenti al testo già approvato dal Senato. Sull'articolo 27 (già articolo 22 del testo approvato dal Senato), la Camera dei deputati ha confermato l'impostazione diretta ad accelerare i processi decisionali della Corte dei conti ma ha ritenuto anche di considerare la possibilità di sollevare, in relazione all'atto sottoposto a controllo, il conflitto di attribuzione da parte della Corte dei conti: tale possibilità potrebbe a suo avviso comportare qualche effetto non desiderato, con il rischio di una

moltiplicazione abnorme dei conflitti. La Camera dei deputati, inoltre, ha stralciato l'articolo 25 del testo approvato in prima lettura al Senato e anche di ciò il relatore chiede una spiegazione al rappresentante del Governo. Il relatore, quindi, illustra le modifiche contenute nell'articolo 31 e i nuovi articoli 34 e 35, recanti rispettivamente misure di semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione e disposizioni sulle controversie in materia di masi chiusi. Assai rilevante, inoltre, è l'articolo 38, riguardante il trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico: circa tali disposizioni, egli ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa gli effetti attesi.

Interviene quindi il sottosegretario BRESSA, il quale precisa anzitutto che l'articolo 5 del testo approvato dal Senato è stato stralciato a causa dell'introduzione di un emendamento, approvato di stretta misura alla Camera dei deputati, che prevedeva un equo indennizzo per danni materiali e morali derivanti da un eccesso di attesa agli sportelli pubblici: per le implicazioni finanziarie di quella disposizione e la concomitanza della sessione di bilancio, è stato dunque necessario indirizzare l'intero articolo verso una nuova procedura. Analoga soluzione, per gli stessi motivi, è stata adottata alla Camera dei deputati per l'articolo 25 del testo già approvato dal Senato, recante misure dirette a favorire la conoscibilità della normazione. Quanto all'articolo 8 del testo approvato dalla Camera dei deputati, esso è particolarmente importante perché riguarda direttamente l'approvvigionamento energetico del paese, prevedendo una procedura più semplice per autorizzare gli impianti di rigassificazione del gas naturale liquido. Su richiesta del senatore Stiffoni, chiarisce in proposito che non si tratta di creare nuovi impianti di deposito ma solo di rendere più celeri le procedure di autorizzazione per attività di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale. In merito all'articolo 22 del testo in esame, osserva che la relativa disciplina è apparentemente complessa, ma diretta senz'altro a risultati di semplificazione. Quanto all'articolo 26, riguardante l'ufficiale elettorale, la normativa è stata articolata in base alla dimensione demografica dei comuni, prevedendo che per quelli al di sotto dei 15.000 abitanti le relative funzioni siano esercitate dal sindaco, mentre nei comuni di dimensione superiore il compito è affidato a una commissione, come nella normativa già vigente. In merito all'articolo 27, riguardante il procedimento di controllo della Corte dei conti, condivide la valutazione del relatore circa l'obiettivo di accelerazione cui esso mira e prende atto del dubbio, manifestato dallo stesso relatore, sulla congruità con tale obiettivo della facoltà, che si prevede di mantenere, di sollevare anche il conflitto di attribuzione, anche se in proposito osserva che la Camera dei deputati ha ritenuto evidentemente compatibili le diverse esigenze implicate. Sull'articolo 34, precisa che il testo riprende l'elaborazione di una commissione costituita dal Governo per studiare la questione, mentre l'articolo 38 è inteso a trasferire tutti i provvedimenti provvedudici all'esercizio delle attività già intestati alla società conferente

verso le società di nuova costituzione, con una norma transitoria che dispone la proroga delle concessioni attuali, limitatamente a quelle concernenti le aree demaniali, fino all'anno 2020, proroga temperata da una scadenza di diritto alla cessazione dell'attività di produzione di energia che si verifichi precedentemente a quel termine.

Il senatore ELIA invita a tener conto, in relazione all'articolo 27 concernente il procedimento di controllo della Corte dei conti, delle ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale pronunciate dalla stessa Corte dei conti in relazione ad alcune misure di delegificazione.

Il senatore PINGGERA ritiene che l'articolo 35 introdotto dalla Camera dei deputati sia carente di una norma transitoria riguardo ai procedimenti pendenti.

Il relatore VILLONE riconosce come fondato il problema sollevato dal senatore Pinggera e reputa opportuno, in proposito, uno specifico atto di indirizzo.

Concorda il sottosegretario BRESSA.

Il relatore VILLONE, nel rammentare che il testo in esame è stato ampiamente dibattuto ed è risultato infine largamente condiviso, propone di fissare per domani, mercoledì 8 novembre, alle ore 12 il termine per la proposizione di eventuali emendamenti, che possono essere riferiti esclusivamente alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. La votazione degli emendamenti potrebbe essere svolta nella seduta già convocata per giovedì 9 novembre alle ore 14,30, data in cui verrà a scadere il termine concesso alle Commissioni consultate per la formulazione dei rispettivi pareri.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(4408) Istituzione del servizio civile nazionale*

*(329) COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva*

*(1015) BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale*

*(1165) NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale*

*(1382) AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale*

*(2118) Istituzione del servizio civile nazionale*

*(4244) RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini*

(4286) SEMENZATO. – *Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza*

(4388) SEMENZATO ed altri. – *Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi*, fatto proprio dal Gruppo Verdi-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre, con l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4408, assunto come testo base.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO dà conto del parere formulato dalla 5<sup>a</sup> Commissione che richiede a suo avviso un adeguato approfondimento. In particolare la questione verte essenzialmente sull'ammontare delle risorse finanziarie da destinare al Fondo nazionale per il servizio civile. Nel disegno di legge finanziaria per il 2001 non sussistono allo stato risorse sufficienti, ma vi è l'impegno del Governo a garantire un'integrazione di tale Fondo idonea a fronteggiare le esigenze del settore.

Venendo quindi a considerare gli emendamenti, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 1.1 che reputa superfluo se l'intenzione è quella di chiarire che anche l'attività agricola in zone di montagna è ricompresa nell'ampio riferimento «ai settori ambientali» contenuto nella lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1. Formula invece un parere favorevole sugli emendamenti 2.5 e 6.1. Quanto all'emendamento 7.1, esprime un parere favorevole sulla prima parte del medesimo, ed invita conseguentemente i presentatori a riformularlo.

Aderendo all'invito della relatrice, il senatore PASTORE riformula l'emendamento 7.1.

Prende quindi la parola il senatore STIFFONI, che ricorda un ordine del giorno a sua firma, accolto dal Governo come raccomandazione, presentato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 324 del 1999. Con questo atto si mirava ad impegnare il Governo ad adottare i necessari provvedimenti affinché i comuni possano aumentare la propria dotazione di obiettori di coscienza che abbiano optato per il servizio civile, anche in eccedenza rispetto alla dotazione prevista dalla Convenzione in essere, attingendo tra coloro che abbiano espletato il periodo di prova nel comune stesso che dovrebbe provvedere, con mezzi del proprio bilancio, al relativo onere finanziario.

Manifesta quindi la sua intenzione di proporre questa previsione sotto forma di emendamento, in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, e chiede quale sia l'avviso della relatrice al riguardo.

Il presidente VILLONE osserva che va comunque valutata la copertura finanziaria di questa previsione, mentre la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO si riserva di approfondire ulteriormente la questione.



Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Il senatore PINGGERA insiste per la votazione dell'emendamento 1.1.

Il presidente VILLONE ritiene invece preferibile una sua trasformazione in ordine del giorno, osservando che l'introduzione di questa specificazione potrebbe ridurre l'ambito applicativo della fattispecie prevista dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1.

Il senatore PINGGERA, accedendo all'invito del Presidente, trasforma l'emendamento 1.1 nel seguente ordine del giorno:

0/4408/1/1

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4408 "Istituzione del servizio civile nazionale"

impegna il Governo

ad interpretare la lettera *d*) dell'articolo 1 nel senso che la formula "con particolare riguardo ai settori ambientali" comprende anche l'agricoltura in zona di montagna».

Il senatore ANDREOLLI sottoscrive l'ordine del giorno, che il ministro TOIA si dichiara disponibile ad accogliere.

Insistendo il senatore PINGGERA per la sua votazione, l'ordine del giorno, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è quindi approvato dalla Commissione.

Con il parere favorevole del ministro TOIA, la Commissione approva quindi l'emendamento 2.1.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO ricorda che l'emendamento 2.2 è volto a recepire la prima delle condizioni poste nel suo parere dalla Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del ministro TOIA, l'emendamento, posto ai voti, è approvato dalla Commissione, che approva altresì, con il parere favorevole del RELATORE e del ministro TOIA e con distinte votazioni, gli emendamenti 2.5 e 2.3.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO ricorda quindi le motivazioni che sostengono l'emendamento 2.4, che elimina il riferimento all'articolo 5 recante previsioni impropriamente limitate al solo periodo transitorio.

Su proposta del presidente VILLONE, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, la cui approvazione, secondo la RELATRICE, si rende necessaria per garantire un più efficace coordinamento del provvedimento in esame il quale contiene, nel Capo II, previsioni che devono essere riferite non solo al periodo transitorio, ma anche alla disciplina a regime del servizio civile. In particolare, l'emendamento 2.0.1 definisce la organizzazione dell'Agenzia per il servizio civile, prevedendo in particolare una articolazione regionale della medesima, al fine di garantire un più efficace espletamento del servizio civile.

L'emendamento 2.0.2 (nuovo testo) ha l'analoga finalità di completare la disciplina a regime, fissando i requisiti che gli enti e le associazioni di promozione sociale devono possedere per poter presentare progetti per il servizio civile.

Prende quindi la parola il senatore PASTORE, il quale ritiene invece che il Capo I del provvedimento in esame rechi una compiuta disciplina del servizio civile volontario che potrà essere definita puntualmente solo dai decreti delegati, tenendo conto del progressivo superamento del servizio obbligatorio di leva, previsto dall'apposito provvedimento definitivamente varato da questo ramo del Parlamento nei giorni scorsi. Non ritiene quindi opportune le previsioni contenute negli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 (nuovo testo) che recano una disciplina rigida dell'organizzazione del servizio civile che si potrà rivelare superflua e comunque sovrabbondante quando sarà definito il nuovo assetto del servizio militare volontario.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO ritiene invece comunque necessario completare il quadro della disciplina contenuta nel capo I definendo la struttura organizzativa preposta allo svolgimento del servizio civile volontario. A tal fine gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 (nuovo testo) non intendono modificare quanto previsto dall'articolo 2, ma riproporre e sostanzialmente sostituire quanto previsto dall'articolo 6. Osserva peraltro che il contenuto innovativo dell'emendamento 2.0.1 rispetto all'articolo 6 del testo in esame sta nella istituzione di comitati regionali e quindi nella creazione di una struttura organizzativa sufficientemente articolata sul territorio.

Il senatore PASTORE ribadisce invece le sue perplessità, ritenendo che la riforma della leva renderà concretamente di scarso rilievo il numero dei soggetti che sceglieranno di svolgere un servizio civile volontario. Non ha dunque a suo avviso senso riproporre un'organizzazione amministrativa complessa per la gestione del servizio civile proprio allorché si prevede, con la riforma del servizio di leva, il superamento della obiezione di coscienza.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO auspica comunque una più approfondita riflessione sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato alla seduta di domani.

**(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.** approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa

**(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il senatore ROTELLI ricorda che il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea prevede per la giornata di venerdì 10 novembre l'inizio della discussione in Aula dei provvedimenti in titolo. In vista dell'esame in Assemblea, i Presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà hanno formulato alcuni emendamenti che si propongono di migliorare il testo in esame e di rendere possibile il confronto con la maggioranza e il Governo su alcune limitate proposte di modifica. Ricorda peraltro che queste proposte non devono essere intese come la definizione di un progetto alternativo pienamente soddisfacente, ma come puntuali miglioramenti al testo in esame che i Gruppi della Casa delle Libertà ritengono indispensabili per poter proseguire un utile confronto.

Dà quindi conto di queste proposte, la prima delle quali è volta a definire in modo più soddisfacente il principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i comuni, le province, le regioni e lo Stato esercitano solo le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dalla iniziativa autonoma dei privati. La titolarità delle funzioni pubbliche è attribuita, in base al principio di sussidiarietà, ai comuni, alle province, alle regioni e allo Stato, nell'osservanza dei criteri di differenziazione, omogeneità ed adeguatezza delle proprie strutture organizzative e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge. Con riferimento a questa proposta, rileva che essa chiaramente distingue tra la sussidiarietà, che è considerata un principio, e la differenziazione, l'omogeneità, l'adeguatezza, che sono considerati semplici criteri.

La seconda proposta emendativa depositata dai Presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà in relazione all'esame in Assemblea dei provvedimenti in titolo, prevede che l'ordinamento della capitale della

Repubblica venga disciplinato con legge dello Stato su proposta deliberata dalla regione Lazio, di intesa con il Consiglio provinciale ed il comune di Roma.

La terza proposta prevede una completa riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione. Viene mantenuta, rispetto al testo in esame, la distinzione tra una potestà legislativa esclusiva dello Stato, ed una potestà legislativa concorrente, ma si propone una diversa elencazione delle materie. In particolare – a titolo meramente esemplificativo – ricorda che in tale proposta si prevede di lasciare alla competenza esclusiva dello Stato nel campo dell'istruzione la sola istruzione universitaria, mentre si propone che l'immigrazione divenga una materia oggetto della potestà legislativa concorrente.

La quarta proposta avanzata dai Presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà prevede una diversa formulazione dell'articolo 119 della Costituzione che, rispetto al testo in esame, ripropone in primo luogo il mantenimento della valorizzazione del Mezzogiorno, delle Isole e delle zone depresse, come finalità di interventi speciali da parte dello Stato; previsione questa contenuta nel terzo comma del testo vigente dell'articolo 119 della Costituzione.

Stante la concomitanza dei lavori in Assemblea, il presidente VIL-LONE avverte che la seduta deve concludersi, assicurando al senatore Rottelli che potrà riprendere il suo intervento nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato a domani.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che, in conformità a quanto convenuto all'inizio della seduta, l'ordine del giorno delle sedute successive è integrato in sede deliberante con la discussione del disegno di legge n. 4859 e del connesso disegno di legge n. 174, che prevedono l'istituzione del Parco nazionale della Pace di S. Anna di Stazzema, nonché del disegno di legge n. 4863, recante disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

---

---

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4408

### Art. 1.

#### 1.1

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER, PIERONI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «con particolare riguardo ai settori ambientale,» inserire le seguenti: «anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna».*

---

### Art. 2.

#### 2.1

LA RELATRICE

*Al comma 2, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici».*

---

#### 2.2

LA RELATRICE

*Al comma 3, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;».*

---

#### 2.5

MANFREDI, PASTORE, RIZZI

*Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

*«h-bis) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero,*

agli emolumenti ed ai requisiti e tempi relativi al differimento, alla sospensione o all'esenzione dal servizio.».

---

## 2.3

LA RELATRICE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Sugli schemi di decreti legislativi di cui al comma 3, del presente articolo, il Governo acquisisce i pareri delle Commissioni parlamentari competenti che devono essere espressi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi.».

---

## 2.4

LA RELATRICE

*Al comma 4, sopprimere le parole: «emanato con le modalità di cui all'articolo 5».*

---

## 2.0.1

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Agenzia per il servizio civile)*

1. L'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si articola in un Ufficio centrale nazionale e in comitati con sedi in tutte le regioni italiane e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti dei comitati sono designati in accordo con i rispettivi Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'Ufficio centrale nazionale:

a) assicura e coordina la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge;

b) predispone e gestisce un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione tramite il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) stipula le convenzioni con le Amministrazioni centrali dello Stato;

d) stipula le convenzioni con il Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento del servizio civile nel quadro di iniziative o strutture per interventi di pacificazione e cooperazione istituite dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di cui l'Italia è parte;

e) organizza la formazione di istruttori e componenti del servizio civile;

f) provvede alla gestione dei crediti formativi attraverso accordi con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti e interessati.

3. I comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano:

a) esaminano e approvano i progetti;

b) stipulano le convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati, nonché con le Amministrazioni dello Stato, salvo quanto previsto al comma 2, lettere c) e d);

c) accertano i requisiti di coloro che hanno presentato domanda per il servizio civile;

d) organizzano le modalità di partecipazione al servizio civile.».

---

## 2.0.2

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter.**

*(Enti e organizzazioni privati)*

1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendano presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;

d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.».

---

**2.0.2** (nuovo testo)

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter.**

*(Enti e organizzazioni privati)*

1. Gli enti e le associazioni di promozione sociale che intendano presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;
- c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;
- d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.».

---

**Art. 6.****6.100**

LA RELATRICE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

LA RELATRICE

*Al comma 2, sostituire la parola: «approva», con le seguenti: «assicura e coordina la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge dei».*

---



**6.1**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, PIERONI

*Al comma 2, dopo le parole: «i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali,» inserire le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**6.3**

LA RELATRICE

*Sopprimere il comma 3.*

---

**Art. 7.****7.100**

LA RELATRICE

*Al comma 1, dopo le parole: «e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto», inserire le seguenti: «nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti per ogni Regione».*

---

**7.1**

MANFREDI, PASTORE, RIZZI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvino le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze effettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti».*

---

**7.1 (nuovo testo)**

MANFREDI, PASTORE, RIZZI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvino le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego».

---

**Art. 8.****8.1**

LA RELATRICE

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 6, comma 2», con le seguenti: «di cui all'articolo 2-ter».*

---

**8.2**

LA RELATRICE

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «all'estero».*

---

**8.2 (nuovo testo)**

LA RELATRICE

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «disponendo» fino alla fine del comma.*

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

**656<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 4598 E ABBINATI IN MATERIA DI AMNISTIA ED INDULTO*

Il presidente PINTO ricorda il dibattito precedentemente svoltosi in Commissione sui disegni di legge in tema di amnistia e indulto e, alla luce delle recenti notizie apparse sui *mass media* in merito ad autorevoli prese di posizione relative a tale problematica e a possibili modifiche degli orientamenti in precedenza manifestati, ritiene opportuno invitare i rappresentanti dei diversi Gruppi politici a procedere ad un confronto aperto e costruttivo volto a verificare se si siano modificate le condizioni che, il 6 settembre scorso, indussero la Commissione giustizia ad assumere, in via di fatto, la decisione di non procedere nell'esame dei predetti disegni di legge. Ritiene essenziale che l'eventuale orientamento favorevole dei Gruppi politici venga definito con sollecitudine in una sede formale e che, in ogni caso, si evitino atteggiamenti suscettibili di generare ingiustificate aspettative in coloro che potrebbero essere interessati da un provvedimento del genere.

Prende la parola il senatore PREIONI, il quale preannuncia fin da ora la sua posizione contraria ad una ripresa dell'esame dei disegni di legge in materia di amnistia e di indulto, sottolineando soprattutto l'inopportunità di affrontare un simile tema in prossimità della conclusione della legislatura.

La senatrice SCOPELLITI ringrazia il Presidente per l'iniziativa dal medesimo assunta che giudica tempestiva e condivisibile. Auspica in particolare che, essendosi ora modificato l'atteggiamento del maggior Partito di opposizione, nel Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo abbia luogo, sul tema in questione, un'approfondita riflessione che consenta di pervenire ad un esito diverso da quello di cui si è dovuto prendere atto il 6 settembre scorso.

Segue un breve intervento del senatore RUSSO, il quale rileva che un eventuale ripensamento sulle scelte in precedenza effettuate dal maggior Partito d'opposizione potrà essere preso in considerazione soltanto quando si concretizzerà in qualcosa di più di una semplice dichiarazione ai mezzi di comunicazione di massa.

*IN SEDE REFERENTE*

*(4771) RUSSO ed altri. – Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale e introduzione nel medesimo codice dell'articolo 654-bis*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 ottobre scorso.

Il presidente PINTO dichiara chiuso il dibattito.

Su proposta del relatore CALVI la Commissione conviene di fissare per martedì 14 novembre, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore GRECO, il sottosegretario di Stato MAGGI si impegna a fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie circa il contenuto del disegno di legge che, secondo quanto riferito da alcune notizie di stampa, il Governo sarebbe in procinto di presentare sulla materia oggetto del disegno di legge in titolo.

Intervenendo brevemente in sede di replica il relatore CALVI sottolinea come la soluzione prospettata con il disegno di legge in titolo appaia a suo avviso assai opportuna in quanto, nel porre rimedio ai problemi sollevati dalle modifiche apportate all'articolo 593 del codice di procedura penale con la legge n. 468 del 1999, assicura altresì un raccordo sistematico con la soluzione già introdotta al riguardo con l'articolo 37 del decreto legislativo n. 274 del 2000 in materia di competenza penale del giudice di pace.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(3776) SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*

*(4172) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati*

*(4163) SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti*

*(4834) Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza*

(Esame congiunto e rinvio)

La Commissione conviene di procedere alla congiunzione dei disegni di legge in titolo.

Riferisce il senatore RUSSO, il quale rileva come i disegni di legge nn. 4834 e 3776 incidano direttamente sulla disciplina attualmente recata dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario – il disegno di legge n. 3776 modifica anche le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del medesimo ordinamento – mentre il disegno di legge n. 4172 concerne problematiche diverse che comunque si intersecano con quelle su cui interviene il citato disegno di legge n. 4834 e che sono, specificamente, quelle relative al controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati e alla disciplina dell'esercizio del diritto di reclamo da parte dei medesimi. Quest'ultima parte del disegno di legge n. 4172 viene poi a sovrapporsi con i contenuti del disegno di legge n. 4163.

Si sofferma quindi sulle previsioni dell'attuale articolo 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario ricordando, con riferimento al comma 2 della disposizione, che, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 11 del 1998, e successive modificazioni, il relativo termine di efficacia è fissato al 31 dicembre 2000. È peraltro in corso di esame presso la Camera dei deputati un disegno di legge avente ad oggetto la pura e semplice proroga di tale termine.

Prosegue ricordando poi come la portata normativa dell'attuale comma 2 dell'articolo 41-*bis* debba essere ricostruita anche alla luce delle numerose sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale che sono intervenute sull'argomento (si tratta in particolare delle sentenze nn. 349 e 410 del 1993, n.351 del 1996 e n.376 del 1997). La Corte ha infatti a più riprese escluso l'illegittimità costituzionale della disposizione richiamata sulla base di un'interpretazione restrittiva della medesima, chiarendo innanzitutto come mediante i provvedimenti ministeriali previsti dal menzionato comma 2 non possano essere adottate misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena, quali quelle che comportano un sia pur temporaneo distacco, totale o parziale, dal carcere e che per ciò stesso modificano il grado di privazione della libertà personale imposto al detenuto e rispetto alle quali operano pienamente i principi della riserva di legge e della riserva di giurisdizione indicati nell'ar-

articolo 13 della Costituzione. La Corte costituzionale ha inoltre rilevato come i predetti provvedimenti ministeriali, proprio in quanto concretano modalità di esecuzione della pena, sono comunque suscettibili di incidere su diritti inviolabili dell'individuo garantiti da norme costituzionali (si vedano, ad esempio, gli articoli 13, quarto comma, 24 e 27, terzo comma, della Costituzione) e pertanto devono certamente ritenersi sindacabili dal giudice ordinario, in particolare con le modalità previste dall'articolo 14-*ter* dell'ordinamento penitenziario. La Corte ha altresì precisato che il controllo giurisdizionale sugli atti in questione non è limitato alla verifica dei presupposti medesimi, ma si estende anche alla congruità dei loro contenuti, dovendosi ritenere comunque ingiustificate misure volte esclusivamente a determinare una maggiore afflittività della condizione del detenuto ristretto. Sempre in questa prospettiva la Corte ha osservato infine come non possa mancare la individuazione di parametri normativi per la concretizzazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e che, da questo punto di vista, le indicazioni fornite dal legislatore con i limiti posti dal quarto comma dell'articolo 14-*quater*, in riferimento al regime di sorveglianza particolare, appaiono comunque particolarmente pregnanti anche ai fini della valutazione della congruità delle misure adottate ai sensi del predetto comma 2 dell'articolo 41-*bis*.

Il presidente PINTO, in considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, rinvia infine il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 16.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

**296<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***MORANDO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione**, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa

**(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore VIVIANI fa presente che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere un parere, corrispondente ai profili di merito di sua competenza, sul disegno di legge costituzionale che modifica il titolo V della seconda parte della Carta Costituzionale. Come è noto il provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera dopo un lungo *iter*, ha consentito di aggiornare il testo che era stato definito in sede di Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, adeguandolo ad una rigorosa ed equilibrata visione di una struttura di impronta federalista dello Stato. Nel testo in esame vengono definiti l'articolazione degli enti che costituiscono la Repubblica (comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato); l'autonomia di tali enti, con propri statuti e funzioni secondo i

principi della Costituzione; i poteri delle regioni a statuto speciale e la possibilità di concedere particolari condizioni di autonomia, per materie predefinite, alle regioni ordinarie che lo richiedano; l'attribuzione di una potestà legislativa piena alle regioni a statuto ordinario per le materie non espressamente attribuite allo Stato, tranne la esplicita definizione di una potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni per alcune significative materie; l'applicazione legislativa del principio di sussidiarietà nella sua dimensione verticale (tra le istituzioni) e orizzontale (tra le singole istituzioni e i cittadini, singoli e associati); la definizione del federalismo fiscale inteso in termini di regolazione equilibrata dei rapporti finanziari tra lo Stato, regioni e gli enti locali in modo da garantire a tutti i cittadini eguaglianza di accesso nel godimento dei diritti e dei servizi pubblici in tutto il territorio nazionale; la compartecipazione delle regioni a degli enti locali al gettito dei tributi erariali realizzato sul territorio; l'istituzione di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, a sostegno dei territori con minore capacità fiscale per abitante; la soppressione della normativa costituzionale che esercita i controlli di legittimità e di merito sulle leggi e gli atti delle regioni.

Ritiene necessario approfondire, in particolare, i profili relativi all'articolo 5 del disegno di legge costituzionale, che, modificando l'articolo 119 della Costituzione, riguarda la materia del cosiddetto «federalismo fiscale», riconoscendo l'autonomia finanziaria agli enti territoriali, sia dal lato dell'entrata che della spesa. Tale autonomia si realizza concretamente tramite l'istituzione di tributi propri, che devono essere in armonia con il sistema complessivo della finanza pubblica, sia tramite compartecipazioni a tributi erariali per il gettito riferito al loro territorio. L'esigenza di perequazione delle risorse disponibili nei diversi territori viene affrontata con l'istituzione di un Fondo perequativo, senza vincoli di destinazione per i territori con minori capacità fiscali per abitante. La formulazione in esame precisa altresì che, con l'insieme delle risorse derivanti dalle suddette fonti, gli enti territoriali sono in grado di finanziare integralmente le funzioni loro attribuite. Inoltre, per favorire e sostenere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza, o provvedere a scopi diversi dalle normali funzioni degli enti territoriali, lo Stato può realizzare interventi speciali a favore dei citati enti, destinando a tale scopo risorse aggiuntive. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possiedono un proprio patrimonio attribuito secondo la legge dello Stato, e possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento senza alcuna garanzia dello Stato sui prestiti contratti.

L'insieme di tali norme conferiscono dignità e valore costituzionali ad uno dei capisaldi del processo di costruzione della struttura tendenzialmente federale del nostro sistema istituzionale. In particolare, nel definire le risorse derivanti dalle fonti autonome come sufficienti a finanziare tutte le funzioni pubbliche loro attribuite introduce il divieto di copertura finanziaria da parte del Governo centrale e di indebitamento degli enti locali,



eliminando così uno dei fattori che, nel recente passato, hanno alimentato una crescita eccessiva della spesa pubblica. Sottolinea alcuni punti qualificanti del processo di realizzazione del federalismo fiscale, ricordando la possibilità da parte degli enti locali di aumentare alcuni tributi locali, l'introduzione dell'IRAP e delle addizionali all'IRPEF e all'IRPEG, e la disciplina, tramite alcune norme transitorie, dei trasferimenti erariali dallo Stato agli enti locali.

Con la nuova normativa, la vigente struttura di coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali – in base all'articolo 119 della Costituzione le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni, – viene sostituita dal richiamo all'armonia costituzionale e ad una esigenza di coordinamento finanziario e tributario, da cui emerge in modo evidente il problema del raccordo tra le diverse potestà impositive in relazione anche all'unicità del contribuente. Il Fondo perequativo risulta finalizzato a temperare la diversa capacità fiscale e non richiama le differenze in termini di spesa, la cui entità dipende spesso anche da condizioni oggettive delle popolazioni e dei rispettivi territori così come, con maggiore precisione è previsto, dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

Queste nuove regole rendono permanente e conferiscono un rango costituzionale alla necessità di un rapporto di coerenza tra l'esercizio di un concreto federalismo fiscale da parte delle istituzioni locali, con relativa autonomia di entrata e di spesa, e gli obiettivi di equilibrio complessivo della finanza pubblica raggiungibili con politiche di stabilizzazione a livello nazionale. Tale obiettivo è previsto dall'articolo 28 del collegato alla legge Finanziaria per il 1998 e dai successivi aggiornamenti, nella forma di un Patto di stabilità interno, che impegna il sistema delle autonomie regionali e locali a ridurre il disavanzo e la consistenza del debito, concorrendo alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, conseguenti all'accettazione da parte del nostro Paese del Patto di stabilità e di crescita concordato a livello dell'Unione Europea. Ricorda che il Patto di stabilità interno prevede regole di comportamento in parte differenti da quelle del Patto di stabilità europeo, citando, a titolo di esempio, la considerazione nel calcolo del fabbisogno delle sole spese primarie correnti e non di quelle per investimenti o per interessi sui mutui; fa, inoltre, presente che non sono definite sanzioni in caso di inadempienza, se non nel caso di una partecipazione ad eventuali sanzioni comminate al nostro Paese.

Sino ad ora, l'applicazione di tali regole ha consentito di soddisfare i parametri di finanza pubblica stabiliti dal Trattato di Maastricht e ha facilitato il graduale passaggio da una finanza regionale derivata ad una sostanzialmente autonoma, attraverso la compartecipazione ai tributi erariali e al contestuale processo di decentramento di una serie di funzioni prima attribuite allo Stato. Nell'esprimere perplessità sulla sussistenza di meccanismi in grado di garantire il conseguimento dell'obiettivo, evidenzia che negli ultimi quattro anni il fabbisogno delle Regioni a statuto ordinario è

cresciuto ad un tasso del 5% l'anno in termini monetari, superiore dell'analoga espansione del Pil; nel 1999, poi, tale fabbisogno è stato superiore a quello sancito dalla legge finanziaria, mentre nei primi quattro mesi del 2000 la crescita è stata del 13,1%. Osserva, inoltre, che la fase di accelerazione del processo di decentramento di funzioni e poteri alle diverse istituzioni locali fa emergere in modo particolare la necessità di gestire tale rapporto di coerenza, risultando evidente che la necessaria flessibilità dei flussi finanziari in entrata e in uscita a livello regionale e locale contrasta con la necessità di adeguamento più rigido della finanza pubblica nazionale a parametri fissati per ciascun anno nel contesto europeo; ciò determina una asimmetria nei livelli di responsabilità di spesa e di copertura, concretamente esercitati dal Governo centrale e da quelli periferici. Le attuali regole del Patto di stabilità interno, poi, consentono di ridurre il fabbisogno attraverso operazioni di contabilità «creativa» (consistenti, ad esempio, nella riscossione anticipata delle entrate dai concessionari o nella riclassificazione di alcune spese correnti in spese in conto capitale), dalle quali deriva una variabilità del fabbisogno che rende difficile verificare le effettive responsabilità. Il permanere, infine, almeno fino al 2001, delle fonti principali di prelievo obbligatorio degli enti periferici presso il governo centrale limita la possibilità di contenimento del fabbisogno ai meri interventi sulla spesa, rendendo strutturale, e quindi difficilmente riducibile, il disavanzo.

L'insieme di tali questioni può essere affrontato attraverso un processo di concertazione tra Stato, regioni ed enti locali e di gestione collegiale dei livelli di indebitamento compatibili, mediante l'introduzione di regole (come l'obbligo di pareggio del bilancio o la fissazione di un tetto per il disavanzo complessivo) e la definizione di penalità per i soggetti inadempienti. In ogni caso, appare auspicabile il completamento delle riforme istituzionali in senso federalista, per consentire il migliore coinvolgimento delle istituzioni locali nei processi decisionali a livello nazionale, come del resto esemplificato dall'esperienza tedesca. Dal lato delle entrate è necessario accelerare il processo verso il federalismo fiscale, aumentando la quota di entrate delle regioni e degli enti locali che possono essere determinate a livello locale: è indispensabile, infatti, attribuire alle regioni la possibilità di variare l'aliquota dell'IRAP e va verificata la possibilità di trasformare l'addizionale IRPEF in un effettivo strumento di autonomia, attraverso una più ampia facoltà di determinare le relative aliquote, anche in vista della gestione degli ulteriori compiti attribuiti. Una situazione analoga si profila per i comuni dove l'entità delle competenze assegnate – dai servizi territoriali, quali viabilità, raccolta e smaltimento dei rifiuti, fognature, a quelli sociali – è destinata ad aumentare, per cui rimane necessario un adeguamento del livello delle entrate (e della relativa autonomia nella gestione) alla dinamica della spesa. Ciò potrebbe realizzarsi con una compartecipazione IRPEF direttamente attribuita ai singoli comuni, con l'istituzione di un fondo perequativo, sempre commisurato all'IRPEF, e con l'operatività dell'addizionale IRPEF dell'1% a copertura del fabbisogno aggiuntivo derivante dall'attuazione dei decreti Bassanini.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente MORANDO avverte che la Sottocommissione per i pareri è nuovamente convocata domani mercoledì 8 novembre alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 16.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

**405<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.**La seduta inizia alle ore 11,10.**IN SEDE REFERENTE***(4336-B) Misure in materia fiscale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il Presidente GUERZONI informa che, in ragione delle avverse condizioni atmosferiche che stanno interessando il Nord del Paese, molti senatori, compreso il relatore Bonavita, hanno comunicato di non poter partecipare per il momento alla seduta. In ragione di ciò sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 11,10 è ripresa alle ore 12,40.*

Il presidente GUERZONI in conseguenza del parere contrario espresso dalla Commissione programmazione economica, bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter del Regolamento, gli emendamenti 32.1, 69.1 e 69.2.

Dichiara altresì che gli emendamenti 37.1 e 37.2 non possono essere presi in considerazione, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, poiché non in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei Deputati al testo approvato dal Senato.

Il senatore PEDRIZZI esprime perplessità sul parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 69.2.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1, il presidente GUERZONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti tale articolo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 1.

Analogamente la Commissione accoglie con separate votazioni gli articoli 2, 3 e 4.

Non essendo stato modificato l'articolo 5, si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 6.

Il senatore ROSSI, illustra l'emendamento 6.1, finalizzato ad impedire che un'applicazione retroattiva della disciplina dell'imposta sostitutiva possa consentire ad un primario gruppo industriale come l'Olivetti di avvantaggiarsi in maniera indebita di una disposizione fiscale agevolativa, in relazione alle plusvalenze incassate dalla cessione della Infostrada alla Mannesmann. Egli rileva che la vicinanza del gruppo di Ivrea al Governo di centrosinistra pone un palese problema di conflitto di interessi, e fa emergere anche una sorta di avallo nel Governo di centrosinistra verso pratiche apertamente elusive.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario sull'emendamento contestando apertamente il rilievo sul conflitto di interesse; nel merito, l'articolo 6 realizza il principio generale di rendere fiscalmente neutrali le operazioni straordinarie sul capitale.

Anche il sottosegretario GRANDI esprime parere contrario sull'emendamento 6.1, sottolineando che le disposizioni in materia di operazioni straordinarie costituiscono un ausilio essenziale per favorire processi di ristrutturazione aziendale in vista di una maggiore competitività delle imprese.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1, viene respinto.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie quindi tutti gli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati, – in riferimento ai quali non erano stati presentati emendamenti – fino all'articolo 77 (compreso l'allegato 1 recato dal comma 5 dell'articolo 61), tranne gli articoli 10, 50, 58, 67, 68, 71, 72, 73 e 75, approvati in un testo identico dalla Camera dei deputati.

Il presidente GUERZONI fa inoltre presente che non è stato presentato alcun emendamento volto a reintrodurre l'articolo 59, soppresso dalla Camera dei deputati.

In sede di esame dell'articolo 78, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene il senatore PEDRIZZI, a giudizio del quale l'articolo di fatto realizza una sanatoria per quelle società a capitale misto pubblico-privato, ma controllate a maggioranza dall'ente locale, costituite per l'esercizio dell'attività di riscossione dei tributi locali senza che i soci privati siano stati inseriti nell'Albo dei concessionari per la riscossione, come previsto dalla normativa vigente. Nel vuoto normativo venutosi a creare in assenza dell'apposito decreto ministeriale istitutivo dell'Albo, la costituzione delle citate società miste è avvenuta in parte con procedure di evidenza pubblica a dir poco non corrette e con una tempistica che ha di fatto ristretto il numero dei partecipanti alle procedure stesse. Ciò che più allarma – prosegue l'oratore – è che sia il Ministero dell'interno che il Ministero delle finanze hanno a più riprese confermato la presenza di irregolarità nelle procedure ad evidenza pubblica. D'altro canto, egli ricorda che le nuove disposizioni concernenti la riscossione dei tributi degli enti locali prevedono un aggio del 30 per cento rispetto alle somme riscosse, ben superiore rispetto alla normativa previgente; egli fa presente altresì, che anche l'autorità giudiziaria è stata attivata per accertare l'eventuale presenza di irregolarità formali, e soprattutto eventuali violazioni del codice penale. La mancanza di controllo del possesso dei requisiti soggettivi e patrimoniali può aver favorito comportamenti e atteggiamenti che giustificano l'intervento dell'autorità giudiziaria. Tutto ciò considerato, egli fa derivare le disposizioni in commento dalla volontà del Governo di intervenire con una disposizione di sanatoria che salvi gli atti compiuti per la costituzione delle società in parola. Un'altra grave preoccupazione deriva dal fatto che l'articolo 78 non consente al Ministero delle finanze di verificare e controllare la correttezza degli affidamenti compiuti dagli enti locali, non prevedendo più alcuna forma di controllo per arginare le irregolarità verificatesi.

Rispetto al quadro così delineato, l'oratore sollecita l'approvazione di una proposta di stralcio dell'articolo 78, dichiarando l'impegno della propria parte politica ad approvare in tempi rapidi il disegno di legge così modificato, anche con una nuova lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, in omaggio alla esigenza imprescindibile di dare certezza ai contribuenti e alle imprese interessate alle disposizioni contenute nel disegno di legge. Diversamente, egli paventa il rischio che l'articolo 78 possa anche costituire un ostacolo per il prosieguo delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria.

Il relatore BONAVITA sottolinea la necessità di approvare definitivamente il disegno di legge in considerazione dell'importanza di molte disposizioni in esame, prima fra tutte quella concernente l'imposta sulle successioni e sulle donazioni. Nel merito dell'articolo 78, egli non individua

nella normativa in votazione quel carattere di sanatoria sottolineato dal senatore Pedrizzi, riepilogando i contenuti del decreto legislativo n. 446 del 1997, che assegna alla piena autonomia degli enti locali la regolamentazione delle procedure di accertamento e riscossione dei tributi locali. La latitudine di tale autonomia, prosegue il relatore, non può essere contraddetta dalla previsione di controlli di gestione esterni all'ente locale che non siano quelli già previsti dalla normativa contabile.

Per quanto riguarda invece i requisiti dei soci privati delle società miste per la gestione del servizio di riscossione, egli ritiene che la normativa vigente per la costituzione di tale società già preveda la verifica del possesso di determinati requisiti (soggettivi ed oggettivi) per partecipare a tali enti. Non vi è dubbio però che la mancata emanazione da parte del Ministero delle finanze del decreto concernente l'istituzione dell'Albo abbia creato non poche difficoltà agli enti locali intenzionati a dare in gestione il servizio di riscossione dei tributi locali. Le preoccupazioni espresse circa la natura e le finalità dell'articolo in esame sembrano peraltro ingiustificate, per il fatto che il decreto istitutivo dell'Albo è stato emanato e che quindi il vuoto normativo è stato eliminato.

Il relatore sottolinea poi che gli illeciti di natura penale, cui ha fatto riferimento il senatore Pedrizzi, non sono sanati, e non avrebbero potuto esserlo, dall'intervento legislativo e che l'autorità giudiziaria non vede in alcun modo limitati i suoi poteri dall'approvazione dell'articolo in esame. Egli conclude, facendo peraltro proprie alcune riflessioni del senatore Pedrizzi in merito alla esigenza di trasparenza delle procedure di assegnazione dei servizi di riscossione da parte degli enti locali, ragion per cui preannuncia la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno; si dichiara quindi contrario all'ipotesi di stralciare l'articolo.

Il sottosegretario GRANDI condivide la preoccupazione del relatore circa un possibile slittamento dei tempi per la definitiva approvazione del disegno di legge, nel caso dovessero essere apportate modifiche al testo in esame. Egli non individua profili di allarme tale da giustificare fin da adesso una modifica dell'articolo 78, ma dichiara altresì la piena disponibilità del Governo ad approfondire le tematiche oggetto delle considerazioni del senatore Pedrizzi. Ribadisce poi la convinta adesione del Governo ad un processo di piena responsabilizzazione degli enti locali in tema di autonomia finanziaria, sottolineando la complementarietà di tale orientamento con l'eventuale sanzione politica di comportamenti non condivisi e apprezzati dall'elettorato. I casi invece di illeciti penali non possono che richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria. Egli ammette peraltro che il ritardo con il quale è stato emanato, da parte del Ministero delle finanze, il decreto istitutivo dell'Albo ha potuto generare alcune difficoltà; a suo giudizio, tuttavia, la valutazione sostanziale del possesso dei requisiti previsti dalla normativa per svolgere il ruolo di concessionario della riscossione ha in qualche modo sostituito il dato formale dell'iscrizione all'Albo dei concessionari della riscossione. Egli conclude, dichiarando la contrarietà allo stralcio dell'articolo.

Interviene quindi il senatore VIGEVANI per manifestare il timore che, in assenza di una precisa griglia di controllo del possesso dei requisiti previsti dalla legge per svolgere il servizio di riscossione dei tributi locali, possano proliferare condizioni di opacità e irregolarità che hanno contraddistinto in passato il delicato settore della riscossione dei tributi erariali. Tali considerazioni peraltro non mettono in discussione l'autonomia finanziaria degli enti locali.

Il senatore PEDRIZZI rileva che le argomentazioni addotte dal Sottosegretario e dal Relatore riguardano per lo più i tempi di approvazione del disegno di legge, e non il merito delle preoccupazioni espresse nel precedente intervento. Più che mettere in discussione l'autonomia finanziaria degli enti locali, fa presente che solo l'iscrizione all'Albo può certificare in maniera oggettiva e neutrale il possesso dei requisiti patrimoniali e soggettivi da parte dei soci partecipanti alle società miste per l'esercizio dell'attività di riscossione dei tributi locali. Egli contesta infatti il carattere neutrale di una valutazione sostanziale affidata allo stesso ente locale, mentre invece le anomalie e le irregolarità contestate si sono verificate proprio nel momento iniziale dell'affidamento del servizio di riscossione; come può accadere in altri settori finanziari, l'assenza o la omissione di controlli preventivi può consentire il riutilizzo di proventi di attività illecite in forme e attività che divengano successivamente perfettamente legali.

Per questi motivi egli ribadisce la contrarietà sull'articolo 78.

Il senatore CASTELLANI condivide le preoccupazioni del relatore di non compromettere la rapida approvazione del disegno di legge, mentre giudica in parte errata la interpretazione data dal senatore Pedrizzi dell'articolo 78: la propria valutazione infatti non giustifica in alcun modo le preoccupazioni espresse. Egli si dichiara poi a favore della proposta di esaminare uno specifico ordine del giorno in Assemblea.

Il senatore ALBERTINI conviene sull'ipotesi di approvare uno strumento di indirizzo in riferimento all'articolo 78, salvaguardando quindi la esigenza di approvare in tempi rapidi il disegno di legge.

Posto ai voti, la Commissione accoglie quindi l'articolo 78 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Non essendo stati presentati emendamenti, con separate votazioni la Commissione accoglie quindi gli articoli 79, 81, 82 e 83, mentre non procede all'esame dell'articolo 80, in quanto non modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento presentato all'articolo 84.



Dopo che il senatore ROSSI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 84.1, su di esso si esprimono in senso contrario il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

Con separate votazioni la Commissione accoglie quindi gli articoli 84, 85 e 86.

Non essendo stati modificati gli articoli 87, 88, 95, 98 e 99 la Commissione accoglie, con separate votazioni, gli articoli 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 100, 101 e 102, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il RELATORE e il sottosegretario GRANDI esprimono parere favorevole sugli ordini del giorno n. 1, n. 2 e n. 5 presentati dal senatore Pa-squini e illustrati in sede di discussione generale.

La Commissione accoglie quindi con separate votazioni i 3 ordini del giorno.

Il senatore ALBERTINI illustra i seguenti ordini del giorno:

0/4336-B/3/6

ALBERTINI

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 32 del disegno di legge n. 4336-B,

premesso che:

tale articolo, rubricato "Disposizioni in materia di spese veterinarie", introduce all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tra le detrazioni per oneri, anche le spese sostenute per la cura di animali, sinora escluse;

tale disposizione, nella formulazione originaria approvata dal Senato, consentiva la detrazione di dette spese per un importo non superiore a lire 500 mila;

tale disposizione, finalizzata a ridurre gli oneri sostenuti per la cura di animali d'affezione e di compagnia, in special modo da individui soli ed a basso reddito, è diretta a favorire anche l'emersione di prestazioni veterinarie non dichiarate, consentendo il recupero di maggiore base imponibile;

le modifiche apportate alla Camera, in sede di approvazione del disegno di legge in oggetto, hanno radicalmente modificato la *ratio* della norma, limitandone fortemente l'ambito di applicazione, per effetto del-

l'introduzione di una franchigia che esclude dal beneficio fiscale le spese fino a lire 250 mila annue;

impegna il Governo

ad inserire nella proposta di legge finanziaria per l'anno 2001, un emendamento modificativo della norma in oggetto, che consenta la detrazione, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle spese, per importo non superiore a lire 500.000, sostenute per le cure veterinarie in favore di animali d'affezione e di compagnia, sopprimendo il limite minimo di lire 250.000».

0/4336-B/6/6

ALBERTINI

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 53 del disegno di legge n. 4336-B, recante "Modifiche all'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente disposizioni in materia di IVA",

premessi che:

tale articolo inserisce tra le operazioni esenti da IVA, quelle rese da società facenti parte di gruppi bancari, assicurativi, ovvero rese da consorzi e società cooperativa con funzioni consortili, anche verso soggetti diversi da quelli facenti parte del medesimo gruppo societario;

tale disposizione, c.d. dell'IVA infragruppo, introdotta già nella legge 13 maggio del 1999, n. 133, trovava la sua *ratio* nell'escludere dall'imposta sul valore aggiunto le sole prestazioni rese all'interno del medesimo gruppo societario, altrimenti soggette ad imposizione;

l'articolo 53 del disegno di legge n. 4336-B, introduce un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, che non trova corrispondenza nei principi che regolano tale imposta, traducendosi in un ingiustificato ed esclusivo vantaggio per i settori bancario ed assicurativo.

impegna il Governo

a considerare positivamente la possibilità di limitare la predetta agevolazione, così come originariamente prevista dall'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, alle sole operazioni interne ad gruppo societario, reintroducendo tale normativa nella proposta di legge finanziaria per l'anno 2001».

0/4336-B/7/6

ALBERTINI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4336-B,

premesso che:

l'articolo 59 del disegno di legge approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati aveva introdotto la norma sulla "intensificazione dell'attività di controllo" nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore, per i quali tali controlli avvengono in media ogni otto o nove anni;

le disposizioni contenute nell'articolo soppresso erano del tutto compatibili con le norme presenti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e, quindi non pregiudizievoli degli interessi dei contribuenti;

impegna il Governo

ad inserire, nella proposta di legge finanziaria per l'anno 2001, una norma direttamente operativa che preveda controlli almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 50 miliardi di lire ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 10 miliardi di lire».

Il RELATORE si rimette al parere del Governo sull'ordine del giorno n. 3, mentre esprime parere contrario sull'ordine del giorno n. 6. Sull'ordine del giorno n. 7 invece esprime parere favorevole.

Il sottosegretario GRANDI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 3 e conforme a quello del relatore sui restanti ordini del giorno del senatore Albertini.

Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge gli ordini del giorno n. 3 e 6 ed accoglie invece l'ordine del giorno n. 7, sul quale il senatore ROSSI ha dichiarato il proprio voto contrario».

Il senatore ROSSI illustra i seguenti ordini del giorno:

0/4336-B/4/6

ROSSI, STIFFONI, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, WILDE, ANTOLINI, LEONI

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 37 del disegno di legge n. 4336-B,

premessò che

tale articolo (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche) prevede che gli organismi che perseguono finalità sportive debbano essere riconosciuti come tali dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva;

impegna il Governo ad attribuire tale potere di riconoscimento anche agli enti pubblici territoriali regionali e provinciali».

0/4336-B/10/6

ROSSI, MORO, CASTELLI, LEONI, ANTOLINI, STIFFONI, WILDE, GASPERINI

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 96 del disegno di legge n. 4336-B,

premessò che:

il comma 2 di tale articolo prevede per la Regione Valle d'Aosta, per le province autonome di Trento e Bolzano, per le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi l'esonero dal pagamento del canone radio dovuto per le attività antincendi e di protezione civile;

impegna il Governo ad adottare provvedimenti che estendano tale agevolazione a tutte le Regioni, essendo i servizi antincendi e di protezione civile necessari per i cittadini in tutti i territori, che per loro caratteristiche geologiche, richiedono i suddetti servizi».

Il sottosegretario GRANDI dichiara di poter accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n. 4 e esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 10. Il RELATORE si esprime conformemente al parere del Governo.

Insistendo il senatore ROSSI, la Commissione respinge l'ordine del giorno n. 4 e approva l'ordine del giorno n. 10.

Il senatore PEDRIZZI illustra il seguente ordine del giorno:

0/4336-B/8/6

PEDRIZZI, COLLINO, CURTO, PONTONE

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 69 del disegno di legge n. 4336-B,

constatato che tale articolo introduce numerose modifiche in materia di imposta sulle successioni e donazioni, con la funzione di ridurre sostanzialmente l'entità di tale imposta;

verificato che, in materia di successione, contrariamente a quanto previsto in materia di donazione, la decorrenza delle nuove norme agevolative ha efficacia retroattiva;

preso atto della necessità di evitare effetti sperequativi e censure di illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza;

impegna il Governo

a comprendere, nelle nuove agevolazioni, la platea di contribuenti più ampia possibile estendendo il beneficio a tutti i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di successione nell'anno 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001».

Dopo che il RELATORE ed il sottosegretario GRANDI hanno espresso parere contrario, posto ai voti, l'ordine del giorno viene respinto.

La senatrice SARTORI aggiunge la firma ed illustra il seguente ordine del giorno:

0/4336-B/9/6

GAMBINI

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 82 del disegno di legge n. 4336-B,

premesso:

che il comma 1 dell'articolo 82 recita "Le liti fiscali riguardanti l'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, pendenti alla data del 31 luglio 2000" (termine così modificato dalla Camera dei Deputati; il termine precedente era il 31 marzo 2000), "possono essere definite, a domanda dei contribuenti interessati, con il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma pari al 60 per cento del valore della lite";

che per gli eventuali accertamenti operati dagli uffici finanziari e per le cartelle di pagamento notificati oltre il termine del 31 luglio 2000, potrebbe essere penalizzata l'attività dei contribuenti tesa ad usufruire delle disposizioni concernenti la definizione delle liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 82, in quanto il contribuente destinatario dell'avviso di accertamento, notificato dopo il termine del 31 luglio 2000, non sarebbe nella condizione di usufruire della norma di definizione della lite in quanto l'avviso di accertamento anche se impugnato non sarebbe pendente al 31 luglio 2000, ma a un termine successivo;

che il medesimo contribuente destinatario dell'avviso di accertamento notificato dopo il termine del 31 luglio 2000 non potrebbe neanche avvalersi del secondo comma dell'art. 82, il quale prevede che "I contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione né di sanzioni amministrative, né di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sugli spettacoli

mediante il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma corrispondente all'imposta sugli spettacoli calcolata sui proventi imponibili ridotti al 50 per cento", ciò in quanto gli omessi versamenti dell'imposta da regolarizzare, non sarebbero più "omessi" ma accertati con l'avviso di accertamento notificato e, quindi, sarebbe impedito ai contribuenti di avvalersi anche di questa norma. Ciò causerebbe evidente disparità di trattamento, solo favorevole a quei contribuenti che per eventi imprevedibili non siano destinatari di avvisi di accertamento sino al 31 gennaio 2001 (termine ultimo per la regolarizzazione);

che, inoltre, si potrebbe verificare una "ipotesi limite" in caso di possibile attività dell'Amministrazione Finanziaria svolta nel periodo, dall'approvazione del collegato fiscale fino al 31 gennaio 2001, ove tutti i contribuenti interessati fossero destinatari di avvisi di accertamento per tutti i periodi accertabili. Ciò comporterebbe la vanificazione della norma di cui all'art. 82 contenuta nel collegato fiscale, con evidente discrasia fra comportamento dell'Amministrazione Finanziaria e gli indirizzi del Parlamento;

che, infine, la giurisprudenza costante e prassi amministrativa vogliono che, in presenza di norme tese ad agevolare e regolarizzare la definizione di controversie e di omessi versamenti, gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento siano sospesi nell'efficacia e, quindi, anche nei termini di impugnativa, in attesa che scada il termine entro il quale il contribuente può avvalersi delle norme di regolarizzazione.

Ciò premesso, in considerazione dei sopra indicati rilevanti fatti, si ritiene che il Governo possa assumere impegni tesi a dare soluzione alle reali problematiche illustrate precedentemente, con interventi normativi, in materia di liti fiscali, da azionare adottando la norma del settimo comma dell'art. 82 il quale prevede che "Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse, le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo".

Infatti, proprio con il regolamento si potrebbero introdurre le necessarie ed opportune disposizioni relative alle questioni poste nel presente ordine del giorno.

Invita il Governo

a valutare positivamente l'opportunità di provvedere nel Regolamento, da emanarsi ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del presente provvedimento, per consentire la usufruibilità da parte dei contribuenti della norma di regolarizzazione prevista nel citato art. 82 e per evitare il probabile ulteriore contenzioso che potrebbe sorgere per l'evidente disparità di trattamento tra i contribuenti in relazione alla efficacia o meno degli avvisi di accertamento e cartelle di pagamento notificati dopo il 31 luglio 2000, anche per garantire all'Erario il gettito finanziario programmato».

Dopo l'invito del SOTTOSEGRETARIO a ritirare tale ordine del giorno, il RELATORE si esprime in senso favorevole.

Posto ai voti, tale ordine del giorno viene approvato.

Concluso l'esame degli ordini del giorno, dopo le dichiarazioni di voto contrario dei senatori PEDRIZZI e ROSSI e favorevole del senatore ALBERTINI, si dà mandato a maggioranza al relatore Bonavita di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge 4336-B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI.*

Il presidente GUERZONI comunica che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 15 e la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 9, non avranno più luogo. Resta invece confermata la seduta pomeridiana di domani, alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336-B****Art. 6.****6.1**

ROSSI

*Al comma 4, al secondo periodo, sopprimere dalle parole: «o in cui» fino alla fine del comma.*

---

**Art. 32.****32.1**

ROSSI

*Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole: «limitatamente alla parte che eccede lire 250.000».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «5 miliardi» con le altre: «8 miliardi».*

---

**Art. 37.****37.1**

ROSSI

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «(UNIRE)» sono aggiunte le seguenti: «e dagli enti pubblici territoriali regionali e provinciali».*

---



**37.2**

CIMMINO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire che al CONI ed agli altri preposti alla diffusione dell'attività sportiva ed ippica pervengano le somme di spettanza, il comma 229 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dai seguenti:

"229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI, sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo, nonché di quelle riservate congiuntamente ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed infine dei giuochi e delle scommesse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133, possono essere affidati in concessione a persone fisiche o a società o ad altri enti che offrano adeguate garanzie, anche in ordine alla solidità finanziaria, e con caratteristiche di trasparenza dell'assetto proprietario.

229-bis. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote vanno intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. Le imprese di cui al primo periodo comunicano all'ente concedente l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità.

229-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando le azioni aventi diritto di voto sono quotate in borsa o in altro mercato regolamentato, ovvero quando le azioni o le quote sono intestate: a) alla Banca d'Italia o a banche o ad altri soggetti iscritti all'Albo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; b) a società con azioni quotate in borsa o in altro mercato regolamentato comunitario"».

---

**Art. 69.****69.1**

PEDRIZZI, COLLINO, CURTO, PONTONE

*Sostituire il comma 15, con il seguente:*

«15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni per le quali il termine di cui all'articolo 27, comma 2, del de-

creto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001».

---

**69.2**

PEDRIZZI, COLLINO, CURTO, PONTONE

*Sostituire il comma 15, con il seguente:*

«15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni per le quali le relative dichiarazioni sono state presentate, nei termini, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001».

---

**Art. 84.****84.1**

ROSSI

*Al comma 1, all'alinea i), sostituire il termine: «1° ottobre 2001» con il seguente: «1° ottobre 2002».*

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

**409<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI***Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vita.**La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto interministeriale concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1841 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione ai fini della corresponsione dei contributi dello Stato a enti operanti nel settore della navigazione marittima e aerea per l'anno finanziario 2000 (n. 774)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.549. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il provvedimento in esame volto al riparto di fondi destinati ad enti operanti nel settore della navigazione marittima, propone l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole che dopo l'annuncio di astensione dei senatori BALDINI, MEDURI e BOSI, è approvata.

*IN SEDE REFERENTE***(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*****(945) *Athos DE LUCA ed altri. - Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*****(1277) *SPERONI ed altri. - Modificazione del canone di abbonamento alla televisione***

(1384) SEMENZATO ed altri. – *Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*

(1911) BONATESTA ed altri. – *Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*

(3122) SPECCHIA. – *Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3143) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – *Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3305) TAPPARO ed altri. – *Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*

(3572) SERVELLO ed altri. – *Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*

(3694) Athos DE LUCA. – *Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori*

(3948) MANFREDI ed altri. – *Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) CASTELLI ed altri. – *Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– e voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 novembre scorso

Si passa all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo adottato dal comitato ristretto.

Il senatore BALDINI illustra gli emendamenti 2.6 e 2.8.

I senatori VERALDI e RAGNO rinunciano ad illustrare i rispettivi emendamenti.

Il presidente PETRUCCIOLI, relatore, dopo averli fatti propri, ritira i seguenti emendamenti: 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2. Previo parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 2.32, 2.3 e 2.4.

Sull'emendamento 2.6 il RELATORE si rimette alle valutazioni del RAPPRESENTANTE del Governo.

Il sottosegretario VITA si dichiara favorevole all'emendamento purché il PRESENTATORE accetti la seguente riformulazione: «Al comma 1 abrogare le parole da: 'senza inclusione di pubblicità' fino alla fine del comma».

Il senatore BALDINI accetta la riformulazione dell'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 2.6 nel testo modificato, è approvato.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 2.26, 2.27, 2.96, 2.97 e 2.98.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara decaduto l'emendamento 2.107 per assenza dei presentatori. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.108 purché il senatore VERALDI, presentatore dell'emendamento, sia favorevole alla soppressione delle seguenti parole: «che comunque non dovranno comprendere alcuna forma di pubblicità, inclusa la sponsorizzazione».

Il senatore VERALDI si dichiara favorevole ad accogliere la modifica dell'emendamento proposta dal RELATORE.

Sul nuovo testo esprime parere favorevole anche il sottosegretario Vita.

Posto ai voti, l'emendamento 2.108, nel nuovo testo, è approvato. Il PRESIDENTE dichiara pertanto assorbiti da tale votazione gli emendamenti 2.109 e 2.110.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 2.111.

Il senatore ERROI, dopo averlo fatto proprio, ritira l'emendamento 2.112.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'articolo 2 nel testo modificato che risulta approvato.

La Commissione conviene quindi di passare all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.1000 presentato dal Governo.

I PRESENTATORI dei subemendamenti rinunciano alla loro illustrazione.

Il RELATORE esprime parere favorevole, riservandosi tuttavia di proporre modifiche ad alcuni subemendamenti all'atto della votazione, sui seguenti subemendamenti: 3.1000/5, 3.1000/6, 3.1000/7, 3.1000/8, 3.1000/9, 3.1000/10, 3.1000/11, 3.1000/12, 3.1000/39, 3.1000/40, 3.1000/41, 3.1000/42, 3.1000/43, 3.1000/44, 3.1000/45, 3.1000/46, 3.1000/47, 3.1000/48, 3.1000/55, 3.1000/64, 3.1000/88, 3.1000/92, 3.1000/95, 3.1000/170, 3.1000/171 e 3.1000/185 e parere contrario sugli altri subemendamenti.

Il senatore FALOMI ritira il subemendamento 3.1000/120.

Il sottosegretario Vita, dichiarando di aderire ai pareri espressi dal RELATORE, riconosce che per la parte della sperimentazione del digitale il testo dell'emendamento 3.1000 è probabilmente troppo rigido e pertanto può essere modificato; il Governo non è tuttavia contrario ad un cambiamento radicale di questa parte del testo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## TESTO ADOTTATO DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1138

### Art. 1.

#### (Principi generali)

1. Il sistema delle comunicazioni è di preminente interesse generale ed è disciplinato, in attuazione delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea, nel rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione.

2. Il sistema delle comunicazioni è fondato:

- a) sulla tutela dei diritti della persona e sulla libertà di esprimere le diverse opinioni politiche, sociali, culturali e religiose;
- b) sulla tutela degli utenti;
- c) sulla presenza del servizio pubblico;
- d) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori.

3. La disciplina del sistema delle comunicazioni tiene conto del processo di convergenza tecnologica tra il settore delle telecomunicazioni e quello radiotelevisivo, considerando congiuntamente l'assetto delle reti di diffusione e i servizi erogati. Le regioni e le province autonome promuovono appositi programmi di sviluppo finalizzati all'integrazione nel territorio dei diversi operatori della comunicazione e, al fine della tutela dell'ambiente e del territorio, possono disporre agevolazioni a favore delle emittenti locali per la copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti realizzati in conformità ai piani di assegnazione.

4. L'esercizio dell'attività radiotelevisiva mediante l'uso di frequenze terrestri è subordinato al rilascio:

- a) di concessione, per l'emittenza televisiva nazionale;
- b) di licenza, per l'emittenza radiofonica privata nazionale e per l'emittenza radiotelevisiva locale;
- c) di autorizzazione, per l'emittenza radiotelevisiva *non profit* in ambito locale.

La concessione, la licenza e l'autorizzazione radiotelevisive comprendono l'installazione e l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni. La durata delle concessioni, licenze o autorizzazioni è di sei anni.

5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario che intendono diffondere programmi radiotelevisivi via cavo

o da satellite sul territorio nazionale sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», sulla base dei regolamenti previsti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. Le emittenti televisive estere sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, ed in particolare dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico residente nel territorio della Repubblica.

7. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse eventualmente acquisiti su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, in modo tale da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

#### Art. 2.

##### *(Emittenza televisiva in ambito nazionale)*

1. Le emittenti televisive nazionali possono, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate in concessione, trasmettere messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza, senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse.

2. I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse. Le modalità di utilizzazione dell'archivio della concessionaria pubblica sono regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 8. Le modalità di utilizzazione degli archivi dei concessionari privati sono regolate da apposita convenzione tra i concessionari stessi e il Ministero per i beni e le attività culturali. Gli archivi sono organizzati secondo *standard* tecnici e informatici che consentono l'interoperabilità con il Museo dell'audiovisivo istituito nell'ambito della Discoteca di Stato.

#### Art. 3.

##### *(Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la concessionaria del servizio



pubblico radiotelevisivo e fatto salvo l'articolo 8, comma 7, della presente legge, al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi o radiofonici numerici su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione radiotelevisiva in tecnica analogica possono, mediante la costituzione di consorzi per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione, essere abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale su frequenze terrestri secondo criteri stabiliti dall'Autorità.

2. Le concessioni, le licenze o le autorizzazioni per trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale su frequenze terrestri e le autorizzazioni ai consorzi di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni sulla base dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze, della presente legge, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e di un apposito Regolamento, adottato dall'Autorità con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione degli *standard* tecnici di trasmissione nel rispetto degli indirizzi europei, sentito il parere del Ministero delle comunicazioni;

b) previsione di norme relative ai consorzi per la gestione comune degli impianti, nell'osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione, e all'individuazione delle responsabilità nella diffusione dei programmi.

3. Il comma 24 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: «Il canone di concessione o il contributo per il servizio di radiodiffusione digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di cinque anni, se televisiva, per un periodo di dieci anni, se radiofonica».

4. Le trasmissioni su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale, entro l'anno 2006 se televisive, entro l'anno 2008 se radiofoniche. A tal fine l'Autorità adegua e predispone i piani di assegnazione delle frequenze. Il presente comma non si applica alle trasmissioni radiofoniche esclusivamente irradiate in ambito provinciale o sub-provinciale.

5. In ambito locale, il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito Regolamento adottato dall'Autorità, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai seguenti servizi: MMDS (*microwave multipoint distribution systems*), MVDS (*multipoint video distribution systems*), LVDS (*local video distribution systems*), LMDS (*local multipoint distribution systems*). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

6. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità adotta».

7. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, delle norme urbanistiche ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 5, sentita l'Autorità e le Province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. Le licenze di cui al comma 5 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

9. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le innovazioni che hanno per oggetto opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice.

10. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per la regolamentazione della *web-TV*.

11. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle comunicazioni definisce un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

#### Art. 4.

##### *(Emissione radiofonica nazionale)*

1. La licenza radiofonica in ambito nazionale deve consentire di irradiare il segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per

cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. I concessionari per la radiodiffusione televisiva non possono essere titolari di licenza per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale.

3. La licenza di cui al comma 1 può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con patrimonio netto non inferiore a trecento milioni, che impieghino non meno di dieci dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. Il Regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 determina gli impegni assunti dalla emittente, il numero minimo di ore di trasmissione giornaliera, gli obblighi di trasmettere notiziari e altre produzioni di contenuto informativo.

4. Le licenze disciplinate dal presente articolo non possono essere rilasciate alle società richiedenti nel caso che gli amministratori o i rappresentanti legali abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

5. I requisiti di cui al comma 3 possono essere realizzati anche attraverso fusioni o incorporazioni, in società di capitali o cooperative, di imprese radiofoniche legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122.

6. Le emittenti radiofoniche nazionali devono trasmettere le medesime produzioni contemporaneamente su tutto il territorio servito, fatte salve le trasmissioni articolate in ambito territoriale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e l'eccezione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), e comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.

#### Art. 5.

##### *(Emittenza locale)*

1. La licenza per la radiodiffusione rilasciata in base al Regolamento di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, consente l'esercizio di:

- a) emittenti radiotelevisive locali aventi scopi commerciali;
- b) emittenti radiotelevisive locali con obblighi di informazione.

2. La licenza televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al Nord e cinque regioni al Centro e al Sud, purché le regioni siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i 15 milioni di abitanti.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 13, della legge 30 aprile 1998, n. 122, alle emittenti televisive locali che irradiano i programmi in più di una regione si applicano gli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

4. La licenza radiofonica in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di quindici province purché esse siano limitrofe e comprese al massimo nell'ambito di quattro regioni. La popolazione complessivamente servita con la licenza di cui al presente comma non può superare i 12 milioni di abitanti.

5. Ciascun soggetto può essere destinatario di non più di due licenze radiotelevisive locali, a condizione che le stesse siano riferite al medesimo ambito territoriale. In tale ambito ciascun soggetto può essere titolare di due licenze radiofoniche o televisive locali, ovvero di una licenza radiofonica e di una licenza televisiva, entrambe locali.

6. Un soggetto che sia titolare in ambito nazionale di licenza per la radiodiffusione sonora o di concessione televisiva non può essere titolare di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.

7. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 4 alla titolarità di concessione, licenza o autorizzazione è equiparato il controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. La licenza di cui al comma 1, lettera a), può essere rilasciata a società di persone, di capitali o cooperative. In ogni caso le società debbono essere costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e devono comprovare l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale con almeno tre lavoratori se emittente televisiva e due lavoratori se emittente radiofonica. Per lavoratori si intendono anche gli amministratori, i dipendenti o i soci delle cooperative, delle società in nome collettivo o in accomandita semplice che prestano attività lavorativa nell'impresa.

9. La licenza di cui al comma 1, lettera b), può essere rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 8 che si impegnino, all'atto di presentazione della domanda, a trasmettere, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00 se emittente televisiva e tra le ore 7.00 e le ore 20.00 se emittente radiofonica, per almeno cinque giorni alla settimana o in alternativa per 120 giorni a semestre, programmi di informazione per non meno di sessanta minuti al giorno se emittente televisiva e centoventi minuti al giorno se emittente radiofonica. Tali programmi devono essere autoprodotti, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e comprendere telegiornali e radiogiornali e riguardare temi e argomenti di interesse locale per almeno la metà dei tempi di trasmissione suindicati.

10. Le licenze disciplinate dal presente articolo non possono essere rilasciate alle società richiedenti nel caso in cui le persone fisiche che, in base alle norme del codice civile, possono operare con potere di amministratore o di rappresentante legale abbiano riportato condanna irrevoca-

bile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

11. I requisiti previsti dal presente articolo possono essere realizzati anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o società di persone di imprese rispettivamente radiofoniche o televisive presenti nello stesso ambito locale, legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni. Ai nuovi soggetti derivanti dalle operazioni di fusione o di incorporazione, in sede di valutazione comparativa delle domande viene attribuita una maggiorazione del cinque per cento del punteggio complessivamente conseguito.

12. I requisiti previsti per il rilascio delle licenze disciplinate dal presente articolo e delle autorizzazioni disciplinate dall'articolo 6, devono essere posseduti dal momento di inoltro della domanda e permanere per tutta la durata della licenza o dell'autorizzazione. In sede di prima applicazione i richiedenti potranno completare l'adeguamento della propria natura giuridica fino al momento del rilascio della licenza o autorizzazione.

13. Nel periodo di durata della licenza, è ammessa, per una sola volta e non oltre il secondo anno di vigenza della licenza stessa, la modifica della tipologia di emittente e, fermi restando i limiti di cui ai commi 2, 4, 5 e 6, è consentito il trasferimento di intere emittenti, di rami d'azienda e di impianti secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, commi 13 e 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 e dall'articolo 3, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

14. È consentita alle emittenti radiotelevisive locali la trasmissione di programmi informativi differenziati sul territorio per il quale è rilasciata la licenza, per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza. A tal fine è consentito alle emittenti di diffondere i propri programmi anche attraverso più impianti di messa in onda. La licenza è titolo per l'utilizzazione, su base di non interferenza, dei collegamenti di telecomunicazioni a tal fine necessari.

15. I concessionari televisivi nazionali non possono, direttamente o indirettamente, fornire produzioni a titolari di licenza o di autorizzazione in ambito locale, ad eccezione delle autoproduzioni audiovisive. L'Autorità può consentire deroghe al divieto di cui al presente comma per un periodo transitorio al fine di favorire lo sviluppo del sistema radiotelevisivo locale.

16. L'Autorità, le regioni o le province autonome adottano misure atte a favorire la costituzione di consorzi tra soggetti operanti in ambito locale nello stesso bacino, anche al fine di unificare fasi di realizzazione delle produzioni o costituire società di servizio comuni. Le fusioni o le incorporazioni societarie di soggetti operanti in ambito locale avvengono in regime di esenzione fiscale.

## Art. 6.

*(Emittenza radiotelevisiva non profit)*

1. L'esercizio di emittenti radiotelevisive in ambito locale che non esercitano l'attività a scopo di lucro, non trasmettono pubblicità, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 9 e 10, e si avvalgono di donazioni e sponsorizzazioni è consentito previa autorizzazione. Tali emittenti non sono tenute al pagamento di canoni o contributi e ad esse è riservata una quota fino al venticinque per cento delle frequenze destinate all'emittenza radiotelevisiva in ambito locale. L'esercizio di emittenti radiofoniche nazionali che non esercitano l'attività a scopo di lucro, non trasmettono pubblicità e si avvalgono di donazioni è soggetto a licenza. Tali emittenti sono tenute al pagamento di un contributo in misura ridotta determinato con provvedimento dell'Autorità. L'Autorità definisce nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze i limiti minimi di copertura di tali emittenti radiofoniche nazionali, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 4, comma 6.

2. L'autorizzazione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale di cui al presente articolo consente di irradiare di norma il segnale in ambito regionale, se televisiva, in ambito provinciale, se radiofonica.

3. La licenza o l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata esclusivamente a fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche, sociali e religiose, nonché a società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione a carattere culturale, etnico, politico, sociale o religioso e il cui statuto contenga le clausole di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La licenza o l'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata esclusivamente per la diffusione di produzioni culturali, etniche, politiche, sociali o religiose. Ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione si applica l'articolo 4, comma 4.

4. L'esercizio di emittenti radiofoniche locali i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali radiofonici di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera *g)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti radiofoniche che trasmettono nelle lingue delle stesse

minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati al comma 3.

5. I soggetti che ottengono la licenza o l'autorizzazione ai sensi del presente articolo possono stipulare convenzioni di servizio con enti a carattere culturale, etnico, politico, sociale o religioso, a seconda della particolare istanza di cui tali soggetti sono portatori. Tali soggetti possono, altresì, stipulare convenzioni di servizio con enti locali aventi sede nel territorio ove avviene l'irradiazione. Eventuali atti di liberalità a favore dei titolari di licenza o di autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo sono fiscalmente deducibili.

6. Sono consentiti, per i soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo, i trasferimenti di intere emittenti, di rami d'azienda e di impianti secondo la disciplina richiamata dall'articolo 5, comma 13. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo non può essere trasformata in licenza.

7. Le emittenti titolari di autorizzazione o di licenza ai sensi del presente articolo non possono trasmettere sponsorizzazioni che non siano coerenti con le particolari istanze che caratterizzano le emittenti stesse.

8. Le emittenti radiotelevisive non profit durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate possono trasmettere informazioni all'utenza, limitatamente alle particolari istanze che le caratterizzano ovvero alla trasmissione di notiziari.

#### Art. 7.

##### *(Diffusioni radiotelevisive interconnesse)*

1. Le emittenti radiotelevisive locali, sulla base di una preventiva intesa contrattuale o attraverso la costituzione di un consorzio, possono essere autorizzate dal Ministero delle comunicazioni ad interconnettere i propri impianti al fine di diffondere le medesime trasmissioni per una durata massima giornaliera non eccedente le otto ore. L'interconnessione è consentita solo tra emittenti appartenenti alla medesima tipologia, come definita rispettivamente dall'articolo 5, comma 1, lettera a), dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e dall'articolo 6, comma 1.

2. Fermo restando il limite complessivo di otto ore di durata giornaliera, ciascuna interconnessione non può avere durata inferiore a centoventi minuti sia per le emittenti televisive sia per le emittenti radiofoniche. Sono esclusi dai limiti di cui al presente comma i programmi informativi.

3. La domanda di autorizzazione per la trasmissione in contemporanea del medesimo programma si considera accolta se non venga comunicato il diniego entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda stessa. Ferma restando la durata massima giornaliera prevista dal comma 1 è consentita la variazione dell'orario di interconnessione da parte dei soggetti già autorizzati, previa comunicazione all'Autorità da inoltrare con un preavviso di almeno quindici giorni. Per le trasmissioni informative, per

eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili, la comunicazione di variazione dell'orario di interconnessione può essere inoltrata entro ventiquattro ore dall'avvenuta trasmissione.

4. Le trasmissioni diffuse in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura secondo le modalità stabilite con Regolamento dall'Autorità. Le emittenti autorizzate alle diffusioni interconnesse sono tenute a trasmettere anche il marchio o la denominazione identificativi dell'emittente locale.

5. Le emittenti locali autorizzate alle diffusioni interconnesse non possono assumere un marchio o una denominazione identificativi che richiami in tutto o in parte il marchio o la denominazione di altra emittente interconnessa. Le trasmissioni diffuse in interconnessione devono, inoltre, essere identificate attraverso un marchio o una denominazione completamente autonomi rispetto a quelli delle emittenti interconnesse.

6. Le emittenti radiotelevisive locali che diffondono programmi in interconnessione, sono comunque tenute al rispetto degli obblighi di informazione assunti ai sensi dell'articolo 5.

7. Il presente articolo si applica anche alle emittenti che, pur non trasmettendo in interconnessione strutturale, diffondono comunque programmi comuni nell'arco della programmazione giornaliera.

#### Art. 8.

##### *(Servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è svolto secondo criteri di completezza e imparzialità e si caratterizza per un'offerta globale di interesse generale che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, anche rappresentando l'immagine e la realtà del Paese oltre i confini nazionali e valorizzando la produzione culturale italiana ed europea. Il contenuto e le modalità di svolgimento sono definiti e regolati da una convenzione aggiornata ogni cinque anni, da un annesso contratto di servizio di durata triennale, nonché dalle convenzioni specifiche stipulate con le competenti amministrazioni dello Stato. Il Ministero delle comunicazioni vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla Rai-Radiotelevisione italiana società per azioni, considerata azienda di interesse pubblico nel settore delle comunicazioni. Tale società espleta le proprie attività secondo il modello organizzativo della holding e ha per oggetto principale lo svolgimento di ogni attività nei settori radiotelevisivo, della produzione audiovisiva, della multimedialità e delle telecomunicazioni. La medesima società assicura la trasparenza circa l'utilizzo delle risorse attraverso opportune forme di distinzione organizzativa, contabile o societaria tra le attività finanziate da canone e le attività finanziate dal mercato, fermo restando l'obbligo di mantenere il controllo, ai sensi



dell'articolo 2359 primo e secondo comma del codice civile, su tutte le società da essa eventualmente costituite e aventi ad oggetto la diffusione di programmi su frequenze terrestri, salvo quanto previsto dal comma 7 e ferma restando l'unitarietà del servizio pubblico. L'organizzazione delle attività di servizio pubblico da parte della società concessionaria è definita dagli organi di gestione della stessa società sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. La concessionaria fornisce un'informazione semestrale sulle attività di servizio pubblico svolte.

3. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ha durata ventennale.

4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni è emanato un Regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, contenente le disposizioni necessarie all'attuazione del riordino della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., così come previsto nel presente articolo, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) istituzione di una fondazione con personalità giuridica privata con i seguenti fini:

garantire l'interesse generale all'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo;

promuovere l'accesso alle nuove tecnologie della comunicazione anche da parte dei settori sociali economicamente svantaggiati;

contribuire allo sviluppo dell'industria nazionale della comunicazione;

assicurare la gestione della partecipazione alla società di cui al comma 2 secondo criteri di efficienza e di valorizzazione economica del patrimonio;

b) destinazione delle utilità derivanti alla fondazione dalla partecipazione alla società holding alle spese gestionali, alla costituzione di un fondo di riserva finalizzato alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale, alla realizzazione di iniziative della concessionaria pubblica correlate alle finalità di cui alla lettera a);

c) inserimento nello statuto della fondazione, che deve essere approvato dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero del tesoro sentite le competenti Commissioni parlamentari, di una clausola che preveda un consiglio di amministrazione di cinque membri, nominati dai Presidenti di Camera e Senato. I membri del consiglio durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati. Alla sostituzione di membri del consiglio cessati dalla carica si provvede con la medesima procedura prevista per la nomina;

d) conferimento delle azioni di proprietà IRI nella fondazione e previsione del regime finanziario e fiscale necessario al trasferimento delle stesse azioni e alla costituzione del patrimonio della fondazione.

5. Il Regolamento è sottoposto al parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso il predetto termine il Governo potrà, comunque, deliberare.

6. La fondazione amministra in piena indipendenza la società denominata Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. La fondazione è titolare della maggioranza del capitale sociale della Rai, che ha forma di holding.

7. Alla rete televisiva realizzata dal servizio pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, che può irradiare trasmissioni articolate in ambito territoriale, possono essere destinati finanziamenti delle regioni e delle province autonome e una quota di risorse derivanti dal canone di abbonamento in una misura stabilita secondo i criteri definiti nel piano di ristrutturazione, di norma non inferiore alla metà degli introiti complessivi da canone.

8. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può costituire ai fini dell'introduzione del servizio di trasmissione radiotelevisiva digitale terrestre una società con altri soggetti destinatari di licenze televisive e radiofoniche in ambito locale per la realizzazione e la gestione dei relativi impianti. Al fine di sviluppare il settore della televisione digitale e la produzione audiovisiva italiana ed europea, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può partecipare direttamente o tramite società controllata a società di gestione di una piattaforma per la diffusione digitale di programmi televisivi e servizi, a condizione di contribuire direttamente o indirettamente all'attività di tale piattaforma con canali televisivi la cui programmazione sia, per almeno il 50 per cento, di produzione italiana o europea.

9. Nella provincia di Bolzano, oltre al servizio pubblico svolto dalla concessionaria di cui al presente articolo, riveste carattere di servizio pubblico l'attività radiotelevisiva svolta dall'Azienda Provinciale Radiotelevisiva.

#### Art. 9.

*(Divieto di posizioni dominanti nell'ambito del sistema delle comunicazioni, trasferimenti di proprietà, diritto di voto)*

1. Ferme restando le disposizioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fatto divieto di essere titolare:

a) di una concessione per radiodiffusione televisiva via etere terrestre in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il sedici per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva via etere terrestre in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese edi-

trici di quotidiani la cui tiratura superi l'otto per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia.

2. È fatto divieto ai soggetti che detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e delle telecomunicazioni di raccogliere proventi tali da configurare una posizione dominante, sommando i ricavi dei due settori. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, assicura l'effettiva concorrenzialità degli stessi mercati e definisce le risorse totali derivanti dai settori radiotelevisivi e di telecomunicazioni in ambito nazionale, ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma.

3. L'Autorità autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote delle società titolari di emittenti radiotelevisive da chiunque effettuata quando essa comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al dieci per cento del loro capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto o quote, ovvero al tre per cento per le società con azioni quotate in borsa, e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo delle società medesime. L'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione all'acquisto, rilascia o nega l'autorizzazione. Se il suddetto termine scade senza che l'Autorità abbia provveduto o abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'autorizzazione si intende rilasciata. Nel caso in cui l'Autorità abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli elementi richiesti, che devono essere trasmessi entro il termine perentorio stabilito dalla stessa Autorità.

4. L'autorizzazione prevista dal comma 3 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene, direttamente o attraverso un rapporto di controllo, una partecipazione superiore al dieci per cento del capitale di una società di cui al medesimo comma, rappresentata da azioni aventi diritto di voto o quote o che, comunque, compori il controllo dell'operatore stesso.

5. L'Autorità rilascia l'autorizzazione quando sia accertato il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla presente legge.

6. Chiunque partecipa al capitale societario in misura pari o superiore allo 0,5 per cento di una concessionaria televisiva nazionale, ovvero al dieci per cento di una emittente radiofonica nazionale o locale ovvero di una emittente televisiva locale, ne dà comunicazione all'Autorità. L'Autorità può richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle società concessionarie l'indicazione dei soggetti controllati.

7. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che regoli o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una società titolare di concessione, di licenza o di autorizzazione o in una società che la controlla, e che non sia limitato alla mera consultazione, deve essere comunicato all'Autorità dai partecipanti ovvero dai legali rappresentati della

società partecipanti all'accordo entro cinque giorni dalla conclusione dello stesso. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da realizzare una situazione vietata, l'Autorità sospende il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso.

8. L'Autorità, con Regolamento, detta disposizioni attuative del presente articolo, determina presupposti, modalità e termini delle richieste di autorizzazione e delle comunicazioni di cui ai commi da 3 a 7 e individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto spetta o sia attribuito ad un soggetto diverso dal socio.

9. L'Autorità, al fine di verificare il rispetto delle previsioni di cui ai commi da 3 a 7, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

10. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione appartenenti a terzi, comunicano all'Autorità, se questa lo richiede, le generalità dei fiducianti. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a società ed enti stranieri. L'Autorità informa la CONSOB delle richieste che interessino società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

11. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste nel presente articolo non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere altresì esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dalla legge.

12. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 11, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dall'Autorità entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate al fine della regolare costituzione dell'assemblea.

13. Le azioni o quote possedute da un soggetto che non abbia richiesto l'autorizzazione o che non l'abbia ottenuta devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'Autorità. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta dell'Autorità, ordina la vendita delle azioni o delle quote.

14. Le azioni e le quote delle società titolari di emittenti radiotelevisive devono essere intestate a persone fisiche ovvero a società purché nelle stesse siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni o le quote. Ai fini dell'applicazione del presente comma le società con azioni quotate in borsa, che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società titolari di emittenti radiotelevisive, sono equiparate alle persone fisiche.

15. Ai fini del presente articolo, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni aventi diritto di voto o quote. Agli stessi fini, la partecipazione è determinata senza tenere conto delle

azioni prive del diritto di voto. Ai fini dell'individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla presente legge si applica l'articolo 2, comma 16, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

16. Ai fini del presente articolo, una società si considera controllata nei casi previsti dall'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

#### Art. 10.

##### *(Diritto di cronaca, produzioni di informazione, diritto di rettifica e comunicati di organi pubblici)*

1. Ai titolari di concessioni, di licenze o di autorizzazioni radiotelevisive, anche via cavo e da satellite, e agli organi di informazione è garantito il diritto di cronaca, secondo le modalità stabilite con Regolamento dall'Autorità, in occasione di manifestazioni di interesse generale inerenti al bacino servito, svolte in luogo pubblico. La richiesta di accesso alla manifestazione deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno quarantotto ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato agli operatori incaricati della realizzazione di una produzione di informazione. Ai soggetti di cui al presente comma è permessa la cronaca in ogni modo effettuata dell'avvenimento per una durata complessiva di tre minuti.

2. Ai telegiornali, ai giornali radio e all'editoria elettronica si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

3. Chiunque si ritenga leso nei propri interessi, morali o materiali, da trasmissioni o produzioni contenenti affermazioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al titolare dell'emittente radiotelevisiva, ovvero alle persone delegate al controllo delle trasmissioni o produzioni, che sia diffusa apposita rettifica, salvo che il contenuto della stessa possa dar luogo a responsabilità penale.

4. La rettifica di cui al comma 3 è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con rilievo identici a quelli della produzione che ha dato la notizia. Trascorso il termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può presentare richiesta all'Autorità, la quale ordina tempi e modi della rettifica.

5. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente radiotelevisiva privata o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dell'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la Presidenza del Consiglio dei ministri può chiedere ai concessionari televisivi e ai titolari di licenza radiofonica nazionale la diffusione di messaggi di utilità sociale. L'Autorità determina le modalità di trasmissione di tali messaggi. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome e gli altri enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica utilità, possono chiedere alle emittenti radiotelevisive la diffusione gratuita e immediata di brevi comunicati.

#### Art. 11.

##### *(Tutela dei minori)*

1. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi che possano ledere tale diritto o che, comunque, contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità.

2. Il Governo è delegato a emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto una disciplina organica della tutela dei minori in tutti i mezzi della comunicazione, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) riconoscimento del diritto prevalente di cui al comma 1, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate ai minori;

b) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;

c) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee a identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele;

d) divieto di trasmissione su frequenze terrestri di film vietati ai minori di anni diciotto;

e) criteri di trasmissione su frequenze terrestri di film vietati ai minori di anni quattordici;

f) conferimento all'Autorità delle competenze in materia di controllo e regolamentazione secondaria;

g) definizione delle procedure di controllo e sanzionatorie.

#### Art. 12.

##### *(Programmazione speciale dedicata ai portatori di handicap)*

1. Le emittenti televisive devono trasmettere speciali programmi dedicati ai portatori di handicap, nonché quote di programmazione fruibili da

persone portatrici di handicap sensoriali, anche mediante l'utilizzo del televideo, del telesoftware e di altre modalità tecnologiche. A tal fine il Ministero delle comunicazioni d'intesa con il Ministero per la solidarietà sociale definisce con Regolamento le iniziative a cui sono obbligate le emittenti televisive. Almeno una edizione dei telegiornali diffusi nell'arco della stessa giornata dalle emittenti nazionali deve essere fruibile anche dai portatori di handicap sensoriali.

Art. 13.

*(Principi generali sulla pubblicità radiotelevisiva e le televendite, modalità di diffusione)*

1. Per pubblicità televisiva si intende ogni forma di messaggio trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di una attività commerciale, industriale, artigiana o di libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Rientrano in questa definizione gli spot, gli spot di televendita, le telepromozioni e ogni forma simile di promozione commerciale.

2. Per televendita si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

3. Sono vietate la pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite che propongano o evocino rappresentazioni discriminatorie, o comunque offensive, delle differenze di sesso, di razza, di nazionalità, di convinzioni religiose e politiche, o inducano comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza, l'ambiente, arrechino pregiudizio ai minori o attentino alla dignità umana. Si applicano alle televendite e alle radiovendite le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, concernente l'applicazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

4. La pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite devono essere riconoscibili come tali e distinguersi con mezzi ottici o acustici di facile percezione. A tal fine la trasmissione della pubblicità e delle radiotelevendite deve essere preceduta da un apposito annuncio che ne renda chiara la distinzione dal resto della produzione e seguita da altro annuncio di ripresa della produzione stessa. I messaggi pubblicitari non possono, comunque, utilizzare lo stesso contesto scenico delle produzioni né essere presentati da conduttori di telegiornali o rubriche di attualità.

5. La pubblicità radiotelevisiva e le radiotelevendite non devono utilizzare messaggi cifrati, tecniche subliminali o che modifichino il volume audio della diffusione. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è abrogato.

6. È vietata la pubblicità radiotelevisiva e le radiotelelendite di prodotti a base di tabacco, di medicinali e di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

7. La pubblicità clandestina è vietata. Per pubblicità clandestina si intende la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in una produzione, anche mediante effetti speciali, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera in ogni caso intenzionale una presentazione quando è fatta dietro pagamento o altro compenso.

8. Le clausole che obbligano le emittenti radiotelevisive a diffondere produzioni diverse o aggiuntive rispetto ai messaggi pubblicitari sono nulle.

9. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il venti per cento delle somme stanziare a bilancio e destinate alla comunicazione e alla promozione delle proprie attività e iniziative. La ripartizione di tali somme tra le singole emittenti deve avvenire senza discriminazione. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono gli obblighi previsti dal presente comma sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Sono abrogati gli articoli 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni e 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

10. A decorrere dalla data di rilascio delle licenze radiofoniche nazionali, delle licenze radiotelevisive locali con obblighi di informazione, e delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, ai soggetti titolari dei predetti provvedimenti è riservata in via esclusiva la pubblicità dello Stato e degli enti pubblici disciplinata dal comma 9 e l'accesso alle provvidenze e agli incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge. Il presente comma si applica alle stesse emittenti radiotelevisive locali anche nel caso di diffusioni interconnesse.

11. All'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole «ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «, alle emittenti radiotelevisive non profit e ai consorzi dalle medesime costituiti».



## Art. 14.

*(Pubblicità radiotelevisiva, televendite e radiovendite)*

1. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dai concessionari privati nazionali non possono eccedere il quindici per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il diciotto per cento di ogni ora. Il limite di affollamento orario è elevato del due per cento qualora la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte delle concessionarie nazionali private consista anche in telepromozioni o in altre forme similari di promozione commerciale, fermi per gli spot i limiti orari di cui sopra. L'orario giornaliero di programmazione di cui al presente comma per le emittenti televisive nazionali è quello compreso tra le ore 7 e le ore 24.

2. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dalle emittenti radiofoniche nazionali non possono eccedere il diciotto per cento di ogni ora di programmazione. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al due per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.

3. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dalle emittenti locali non possono eccedere il venti per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il venti per cento di ogni ora. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al due per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.

4. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi da ciascuno dei canali televisivi o radiofonici della concessionaria del servizio pubblico non possono eccedere il cinque e mezzo per cento dell'orario giornaliero di programmazione, cumulabile sulle prime due reti, e il dodici per cento di ogni ora. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al due per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva. La stessa concessionaria non può effettuare telepromozioni, né ogni forma simile di promozione commerciale. L'orario giornaliero di programmazione di cui al presente comma per le emittenti televisive nazionali è quello compreso tra le ore 7 e le ore 24.

5. I messaggi pubblicitari di sostegno alla lettura, di promozione della diffusione del libro e delle opere cinematografiche italiane e dell'Unione europea non sono considerati ai fini del rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario di cui al presente articolo.

6. Le emittenti locali, le cui trasmissioni sono destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri dell'Unione europea, possono diffondere pubblicità, televendite e radiovendite entro il limite giornaliero del trentacinque per cento, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 3 per la pubblicità. Le emittenti radiofoniche locali possono trasmettere messaggi pubblicitari differenziati nelle diverse aree di servizio che compongono il bacino oggetto di licenza per non più della metà del tempo complessivo giornaliero dedicato alla pubblicità.

7. Durante la diffusione dei programmi interconnessi i messaggi pubblicitari di ogni tipo non possono eccedere il venti per cento di ogni ora. Nell'ambito di tale limite la quota destinata alla pubblicità locale non può essere superiore al cinquanta per cento.

8. I programmi per bambini, compresi i programmi contenitore, di durata netta inferiore o pari a sessanta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità, dalla televendita o dalla telepromozione. Sono abrogate le disposizioni della legge 30 aprile 1998, n. 122, incompatibili con il presente comma.

9. All'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le parole: «durata programmata» sono sostituite dalle seguenti: «durata netta».

10. Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, in materia di pubblicità televisiva.

11. L'Autorità, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 2 e 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, effettua il monitoraggio delle trasmissioni televisive in via continuativa e sistematica, avvalendosi anche di appositi strumenti informatici e può, a tal fine, imporre alle emittenti l'inserimento di appositi segnali coincidenti con le interruzioni pubblicitarie.

12. L'Autorità vigila sull'osservanza delle norme previste dall'articolo 13 e dal presente articolo e informa il Parlamento sulle misure a tal fine adottate nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

#### Art. 15.

##### *(Registro dei programmi)*

1. Le emittenti radiotelesive private devono tenere un registro, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità, su cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o specificazione della loro autoproduzione.

2. Le emittenti radiotelesive private sono, altresì, tenute a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.

#### Art. 16

##### *(Norme urbanistiche)*

1. Il rilascio della concessione, della licenza e dell'autorizzazione radiotelesiva equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche in variante agli strumenti urbanistici ove occorra, fatte salve le competenze in materia delle province autonome di Trento e di Bolzano, e determina l'indifferibilità e l'urgenza per le opere connesse, dando titolo a richiedere alle auto-

rità competenti le necessarie autorizzazioni per l'installazione degli impianti nelle località indicate dai piani di assegnazione.

2. I comuni, ricevuta la domanda di autorizzazione edilizia, ai sensi della legge 25 marzo 1982, n. 94, dalle emittenti radiotelevisive private o dalla concessionaria pubblica, provvedono, ove occorra, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione per l'installazione degli impianti, se non già di proprietà degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni.

#### Art. 17.

*(Protezione delle radiocomunicazioni del volo, dei servizi di polizia e degli altri servizi pubblici)*

1. I titolari di concessioni, di licenze e di autorizzazioni radiotelevisive sono soggetti alle norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110. Tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alla protezione delle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia e agli altri servizi pubblici essenziali.

#### Art. 18.

*(Delega al Governo per la riforma del Codice postale e delle telecomunicazioni)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* indicazione delle attribuzioni del Ministero delle comunicazioni, a seguito delle intervenute innovazioni normative nei settori di competenza;

*b)* conformità alle disposizioni introdotte nella materia dalla legge e conformità alle disposizioni contenute nei provvedimenti di recepimento delle normative dell'Unione europea, anche inserendo le norme di legge attuative delle direttive comunitarie in materia;

*c)* modalità di adeguamento in rapporto all'evoluzione tecnologica;

*d)* tutela dei consumatori;

*e)* garanzia e sviluppo del servizio universale postale e delle telecomunicazioni;

f) aggiornamento della disciplina del regime giuridico in materia postale e di telecomunicazioni anche in base ai principi delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 31 dicembre 1996, n. 675 e 15 marzo 1997, n. 59;

g) definizione dei rapporti con le regioni e gli altri enti locali nel settore delle telecomunicazioni, tenendo conto dei principi costituzionali di decentramento e di valorizzazione delle autonomie locali;

h) definizione delle regole di condotta dei soggetti operanti nei mercati delle telecomunicazioni e delle poste, sia nei rapporti fra loro, sia nei rapporti con l'utenza, ispirando tali regole ai principi della concorrenza, alla parità di trattamento verso gli utenti ed al perseguimento della migliore qualità dei servizi, compatibilmente con le attuali conoscenze tecniche;

i) riforma della normativa postale tenendo conto della disciplina di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante l'istituzione dell'Ente poste italiane, in particolare conformando la normativa sulle funzioni e sulle responsabilità in materia postale alla nuova organizzazione privatistica dell'ente gestore;

l) disciplina dei rapporti con le Autorità, con le organizzazioni internazionali e comunitarie e con le amministrazioni e gli enti esteri nei settori di competenza, in funzione della più efficace presenza dell'Italia nelle sedi dei predetti organismi esteri e della chiarezza dei ruoli e delle responsabilità di ciascun soggetto interessato;

m) disciplina della responsabilità dei gestori dei servizi e delle forme degli indennizzi e dei risarcimenti, tenendo anche conto delle sentenze della Corte costituzionale in materia;

n) riordino degli illeciti amministrativi e delle conseguenti sanzioni, nelle materie delle poste e delle telecomunicazioni, alla luce della normativa generale tendente alla relativa depenalizzazione;

o) riordino della materia della obbligatorietà del trasporto degli effetti postali, per garantire l'economicità del servizio, anche attraverso sinergie con i soggetti che esercitano servizi di pubblico trasporto;

p) disciplina delle servitù e delle limitazioni nei settori postali e delle telecomunicazioni, contemperando le esigenze urbanistiche e sanitarie con quelle del necessario espletamento dei servizi;

q) aggiornamento e revisione della disciplina sui servizi telegrammi e telex, per adeguarli alle necessità delle utenze civili, industriali, commerciali e pubbliche, tenendo anche conto delle normative dell'Unione europea in materia;

r) raccolta e sistemazione nel testo unico delle norme vigenti nel settore delle comunicazioni.

## Art. 19.

*(Sanzioni penali e amministrative)*

1. Agli effetti della legge penale, si intendono commessi col mezzo della stampa anche i reati commessi col mezzo della diffusione radiotelevisiva e dell'editoria elettronica. Salva la responsabilità dell'autore della produzione o della diffusione e fuori dei casi di concorso nel reato, i rappresentanti legali delle società titolari di emittenti radiotelevisive o le persone da essi delegate al controllo della diffusione, ovvero i direttori dei telegiornali o dei giornali radio che, per colpa, omettono di esercitare sul contenuto delle produzioni o delle diffusioni il controllo necessario ad impedire che col mezzo della diffusione radiotelevisiva siano commessi reati, sono puniti, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo. La competenza per territorio per il reato di diffamazione commesso col mezzo della diffusione radiotelevisiva è determinata dal luogo in cui la persona offesa ha la residenza o la sede.

2. Chiunque installa o esercita impianti o reti di radiodiffusione, ovvero esercita attività radiotelevisiva in assenza della prescritta concessione, licenza o autorizzazione è punito con la pena prevista dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottemperino agli ordini e alle diffide impartiti dall'Autorità in caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge, degli articoli 2 e 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e delle disposizioni contenute negli atti di concessione, licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva privata sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da lire un milione a lire cento milioni per le emittenti radiotelevisive locali o radiofoniche nazionali;

b) da lire venti milioni a lire cinquecento milioni per le emittenti televisive nazionali.

4. Indipendentemente dall'azione penale, nei casi previsti dal comma 3, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, nonché in caso di inosservanza degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione, l'Autorità, nel rispetto del principio del contraddittorio, propone al Ministero delle comunicazioni la sospensione dell'efficacia della concessione, della licenza o dell'autorizzazione per un periodo non inferiore ad un mese ovvero la revoca delle stesse. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «cinquecento milioni» sono inserite le seguenti: «e da lire un milione a lire cento milioni se emittenti radiotelevisive locali o radiofoniche nazionali».

## Art. 20.

*(Canoni e contributi)*

1. L'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è soggetto al pagamento di un canone annuo determinato dall'Autorità anche sulla base del fatturato. L'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora è soggetto al pagamento di un contributo determinato dall'Autorità in relazione al fatturato, all'ambito territoriale entro il quale è irradiato il segnale e alla popolazione servita. L'Autorità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta il Regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Fino all'adozione del predetto Regolamento continuano ad applicarsi i canoni radiotelevisivi fissati dall'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone o del contributo è causa di sospensione della concessione o della licenza, fatto salvo il potere di revoca in caso di persistente inadempimento.

**EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO  
ADOTTATO DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISE-  
GNO DI LEGGE N. 1138 ED EMENDAMENTO 3.1000 E  
RELATIVI SUBEMENDAMENTI ALLO STESSO TESTO**

**Art. 2.**

**2.1**

CASTELLI

*Sopprimere l'articolo 2.*

---

**2.2**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere l'articolo 2.*

---

**2.32**

CASTELLI

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. – L'Autorità vigila sul rispetto della normativa che disciplina la trasmissione, da parte delle emittenti radiotelevisive, di messaggi e dati finalizzati a fornire servizi agli utenti».

---

**2.3**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**2.4**

CASTELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'Autorità vigila sul rispetto della normativa che disciplina la trasmissione, da parte delle emittenti radiotelevisive nazionali, di messaggi e dati finalizzati a fornire servizi agli utenti.».

---

**2.5**

CASTELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «sulle stesse frequenze assegnate in concessione».*

---

**2.6**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*Al comma 1 sono abrogate le parole da: «finalizzati a fornire servizi all'utenza» sino alla fine del comma.*

---

**2.7**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse».*

---

**2.8**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali di qualsiasi forma».*

---



**2.9**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse» con le parole: «con le modalità indicate dall’Autorità con proprio regolamento da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.10**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse» con le parole: «con le modalità indicate dall’Autorità con proprio regolamento da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.11**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse» con le parole: «con le modalità indicate dall’Autorità con proprio regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.12**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse» con le parole: «con le modalità indicate dall’Autorità con proprio regolamento da emanarsi, sentiti il Ministero delle comunicazioni e la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.13**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse» con le parole: «con le modalità indicate dall’Autorità con proprio regolamento da emanarsi, sentiti il Ministero delle comunicazioni e la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.14**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse» con le parole: «con le modalità indicate dall’Autorità con proprio regolamento da emanarsi, sentiti il Ministero delle comunicazioni e la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.15**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse» con le parole: «con le modalità indicate dall’Autorità con proprio regolamento da emanarsi, d’intesa con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.16**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse» con le parole: «con le modalità indicate dall’Autorità con proprio regolamento da emanarsi, d’intesa con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.17**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse» con le parole: «con le modalità indicate dall’Autorità con proprio regolamento da emanarsi, d’intesa con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.18**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse» con le parole: «dandone comunicazione all’Autorità».*

---

**2.19**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse» con le parole: «dandone preventiva comunicazione all’Autorità».*

---

**2.20**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse» con le parole: «dandone preventiva comunicazione all’Autorità ed alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

---

**2.21**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse» con le parole: «dan-*

done comunicazione all'Autorità ed alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

---

## 2.22

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse» con le parole: «previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità e dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze».*

---

## 2.23

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse» con le parole: «previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per gli aspetti di competenza di quest'ultima».*

---

## 2.24

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse» con le parole: «previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità».*

---

## 2.25

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «senza inclusione di pubblicità o di informazioni commerciali in qualsiasi forma diffuse» con le parole: «nel rispetto della normativa vigente».*

---

**2.26**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.27**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'Autorità, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, può richiedere alle emittenti radiotelevisive la conservazione in appositi archivi di programmi e trasmissioni di particolare rilevanza nazionale. Il Ministero per i beni e le attività culturali può concordare con le emittenti radiotelevisive le modalità per la tenuta e l'utilizzo degli archivi stessi.».

---

**2.28**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'Autorità, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, può richiedere alle emittenti radiotelevisive la conservazione in appositi archivi di programmi e trasmissioni di particolare rilevanza nazionale. Il Ministero per i beni e le attività culturali può concordare con le emittenti radiotelevisive le modalità per la tenuta e l'utilizzo degli archivi stessi.».

---

**2.29**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Autorità, può richiedere alle emittenti radiotelevisive la conservazione in appositi archivi di programmi e trasmissioni di particolare rilevanza nazionale. Il Ministero per i beni e le attività culturali può inoltre concordare con le emittenti radiotelevisive le modalità per la tenuta e l'utilizzo degli archivi stessi.».

---

**2.30**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministero per i beni e le attività culturali può richiedere alle emittenti radiotelevisive la conservazione in appositi archivi di programmi e trasmissioni di particolare rilevanza nazionale e concordare le modalità per la tenuta e l'utilizzo degli archivi stessi.».

---

**2.31**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministero per i beni e le attività culturali può richiedere alle emittenti radiotelevisive la conservazione in appositi archivi di programmi e trasmissioni di particolare rilevanza nazionale e stipulare convenzioni finalizzate a regolare le modalità per la tenuta e l'utilizzo degli archivi stessi.».

---

**2.33**

CASTELLI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse».*

---

**2.34**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse» con le parole: «Su richiesta dell'Autorità, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, le emittenti radiotelevisive istituiscono propri archivi delle produzioni di rilevanza nazionale».*

---

**2.35**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse» con le parole: «Su richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Autorità, le emittenti radiotelevisive istituiscono propri archivi delle produzioni di rilevanza nazionale».*

---

**2.36**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse» con le parole: «Su richiesta dell'Autorità, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, le emittenti radiotelevisive possono istituire propri archivi delle produzioni di rilevanza nazionale».*

---

**2.37**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse» con le parole: «Su richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Autorità, le emittenti radiotelevisive possono istituire propri archivi delle produzioni di rilevanza nazionale».*

---

**2.38**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse» con le parole: «Su richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Autorità, le emittenti radiotelevisive istituiscono propri archivi delle produzioni».*

---

**2.39**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse» con le parole: «Su richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Autorità, le emittenti radiotelevisive possono istituire propri archivi delle produzioni».*

---

**2.40**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse» con le parole: «Su richiesta dell'Autorità, le emittenti radiotelevisive istituiscono propri archivi delle produzioni di rilevanza nazionale».*

---

**2.41**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse» con le parole: «Su richiesta dell'Autorità, le emittenti radiotelevisive istituiscono propri archivi delle produzioni».*

---

**2.42**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse» con le parole: «Su richiesta dell'Autorità, le emittenti radiotelevisive possono istituire propri archivi delle produzioni di rilevanza nazionale».*

---

**2.43**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse» con*



*le parole:* «Le emittenti radiotelevisive possono istituire propri archivi delle produzioni di rilevanza nazionale».

---

**2.44**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse» *con le parole:* «Le emittenti radiotelevisive istituiscono propri archivi delle produzioni di rilevanza nazionale».

---

**2.45**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse» *con le parole:* «Su richiesta dell’Autorità, le emittenti radiotelevisive possono istituire propri archivi delle produzioni».

---

**2.46**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse» *con le parole:* «Su richiesta dell’Autorità, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, le emittenti radiotelevisive istituiscono propri archivi delle produzioni».

---

**2.47**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse» *con le parole:* «Su richiesta dell’Autorità, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, le emittenti radiotelevisive possono istituire propri archivi delle produzioni».

---

**2.48**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse» con le parole: «Le emittenti radiotelevisive possono istituire propri archivi delle produzioni».*

---

**2.49**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «I concessionari televisivi nazionali istituiscono un proprio archivio permanente delle produzioni diffuse», con le seguenti: «Le emittenti radiotelevisive istituiscono propri archivi delle produzioni».*

---

**2.50**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «I concessionari televisivi» con le seguenti: «Le emittenti radiotelevisive».*

---

**2.51**

CASTELLI

*Al comma 2, dopo la parola: «nazionali», aggiungere le seguenti: «pubbliche e private».*

---

**2.52**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire la parola: «istituiscono» con le seguenti: «possono istituire».*

---

**2.53**

CASTELLI

*Al comma 2, dopo la parola: «istituiscono», inserire le seguenti: «, su richiesta dell’Autorità e del Ministero per i beni e le attività culturali.».*

---

**2.54**

CASTELLI

*Al comma 2, dopo la parola: «istituiscono», inserire le seguenti: «, su richiesta dell’Autorità.».*

---

**2.55**

CASTELLI

*Al comma 2, dopo la parola: «istituiscono», inserire le seguenti: «, su richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali.».*

---

**2.56**

CASTELLI

*Al comma 2, sopprimere la parola: «permanente».*

---

**2.57**

CASTELLI

*Al comma 2, sopprimere la parola: «diffuse».*

---

**2.58**

CASTELLI

*Al comma 2, dopo la parola: «diffuse», aggiungere le seguenti: «L’archivio deve essere accessibile a tutti, anche tramite Internet.».*

---

**2.59**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire la parola: «diffuse» con le seguenti: «di rilevanza nazionale».*

---

**2.60**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «produzioni diffuse», inserire le seguenti: «ai fini della tutela delle registrazioni delle produzioni stesse.».*

---

**2.61**

CASTELLI

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «articolo 8».*

---

**2.62**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «articolo 8», con le seguenti: «La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e l'Autorità, determina le modalità per la tenuta e la gestione dell'archivio della concessionaria pubblica».*

---

**2.63**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «articolo 8», con le seguenti: «La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, determina, d'intesa con*

l'Autorità, le modalità per la tenuta e la gestione dell'archivio della concessionaria pubblica».

---

#### **2.64**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «articolo 8», con le seguenti: «La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità, determina le modalità per la tenuta e la gestione dell'archivio della concessionaria pubblica».*

---

#### **2.65**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «articolo 8», con le seguenti: «La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi determina, d'intesa con l'Autorità, le modalità per la tenuta e la gestione dell'archivio della concessionaria pubblica».*

---

#### **2.66**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «articolo 8», con le parole: «La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, determina le modalità per la tenuta e la gestione dell'archivio della concessionaria pubblica».*

---

#### **2.67**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «articolo 8», con le parole: «La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi*

determina le modalità per la tenuta e la gestione dell'archivio della concessionaria pubblica».

---

**2.68**

CASTELLI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dal contratto di servizio di cui all'articolo 8» con le parole: «dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con deliberazione da adottarsi, sentiti l'Autorità ed il Ministero per i beni e le attività culturali, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.69**

CASTELLI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dal contratto di servizio di cui all'articolo 8» con le parole: «dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con deliberazione da adottarsi, sentiti l'Autorità ed il Ministero per i beni e le attività culturali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.70**

CASTELLI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dal contratto di servizio di cui all'articolo 8» con le parole: «dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con deliberazione da adottarsi, sentiti l'Autorità ed il Ministero per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.71**

CASTELLI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dal contratto di servizio di cui all'articolo 8» con le parole: «dalla Commissione parla-*

mentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con deliberazione da adottarsi, sentita l'Autorità, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**2.72**

CASTELLI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dal contratto di servizio di cui all'articolo 8» con le parole: «dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con deliberazione da adottarsi, sentita l'Autorità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.73**

CASTELLI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dal contratto di servizio di cui all'articolo 8» con le parole: «dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con deliberazione da adottarsi, sentita l'Autorità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.74**

CASTELLI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dal contratto di servizio di cui all'articolo 8» con le parole: «dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con deliberazione da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.75**

CASTELLI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dal contratto di servizio di cui all'articolo 8» con le parole: «dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi*

con deliberazione da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**2.76**

CASTELLI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dal contratto di servizio di cui all'articolo 8» con le parole: «dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con deliberazione da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.77**

CASTELLI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dal contratto di servizio di cui all'articolo 8» con le parole: «dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentiti l'Autorità ed il Ministero per i beni e le attività culturali».*

---

**2.78**

CASTELLI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dal contratto di servizio di cui all'articolo 8» con le parole: «dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità».*

---

**2.79**

CASTELLI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dal contratto di servizio di cui all'articolo 8» con le parole: «dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali».*

---



**2.80**

CASTELLI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dal contratto di servizio di cui all'articolo 8» con le parole: «dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

---

**2.81**

CASTELLI

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «attività culturali».*

---

**2.82**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «attività culturali» con le parole: «L'Autorità, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, determina le modalità per la tenuta e la gestione degli archivi delle emittenti radio-televisive private con regolamento da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.83**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «attività culturali» con le parole: «L'Autorità, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, determina le modalità per la tenuta e la gestione degli archivi delle emittenti radio-televisive private con regolamento da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.84**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «attività culturali» con le seguenti: «L'Autorità, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, determina le modalità per la tenuta e la gestione degli archivi delle emittenti radiotelevisive private con regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.85**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «attività culturali» con le seguenti: «L'Autorità, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, determina le modalità per la tenuta e la gestione degli archivi delle emittenti radiotelevisive private».*

---

**2.86**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «attività culturali» con le seguenti: «L'Autorità, d'intesa con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, determina le modalità per la tenuta e la gestione degli archivi delle emittenti radiotelevisive private».*

---

**2.87**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «attività culturali» con le seguenti: «L'Autorità, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, determina le modalità per la tenuta e la gestione degli archivi delle emittenti radiotelevisive private con regolamento da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.88**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «attività culturali» con le seguenti: «L'Autorità, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, determina le modalità per la tenuta e la gestione degli archivi delle emittenti radiotelevisive private con regolamento da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.89**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «attività culturali» con le seguenti: «L'Autorità determina le modalità per la tenuta e la gestione degli archivi delle emittenti radiotelevisive private con regolamento da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.90**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «attività culturali» con le seguenti: «L'Autorità determina le modalità per la tenuta e la gestione degli archivi delle emittenti radiotelevisive private con regolamento da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.91**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «attività culturali» con le seguenti: «L'Autorità determina le modalità per la tenuta e la gestione degli archivi delle emittenti radiotelevisive private con regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**2.92**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo, dalle parole: «Le modalità» fino alle parole: «attività culturali» con le seguenti: «L'Autorità determina le modalità per la tenuta e la gestione degli archivi delle emittenti radio-televisive private».*

---

**2.93**

CASTELLI

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «dei concessionari privati» con le seguenti: «delle emittenti radiotelevisive private».*

---

**2.94**

CASTELLI

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «apposita convenzione tra i concessionari stessi» con le seguenti: «accordi tra le stesse emittenti radiotelevisive».*

---

**2.95**

CASTELLI

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «e il Ministero per i beni e le attività culturali» con le seguenti: «e l'Autorità».*

---

**2.96**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.97**

CASTELLI

*Al comma 2, sopprimere il quarto periodo, dalle parole: «Gli archivi» fino alle parole: «di Stato».*

---

**2.98**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il quarto periodo, dalle parole: «Gli archivi» fino alle parole: «di Stato», con le seguenti: «Il Ministero per i beni e le attività culturali può avviare iniziative finalizzate a rendere tecnicamente compatibili i propri archivi audiovisivi con quelli delle emittenti».*

---

**2.99**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il quarto periodo, dalle parole: «Gli archivi» fino alle parole: «di Stato» con le parole: «Il Ministero per i beni e le attività culturali può avviare iniziative finalizzate ad assicurare l'interoperabilità dei propri archivi audiovisivi con quelli delle emittenti».*

---

**2.100**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire il quarto periodo, dalle parole: «Gli archivi» fino alle parole: «di Stato» con le parole: «Il Ministero per i beni e le attività culturali può richiedere alle emittenti di organizzare i propri archivi in modo tale da consentirne la compatibilità con quelli tenuti dallo stesso Ministero».*

---

**2.101**

CASTELLI

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «sono» con le parole: «possono essere, a richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali, che ne assume i relativi oneri economici,».*

---

**2.102**

CASTELLI

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «sono» con le parole: «possono essere, a richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali».*

---

**2.103**

CASTELLI

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «sono» con le parole: «possono essere».*

---

**2.104**

CASTELLI

*Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: «organizzati» inserire le parole: «, su iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali, che ne assume i relativi oneri economici,».*

---

**2.105**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «standard tecnici ed informatici», con le seguenti: «specifiche tecniche ed informatiche».*

---

**2.106**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Gli archivi dei concessionari possono essere consultati dal pubblico secondo le modalità stabilite dal Ministero per i beni e le attività culturali.».*

---

**2.107**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Le emittenti televisive nazionali devono trasmettere le medesime produzioni contemporaneamente su tutto il territorio servito».

---

**2.108**

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

*Aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Le emittenti televisive nazionali devono trasmettere il medesimo programma contemporaneamente su tutto il territorio servito salvo quanto previsto per le trasmissioni regionali di informazione irradiate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che comunque non dovranno comprendere alcuna forma di pubblicità, inclusa la sponsorizzazione».

---

**2.109**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Le emittenti televisive nazionali devono trasmettere le medesime produzioni contemporaneamente su tutto il territorio servito».

---

**2.110**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Le emittenti televisive nazionali devono trasmettere le medesime produzioni contemporaneamente su tutto il territorio servito».

---

**2.111**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I canali tematici così come definiti dalla delibera dell'Autorità n. 9/99 del 16 marzo 1999, in riferimento all'articolo 1 del regolamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, possono richiedere all'Autorità una deroga all'applicazione di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5».

---

**2.112**

ANDREOLLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione/autorizzazione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione».

**Art. 3.****3.1000**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

**«Art. 3.**

*(Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri.  
Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda)*

1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione in tecnica analogica. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione. Nessun soggetto può



irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi. La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata per la sperimentazione da parte di altri soggetti. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero sulla base di un progetto di attuazione e di un progetto radioelettrico presentato dagli interessati.

2. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione in tecnica analogica. A tal fine le emittenti richiedenti costituiscono consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. Nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero sulla base di un progetto di attuazione e di un progetto radioelettrico presentato dagli interessati.

3. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (*Digital Audio Broadcasting*) per la radiodiffusione sonora e DVB (*Digital Video Broadcasting*) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali.

4. Le trasmissioni televisive su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006. A tal fine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», adegua il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica.

5. L'Autorità predispone il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale entro il 30 settembre 2001, con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio, sulla base dei piani di assegnazione di cui al comma 5, delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora su frequenze terrestri.

7. Nelle more dell'attuazione del piano di radiodiffusione sonora di cui al comma 5 il Ministero autorizza, per esigenze ambientali e sanitarie, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio nei siti individuati dal piano approvato dall'Autorità.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate dal Ministero nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato

dall'Autorità tenendo conto dei principi della presente legge, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati.

9. In ambito locale, il Ministero rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai seguenti servizi: MMDS (*microwave multipoint distribution systems*), MVDS (*multipoint video distribution systems*), LVDS (*local video distribution systems*), LMDS (*local multipoint distribution systems*). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

10. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può costituire, ai fini dell'introduzione del servizio di trasmissione radiotelevisiva digitale terrestre, una società con altri soggetti destinatari di licenze televisive e radiofoniche in ambito locale per la realizzazione e la gestione dei relativi impianti. I blocchi di programmi contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti i programmi degli altri operatori. Al fine di sviluppare il settore della televisione digitale e la produzione audiovisiva italiana ed europea, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può partecipare direttamente o tramite società controllata a società di gestione di una piattaforma per la diffusione digitale di programmi televisivi e servizi, a condizione di contribuire direttamente o indirettamente all'attività di tale piattaforma con canali televisivi la cui programmazione sia, per almeno il 50 per cento, di produzione italiana o europea.

11. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, 3, comma 10, 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero.

12. Il Ministero pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di preven-

zione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 9, sentita l'Autorità e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

13. Le licenze di cui al comma 9 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

14. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice.

15. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per la regolamentazione della radiotelevisione multimediale.

16. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

---

### **3.1000/1**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 270, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Nel corso della fase di sperimentazione ed avvio della introduzione del digitale terrestre, l'Autorità delle Comunicazioni favorisce la massima diffusione di tale tecnica di trasmissione attraverso misure che sostengano le iniziative degli operatori del settore. Il Ministero delle comunicazioni adempie ai necessari provvedimenti amministrativi. L'Autorità orienta i propri interventi secondo i seguenti principi direttivi:

a) il raggiungimento dell'obiettivo, nella sperimentazione e nella graduale diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale sulle frequenze terrestri realizzata dagli operatori aventi titolo, di almeno il 30 per cento

della popolazione italiana entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, nei successivi ventiquattro mesi, di almeno il 90 per cento della popolazione;

b) la introduzione delle misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto a) mediante il reperimento delle frequenze terrestri disponibili, per un loro utilizzo ai fini della diffusione del digitale terrestre, attraverso le seguenti iniziative: la promozione di significativi incentivi per la dismissione dell'utilizzo di frequenze analogiche da parte di titolari di concessione, licenza e autorizzazione; la utilizzazione delle frequenze terrestri analogiche individuate dai titolari di concessione, autorizzazione e licenza resi disponibili a seguito di interventi di ottimizzazione sulla copertura delle proprie reti; la utilizzazione delle frequenze terrestri non più occupate da soggetti che hanno perso, a qualsiasi titolo, lo *status* di concessionario, licenziatario o autorizzato;

c) la possibilità, per gli operatori aventi titolo per avviare la sperimentazione digitale e successivamente al 31 gennaio 2001, di acquisire aziende o rami di azienda o impianti sulla base dell'autorizzazione del Ministero, con l'esclusiva destinazione delle relative frequenze per la sperimentazione e la diffusione del digitale terrestre in deroga alle disposizioni previste dal comma 13 dell'articolo 2 della legge 650 del 1996;

d) la definizione di un titolo preferenziale ad avviare iniziative di sperimentazione nella trasmissione in tecnica digitale su frequenze terrestri, per quei soggetti titolari di concessione, autorizzazione o licenza per la trasmissione in tecnica analogica che dimostrino, sulla base di elementi presentati all'Autorità, di possedere i seguenti requisiti essenziali: la copertura di aree significative del territorio nazionale attraverso la gestione e la cura di una propria rete di impianti trasmettenti, le capacità tecnologiche di adeguare gli impianti in tempi brevi alle nuove tecniche di trasmissione in standard digitale, le dimensioni economiche tali da garantire l'effettuazione dei necessari investimenti;

e) la individuazione, al fine di sostenere gli investimenti necessari per la realizzazione dei nuovi siti di trasmissione e dei nuovi impianti sin dalla fase di avvio e sperimentazione, di misure di incentivazione fiscale per gli operatori, quali la possibile utilizzazione del canone di concessione annuale ai sensi dell'articolo 27, comma 9 lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n.488 autorizzando gli operatori, a fronte della presentazione di adeguata documentazione, ad utilizzare il corrispettivo per investimenti finalizzati alla diffusione del digitale terrestre.

**3.1000/2**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione radiotelevisiva in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale nei tempi e con le modalità stabiliti dall'Autorità con regolamento da emanarsi, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

---

**3.1000/3**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, prima delle parole: «Al fine di consentire...», premettere le seguenti parole: «Fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e previa completa attuazione del piano nazionale delle frequenze».*

---

**3.1000/4**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «frequenze terrestri» inserire: «e di preservare le attività legittimamente operanti».*

---

**3.1000/4-bis**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al primo periodo del comma 1 e al comma 2, sopprimere le parole: «in tecnica analogica» e, dopo il secondo periodo del comma 1, inserire il seguente: «Possono far parte e/o promuovere consorzi anche i soggetti titolari di autorizzazione alla diffusione di segnali digitali operanti sul mercato satellitare in chiaro e/o criptato».*

---

**3.1000/5**

FOLLONI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «trasmissioni televisive» aggiungere le seguenti: «e servizi della società dell'informazione».*

---

**3.1000/6**

RAGNO, BORNACIN, PONTONE, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «sperimentazione di trasmissioni televisive», aggiungere le seguenti: «e servizi della società di informazione».*

---

**3.1000/7**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive», aggiungere le seguenti: «e servizi della società dell'informazione».*

---

**3.1000/8**

CIMMINO

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «trasmissioni televisive», aggiungere le seguenti: «e servizi della società dell'informazione».*

---

**3.1000/9**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «trasmissioni radiotelevisive» aggiungere le seguenti parole: «e servizi della società dell'informazione».*

---

**3.1000/10**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «trasmissioni televisive» aggiungere le seguenti parole: «e servizi della società dell'informazione».*

---

**3.1000/11**

ROGNONI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «trasmissioni televisive» aggiungere le seguenti: «e servizi della società dell'informazione».*

---

**3.1000/12**

LO CURZIO

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «trasmissioni televisive» aggiungere le seguenti: «e servizi della società dell'informazione».*

---

**3.1000/13**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «, di norma bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione in tecnica analogica».*

---

**3.1000/14**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al primo periodo del comma 1, sono abrogate le parole da: «di norma nel bacino di utenza», sino alla fine del periodo.*

---

**3.1000/15**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione».*

---

**3.1000/16**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «di norma».*

---

**3.1000/17**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «bacino di utenza», sopprimere: « , o parte di esso».*

---

**3.1000/18**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «consorzi», aggiungere le seguenti: «o preventive intese contrattuali».*

---

**3.1000/19**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero definire intese».*

---

**3.1000/20**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine le emittenti richiedenti costituiscono consorzi, ovvero de-*



finiscono intese» aggiungere le seguenti: «a cui possono partecipare regioni o province autonome».

---

**3.1000/22**

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la parola: «gestione» inserire la seguente: «comune».

---

**3.1000/23**

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la parola: «diffusione» inserire la seguente: «comune».

---

**3.1000/24**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla fine del secondo periodo inserire le seguenti parole: «e dei servizi multimediali».

---

**3.1000/25**

RAGNO, BORNACIN, PONTONE, MEDURI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «Ai predetti consorzi e imprese» sino a «servizi multimediali» con le seguenti: «Ai predetti consorzi e imprese possono partecipare editori di contenuti e di prodotti e servizi multimediali».

---

**3.1000/26**

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «predetti consorzi» sopprimere le seguenti: «e intese».

---

**3.1000/27**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «possono partecipare» è inserita la seguente: «anche».*

---

**3.1000/28**

RAGNO, BORNACIN, PONTONE, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «possono partecipare editori di» aggiungere le seguenti: «contenuti e di».*

---

**3.1000/29**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «sui canali oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al successivo comma 1-bis».*

---

**3.1000/30**

ERROI, VERALDI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali oggetto della concessione, della licenza o della autorizzazione» aggiungere le seguenti: «Ai soli fini di sperimentazione di cui al presente comma, è consentito ai titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva cedere ed acquisire tra loro, dandone comunicazione al Ministero, frequenze comprese nei canali loro assegnati».*

---

**3.1000/31**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, sono abrogati il terzultimo e il penultimo periodo, dalle parole: «Nessun soggetto può irradiare» sino alle parole: «da parte di altri soggetti».*

---

**3.1000/32**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA, MUNDI, NAVA

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, sono abrogati il terzultimo e il penultimo periodo, dalle parole: «Nessun soggetto può irradiare» sino alle parole: «da parte di altri soggetti».*

---

**3.1000/33**

FOLLONI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, eliminare la frase: «nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi. La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata per la sperimentazione da parte di altri soggetti».*

---

**3.1000/34**

ERROI, VERALDI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere le parole da: «Nessun soggetto può irradiare...» fino a: «utilizzata per la sperimentazione da parte di altri soggetti».*

---

**3.1000/35**

CIMMINO

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi».*

---

**3.1000/36**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere le parole da: «Nessun soggetto può irradiare» fino a: «blocco di programmi».*

---

**3.1000/37**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere il quinto periodo.*

---

**3.1000/38**

LO CURZIO

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi».*

---

**3.1000/39**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Nessun soggetto può irradiare, in tecnica digitale, più di due terzi dei programmi irradiabili nel bacino di utenza di riferimento».*

---

**3.1000/40**

ROGNONI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire le parole: «più di un terzo» con le seguenti: «più del cinquanta per cento».*

---

**3.1000/41**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire le parole: «più di un terzo» con le seguenti: «più della metà».*

---

**3.1000/42**

ROGNONI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «sperimentazione da parte di altri soggetti» aggiungere le seguenti: «che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249».*

---

**3.1000/43**

ROGNONI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «da parte di altri soggetti» aggiungere le seguenti: «compresi quelli già operanti sul satellite e/o cavo».*

---

**3.1000/44**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, penultimo periodo, dopo le parole: «da parte di altri soggetti», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelli già presenti sul satellite e/o sul cavo».*

---

**3.1000/45**

LO CURZIO

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «da parte di altri soggetti» aggiungere le seguenti: «almeno già operanti sul satellite e/o cavo».*

---

**3.1000/46**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla fine del penultimo periodo, dopo le parole: «da parte di altri soggetti» aggiungere le seguenti: «almeno operanti già sul satellite e/o cavo».*

---

**3.1000/47**

CIMMINO

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo le parole: «da parte di altri soggetti» aggiungere le seguenti: «almeno già operanti sul satellite e/o cavo».*

---

**3.1000/48**

RAGNO, BORNACIN, PONTONE, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla fine del penultimo periodo, dopo le parole: «da parte di altri soggetti» aggiungere le seguenti: «dando priorità ai soggetti già operanti nel settore della televisione digitale via satellite e/o via cavo».*

---

**3.1000/49**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla fine del sesto periodo, aggiungere le seguenti parole: «Trascorsi sei mesi, ed in mancanza di richiedenti, la residua capacità trasmissiva viene resa disponibile a qualunque emittente ne faccia domanda».*

---

**3.1000/50**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, all'ultimo periodo, dopo le parole: «progetto radioelettrico» aggiungere le seguenti: «il progetto di attuazione e il progetto radioelettrico devono essere firmati da un ingegnere, nell'ambito delle proprie competenze, iscritte all'albo dell'ordine degli ingegneri di appartenenza e successivamente presentati».*

---

**3.1000/51**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con proprio regolamento, da adottarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore*

della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo il rilascio in via prioritaria per i soggetti già titolari di autorizzazione o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri».

---

### **3.1000/52**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con proprio regolamento, da adottarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri ai soggetti titolari di autorizzazione o concessione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva in tecnica analogica».*

---

### **3.1000/53**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con proprio regolamento, da adottarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo il rilascio in via prioritaria per i soggetti già titolari di autorizzazione o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri».*

---

### **3.1000/54**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con proprio regolamento, da adottarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo il rilascio in via prioritaria*

per i soggetti già titolari di autorizzazione o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri».

---

**3.1000/55**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, inserire le seguenti parole: «entro i successivi 30 giorni dalla presentazione dei progetti».*

---

**3.1000/56**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, aggiungere infine: «e dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

---

**3.1000/57**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, aggiungere infine: «dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dalle competenti commissioni parlamentari».*

---

**3.1000/58**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Le emittenti che dismetteranno canali e frequenze destinati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale su frequenze terrestri, dovranno ottenere canali e frequenze sostitutivi equivalenti».*

---



**3.1000/59**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 13, secondo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, dopo le parole: "n. 422" sono soppresse dalle parole: "ad eccezione dei" sino alla fine del periodo».

---

**3.1000/60**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di consentire il pluralismo operativo in vista dell'avvio dei mercati di programmi televisivi o radiofonici numerici su frequenze terrestri, alla data di entrata in vigore della presente legge le emittenti legittimamente operanti sono autorizzate alla prosecuzione delle trasmissioni fino all'applicazione del piano in tecnica numerica su frequenze terrestri».

---

**3.1000/61**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. All'interno del regolamento di cui al successivo comma 8, l'Autorità provvede a introdurre i necessari accorgimenti affinché sia consentito l'accesso alla diffusione di programmi e servizi in tecnica digitale anche a soggetti non titolari di concessione, licenza o autorizzazione per la diffusione televisiva in tecnica analogica, definendo tempi e modalità di ingresso».

---

**3.1000/62**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel corso della fase di sperimentazione ed avvio della introduzione del digitale terrestre è consentito, successivamente al 31 gennaio 2001, agli operatori aventi titolo ad avviare la sperimentazione digitale di

acquisire aziende o rami di azienda o impianti sulla base dell'autorizzazione del Ministero, con l'esclusiva destinazione delle relative frequenze per la sperimentazione e la diffusione del digitale terrestre».

*Consequentemente, sono abrogate le parole: «ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio televisivo nazionale» al comma 13 dell'articolo 2 della legge n. 650 del 1996.*

---

### **3.1000/63**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA, MUNDI, NAVA

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis È consentito, in deroga al comma 13 dell'articolo 2 della legge n. 650 del 1996, ai soggetti autorizzati ad avviare la sperimentazione digitale acquisire impianti da altri soggetti autorizzati o anche da altri titolari di concessione, autorizzazione o licenza in tecnica analogica, con l'esclusiva destinazione delle relative frequenze per la sperimentazione e la diffusione del digitale terrestre e sulla base dell'autorizzazione specifica del Ministero».

---

### **3.1000/64**

ROGNONI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica numerica su frequenze terrestri son consentiti, per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la sperimentazione in tecnica digitale».

---

### **3.1000/65**

BORNACIN

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis All'articolo 1, comma 13, secondo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, dalla legge 23 di-

cembre 1996, n. 650, dopo le parole "n. 422" sopprimere le parole: "ad eccezione dei" sino alla fine del periodo».

---

**3.1000/66**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri».

---

**3.1000/67**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «frequenze terrestri» inserire: «e di preservare le attività legittimamente operanti».*

---

**3.1000/68**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, primo periodo, sono abrogate le parole da: «di norma nel bacino d'utenza» fino alla fine del periodo.*

---

**3.1000/69**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «di norma».*

---

**3.1000/70**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «bacino di utenza» sopprimere: «, o parte di esso,».*

---

**3.1000/71**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, secondo periodo, la parola: «costituiscono» è sostituita dalle seguenti: «possono costituire».*

---

**3.1000/72**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ovvero definiscono intese,».*

---

**3.1000/73**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine le emittenti richiedenti costituiscono consorzi, ovvero definiscono intese» aggiungere: «a cui possono partecipare regioni o province autonome».*

---

**3.1000/74**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, dopo la parola: «gestione» inserire: «comune».*

---

**3.1000/75**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, alla fine del secondo periodo, sono inserite le seguenti parole: «e dei servizi».*

---

**3.1000/76**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, dopo la frase: «in banda VHF-III e in banda UHF-L» inserire la seguente: «tutelando coloro che già ne utilizzano le frequenze».*

---

**3.1000/77**

LO CURZIO

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, aggiungere, dopo la frase: «in banda VHF-III e in banda UHF-L» la seguente: «tutelando coloro che già ne utilizzano le frequenze».*

---

**3.1000/78**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, dopo le parole: «e in banda UHF-L» aggiungere: «tutelando coloro che già ne utilizzano le frequenze».*

---

**3.1000/79**

FOLLONI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, dopo le parole: «in banda VHF-III e in banda UHF-L» aggiungere le seguenti: «tutelando coloro che già ne utilizzano le frequenze».*

---

**3.1000/80**

CIMMINO

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, dopo le parole: «in banda VHF-III e in banda UHF-L» aggiungere le seguenti: «tutelando coloro che già ne utilizzano le frequenze».*

---

**3.1000/81**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, dopo le parole: «in banda VHF-III e in banda UHF-L» aggiungere le seguenti: «tenendo conto di coloro che già utilizzano le frequenze».*

---

**3.1000/82**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, è soppresso il penultimo periodo.*

---

**3.1000/83**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, è soppresso il quarto periodo.*

---

**3.1000/84**

ERROI, VERALDI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, sopprimere le parole da: «Nessun soggetto può irradiare» a: «...nel medesimo blocco di programmi».*

---

**3.1000/85**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Nessun soggetto può irradiare, in tecnica digitale, più di due terzi dei programmi irradiabili nel bacino di utenza di riferimento».*

---

**3.1000/86**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, dopo le parole: «nel medesimo blocco dei programmi» aggiungere il seguente periodo: «La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata per la sperimentazione da parte di altri soggetti. In ogni caso deve essere permessa la trasmissione di dati».*

---

**3.1000/87**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 2, all'ultimo periodo, dopo le parole: «progetto radioelettrico» aggiungere le seguenti: «il progetto di attuazione e il progetto radioelettrico devono essere firmati da un ingegnere, nell'ambito delle proprie competenze, iscritto all'albo dell'Ordine degli ingegneri di appartenenza e successivamente presentati».*

---

**3.1000/88**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, alla fine del comma 2, sono inserite le seguenti parole: «entro i successivi 30 giorni dalla presentazione dei progetti».*

---

**3.1000/89**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Con regolamento da adottarsi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità individua i servizi radio-

televisivi interattivi in tecnica digitale per i quali può essere rilasciata apposita licenza, nonché i requisiti, i termini e le modalità necessari per il rilascio della stessa».

---

**3.1000/90**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Con regolamento da adottarsi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, individua i servizi radiotelevisivi interattivi in tecnica digitale per i quali può essere rilasciata apposita licenza, nonché i requisiti, i termini e le modalità necessari per il rilascio della stessa».

---

**3.1000/91**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 3, sostituire le parole: «DAB e DVB» con le seguenti: «DAB-T e DVB-T».*

---

**3.1000/92**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, alla fine del comma 3, aggiungere le parole: «anche interattivi».*

---

**3.1000/93**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, il comma 4, è sostituito dal seguente:*

«4. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, sentito il Ministro delle comunicazioni e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce il Piano per l'introduzione del digitale terrestre sulla base dei seguenti principi direttivi:



a) la individuazione della data entro la quale tutte le trasmissioni in tecnica analogica debbono convertirsi in tecnica digitale tenuto conto della diffusione e della congrua ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale, nonché del rispetto delle fasi di cui alla lettera b) del precedente comma. Tale data non può comunque essere antecedente al 31 dicembre 2005 e successiva al 31 dicembre 2008;

b) la sospensione dell'applicazione delle misure previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, introducendo le modifiche e le deroghe funzionali alla transizione graduale e alla sperimentazione della trasmissione in digitale sulle frequenze terrestri anche in conseguenza delle necessarie e progressive trasformazioni dei siti di trasmissione per consentire il passaggio dall'analogico al digitale sulla base delle fasi definite alla lettera a) del precedente comma;

c) la individuazione della localizzazione degli impianti in tecnica digitale tenendo conto, per quanto possibile, del mantenimento degli attuali siti di trasmissione in analogico e di quelli previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, definendo gli standard tecnici di trasmissione nel rispetto degli indirizzi europei e le norme per la condivisione degli impianti, nell'osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione e per l'individuazione delle responsabilità nella diffusione dei programmi;

d) la previsione dell'obbligo di trasmissione in ogni blocco di diffusione di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi».

---

### 3.1000/94

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le trasmissioni televisive su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale in una data compresa tra il 31 dicembre 2005 e il 31 dicembre 2008, sulla base della decisione dell'Autorità che deve essere comunque operata entro il 31 dicembre 2004 tenendo conto della effettiva diffusione e ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale a quella data».*

---

**3.1000/95**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, dopo le parole: «Le trasmissioni televisive» inserire le seguenti: «dei programmi e dei connessi servizi multimediali».*

---

**3.1000/96**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, sostituire le parole: «entro l'anno 2006» con le seguenti: «entro l'anno 2010».*

---

**3.1000/97**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, è soppresso il secondo periodo, ed è aggiunto il comma 4-bis:*

*«4-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, predisporre, entro 18 mesi, con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano per l'introduzione del digitale terrestre. Tale piano individua la localizzazione degli impianti per la diffusione in tecnica digitale, tenendo conto della dislocazione degli attuali siti per la trasmissione in tecnica analogica nonché di quelli previsti dal Piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 249 del 31 luglio 1997. Le restanti misure previste dal medesimo piano sono sospese».*

---

**3.1000/98**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA, MUNDI, NAVA

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità definisce il Piano per l'introduzione del digitale terrestre con la finalità di individuare la localizzazione degli impianti in tecnica digitale tenendo conto, per quanto possibile, del mantenimento degli attuali siti di trasmissione in analogico e di quelli previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Conseguentemente, le misure previste dal Piano na-*

zionale di assegnazione delle frequenze, ai sensi del medesimo articolo della stessa legge 31 luglio 1997, n. 249, sono sospese».

---

**3.1000/99**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, sentito il Ministro delle comunicazioni e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce il Piano per l'introduzione del digitale terrestre sulla base della sospensione dell'applicazione delle misure previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la introduzione delle modifiche funzionali alla sperimentazione della trasmissione in digitale sulle frequenze terrestri con la finalità di individuare la localizzazione degli impianti di trasmissione in tecnica digitale tenendo conto, per quanto possibile, del mantenimento degli attuali siti di trasmissione in analogico e di quelli previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249».*

---

**3.1000/100**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità adotta tutte le misure idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri e predispone, sentito il Ministero per le comunicazioni, un nuovo piano di assegnazione delle frequenze accordando priorità ai soggetti titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica».*

---

**3.1000/101**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità adotta tutte le misure idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri e predispone, sentito il Mi-*

nistero per le comunicazioni, un nuovo piano di assegnazione delle frequenze».

---

### **3.1000/102**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità adotta tutte le misure idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri e, sentito il Ministero per le comunicazioni, dispone l'assegnazione delle frequenze accordando priorità ai soggetti titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica».*

---

### **3.1000/103**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, adotta tutte le misure idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri e dispone l'assegnazione delle frequenze accordando priorità ai soggetti titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica».*

---

### **3.1000/104**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità assume tutte le iniziative idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri, anche segnalando al Parlamento ed al Governo l'opportunità di adottare specifici provvedimenti normativi».*

---

**3.1000/105**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «Autorità», aggiungere le seguenti: «sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e le competenti commissioni parlamentari».*

---

**3.1000/106**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «Autorità», aggiungere le seguenti: «sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

---

**3.1000/107**

ERROI, VERALDI

*All'emendamento 3.1000, sostituire dopo la locuzione: «di seguito denominata "Autorità"», sino alla fine del comma con le seguenti parole: «redige un piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, che sostituisce il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica, la cui attuazione rimane pertanto sospesa salvo per quanto previsto in materia di realizzazione dei nuovi siti conformi alla normativa sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico».*

---

**3.1000/108**

CIMMINO

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, sostituire le parole: «di seguito denominata "Autorità"» fino alla fine del comma con le seguenti: «redige un Piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, che sostituisce il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica, la cui applicazione rimane pertanto sospesa salvo quanto previsto in materia di realizzazione dei nuovi siti conformi alla normativa sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico».*

---

**3.1000/109**

FOLLONI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, sostituire le parole: «di seguito denominata "Autorità"» fino alla fine del comma con le seguenti: «redige un Piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, che sostituisce il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica, la cui applicazione rimane pertanto sospesa salvo quanto previsto in materia di realizzazione dei nuovi siti conformi alla normativa sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico».*

---

**3.1000/110**

BORNACIN, RAGNO, PONTONE, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, dopo le parole: «di seguito denominata "Autorità"» sostituire fino alla fine del comma come segue: «redige un Piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, che sostituisce il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica, la cui applicazione rimane pertanto sospesa salvo quanto previsto in materia di realizzazione dei nuovi siti conformi alla normativa sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico».*

---

**3.1000/111**

LO CURZIO

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, dopo le parole: «di seguito denominata "Autorità"» sostituire fino alla fine del comma come segue: «redige un Piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, che sostituisce il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica, la cui applicazione rimane pertanto sospesa salvo quanto previsto in materia di realizzazione dei nuovi siti conformi alla normativa sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico».*

---

**3.1000/112**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, dopo le parole: «di seguito denominata "Autorità"» sostituire fino alla fine del comma con le seguenti: «redige un Piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, che sostituisce il piano di assegnazione delle frequenze tele-*

visive in tecnica analogica, la cui applicazione rimane pertanto sospesa salvo quanto previsto in materia di realizzazione dei nuovi siti conformi alla normativa sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico».

---

**3.1000/113**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, alla fine del secondo periodo aggiungere: «L'Autorità adotta tutte le misure idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri».*

---

**3.1000/114**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, aggiungere, in fine: «entro il 31 dicembre 2001».*

---

**3.1000/115**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, alla fine del comma 4, inserire le seguenti parole: «il piano per il digitale terrestre deve contenere le misure utili alla graduale diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale con l'obiettivo di raggiungere entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge almeno il 30 per cento della popolazione italiana e nei successivi 24 mesi, almeno il 90 per cento della popolazione italiana».*

---

**3.1000/116**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, alla fine del comma 4, sono aggiunte le parole: «, sospendendone l'attuazione delle misure relative a modifiche degli impianti in tecnica analogica al fine di orientare gli investimenti per la conversione degli impianti in tecnica numerica al fine della massima diffusione del digitale terrestre».*

---

**3.1000/117**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 4, aggiungere il comma 4-bis:*

«4-bis. Alle imprese televisive legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 122, anche se sottoposte a provvedimenti cautelari di sospensione emessi dall'autorità giudiziaria, è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva fino alla completa conversione strutturale del sistema di trasmissione da analogico a digitale».

---

**3.1000/118**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 4, aggiungere il comma 4-bis:*

«4-bis. Alle imprese televisive locali, legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, è consentita la prosecuzione dell'attività con gli impianti di diffusione e connessi collegamenti, fino all'applicazione del piano di conversione alla tecnica digitale su frequenze terrestri».

---

**3.1000/119**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 4, aggiungere il comma 4-bis:*

«4-bis. Fino alla data di adozione delle trasmissioni televisive esclusivamente in tecnica numerica, e comunque non superiore a 6 anni, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che sono stati esclusi dalle concessioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, possono proseguire l'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni con gli obblighi e i diritti previsti per concessionari».

---



**3.1000/120**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, al comma 5, aggiungere in fine le parole: «prevedendo ambiti territoriali che consentono l'irradiazione di maggior numero di programmi nazionali e locali, anche in deroga all'articolo 2, comma 6, lettera c), della predetta legge 31 luglio 1997, n. 249».*

---

**3.1000/121**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 5, introdurre il seguente:*

«5-bis. I piani di cui ai commi 4 e 5 devono prevedere di norma l'utilizzazione di reti SFN (Single Frequency Network) per la radiodiffusione in ambito nazionale e di norma l'utilizzazione di reti MFN (Multi Frequency Network) eventualmente ricodificabili in ogni singolo impianto per la radiodiffusione in ambito locale. Queste ultime reti devono comunque garantire all'emittenza radiotelevisiva locale qualità del servizio almeno identica a quella dell'emittenza radiotelevisiva nazionale».

---

**3.1000/122**

FOLLONI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 5, introdurre il seguente:*

«5-bis. I piani di cui ai commi 4 e 5 devono prevedere di norma l'utilizzazione di reti MFN (Multy Frequency Network) eventualmente ricodificabili in ogni singolo impianto per la radiodiffusione in ambito locale. Queste ultime reti devono comunque garantire all'emittenza radiotelevisiva locale qualità del servizio almeno identica a quella dell'emittenza radiotelevisiva nazionale».

---

**3.1000/123**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis Sono riconosciuti a favore delle emittenti radiofoniche *non profit* nazionali che trasmettono programmi di informazione superiore alle otto ore giornaliere, contributi finalizzati alla copertura delle spese di gestione e degli investimenti necessari a garantire il diritto di informa-

zione mediante sistemi satellitari degli italiani residenti nella comunità europea, nel continente australiano e in quello americano».

---

### **3.1000/124**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le emittenti radiofoniche nazionali *non profit* sono autorizzate ad accendere le frequenze, dove disponibili, fino al raggiungimento della quota del 60 per cento di copertura del territorio, prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 249 del 1997, e dall'articolo 1-ter della legge n. 5 del 2000. È fatto successivamente obbligo alle stesse emittenti di darne immediata notizia al Ministero per le comunicazioni, affinché attui i dovuti controlli».

---

### **3.1000/125**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. L'Autorità riserva a favore dell'emittenza radiofonica comunitaria a carattere nazionale il dieci per cento delle frequenze terrestri digitali. Considerato l'elevato contenuto culturale e sociale dell'attività non a fini di lucro, il Ministero delle comunicazioni prevede per i titolari delle attività di cui sopra la copertura dei costi di installazione e gestione dei relativi impianti».

---

### **3.1000/128**

ERROI, VERALDI

*All'emendamento 3.1000, al comma 7, sostituire le parole: «il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio nei siti individuati dal piano approvato dall'Autorità» con le seguenti: «l'accorpamento degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio».*

---

**3.1000/129**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 7, sostituire le parole: «il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio nei siti individuati dal piano approvato dall'Autorità» con le seguenti: «la modifica degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio o il trasferimento negli stessi siti individuati dal piano approvato dall'Autorità».*

---

**3.1000/130**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 7, sostituire le parole: «il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio nei siti individuati dal piano approvato dall'Autorità» con le seguenti: «la modifica degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio o il trasferimento negli stessi siti individuati dal piano approvato dall'Autorità».*

---

**3.1000/130-bis**

FOLLONI

*All'emendamento 3.1000, al comma 7, sostituire il periodo: «il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio nei siti individuati dal piano approvato dall'Autorità» con il periodo: «la modifica degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio o il trasferimento negli stessi siti individuati dal piano approvato dall'Autorità».*

---

**3.1000/131**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Contestualmente all'elaborazione del piano di cui al precedente comma 3 e sulla base delle esperienze maturate nel corso della fase di avvio e sperimentazione, l'Autorità elabora, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, un disciplinare per il rilascio delle licenze che preveda quale titolo preferenziale la diffusione di nuovi programmi e di nuovi servizi realizzati appositamente per la trasmissione gratuita e non criptata su frequenze digitali terrestri da parte dei titolari di concessione, autorizzazione e licenza in tecnica analogica e che tenga conto degli investimenti economici effettuati dagli stessi operatori nella fase di sperimentazione e

avvio. Nello stesso disciplinare dovranno essere previste le misure per garantire un significativo ruolo anche a quei soggetti attualmente non titolari di concessione, autorizzazione o licenza per le trasmissioni in tecnica analogica ma che, soprattutto con riferimento alle capacità editoriali possedute, possono fornire un contributo positivo alla diffusione del digitale terrestre sul piano dei contenuti trasmessi».

---

**3.1000/132**

CIMMINO

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sopprimere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1999, n. 249».*

---

**3.1000/133**

BORNACIN, RAGNO, PONTONE, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sopprimere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1999, n. 249».*

---

**3.1000/134**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sopprimere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249».*

---

**3.1000/135**

LO CURZIO

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sopprimere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249».*

---

**3.1000/136**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, dopo le parole: «della legge 31 luglio 1997, n. 249» sono aggiunte le seguenti parole: «, con particolare riferimento all'individuazione del periodo in cui non si applicano i limiti del predetto comma».*

---

**3.1000/137**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, dopo le parole: «piani di assegnazione delle frequenze» sopprimere: «di cui ai commi 4 e 5» e sostituirle con le seguenti: «televisive e per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale».*

---

**3.1000/138**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sostituire la parola: «adottato» con la seguente: «redatto».*

---

**3.1000/139**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, le parole da: «adottato» sino a: «con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «emanato dall'Autorità entro 24 mesi dall'approvazione della presente legge, tenendo conto dei principi della presente legge, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dell'esperienza maturata nel corso della fase di sperimentazione, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi».*

---

**3.1000/140**

CIMMINO

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, eliminare la lettera a).*

---

**3.1000/141**

BORNACIN, RAGNO, PONTONE, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sopprimere la lettera a).*

---

**3.1000/142**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, eliminare la lettera a).*

---

**3.1000/143**

LO CURZIO

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, eliminare la lettera a).*

---

**3.1000/144**

BORNACIN, RAGNO, PONTONE, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) rilasciabilità delle licenze od autorizzazioni ai consorzi tra emittenti e individuazione delle rispettive responsabilità anche in relazione alla diffusione dei dati; rilasciabilità di licenze individuali per soggetti che provvedano al trasporto di segnale ed alla irradiazione dello stesso; impossibilità per questi ultimi soggetti e per soggetti collegati o controllati dagli stessi ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile di effettuare attività di produzione e radiodiffusione di programmi e di dati».

---

**3.1000/145**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) l'individuazione delle responsabilità tra i soggetti che forniscono contenuti, i soggetti che provvedono alla diffusione e i soggetti

che svolgono entrambi i ruoli, e previsione dei regimi di concessione o licenza a seconda dei ruoli svolti».

---

**3.1000/146**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè sulla base delle esperienze maturate nel corso della fase di sperimentazione».*

---

**3.1000/147**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA, MUNDI, NAVA

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:*

*«a-bis) definizione di un titolo preferenziale per quei soggetti che diffondono nuovi programmi e nuovi servizi realizzati appositamente per la trasmissione gratuita e non criptata su frequenze digitali terrestri da parte dei titolari di concessione, autorizzazione e licenza in tecnica analogica;*

*a-ter) previsione di misure atte a garantire un significativo ruolo anche a quei soggetti attualmente non titolari di concessione, autorizzazione o licenza per le trasmissioni in tecnica analogica ma che, soprattutto con riferimento alle capacità editoriali possedute, possono fornire un contributo positivo alla diffusione del digitale terrestre sul piano dei contenuti trasmessi».*

---

**3.1000/148**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:*

*«a-bis) definizione di un titolo preferenziale per quei soggetti che diffondono nuovi programmi e nuovi servizi realizzati appositamente per la trasmissione gratuita e non criptata su frequenze digitali terrestri da parte dei titolari di concessione, autorizzazione e licenza in tecnica analogica;*

*a-ter) previsione di misure atte a garantire un significativo ruolo anche a quei soggetti attualmente non titolari di concessione, autorizza-*

zione o licenza per le trasmissioni in tecnica analogica ma che, soprattutto con riferimento alle capacità editoriali possedute, possono fornire un contributo positivo alla diffusione del digitale terrestre sul piano dei contenuti trasmessi».

---

**3.1000/149**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, lettera b), dopo le parole: «strutture di trasmissione» inserire: «nell'osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione».*

---

**3.1000/150**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sopprimere la lettera c).*

---

**3.1000/151**

FOLLONI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, alla lettera c), dopo le parole: «definizione dei compiti degli operatori» aggiungere le seguenti: «tenendo conto del mercato satellitare e del cavo».*

---

**3.1000/152**

CIMMINO

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, alla lettera c), dopo le parole: «definizione dei compiti degli operatori» aggiungere le seguenti: «tenendo conto del mercato satellitare e del cavo».*

---



**3.1000/153**

BORNACIN, RAGNO, PONTONE, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, alla lettera c), dopo le parole: «definizione dei compiti degli operatori» aggiungere le seguenti: «tenendo conto del mercato satellitare e del cavo».*

---

**3.1000/154**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, alla lettera c), dopo le parole: «definizione dei compiti degli operatori» aggiungere le seguenti: «tenendo conto del mercato satellitare e del cavo».*

---

**3.1000/155**

LO CURZIO

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, alla lettera c), dopo le parole: «definizione dei compiti degli operatori» aggiungere le seguenti: «tenendo conto del mercato satellitare e del cavo».*

---

**3.1000/156**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, alla fine della lettera c) inserire le seguenti parole: «anche considerando l'esperienza maturata nella fase di sperimentazione nonchè quelle realizzate negli altri paesi dell'Unione europea».*

---

**3.1000/157**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sopprimere la lettera d).*

---

**3.1000/158**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, lettera d), dopo le parole: «in ogni blocco di diffusione» inserire le seguenti: «, oltre ai servizi multimediali veicolati».*

---

**3.1000/159**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA, MUNDI, NAVA

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, la lettera e) è soppressa.*

---

**3.1000/160**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, la lettera e) è soppressa.*

---

**3.1000/161**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, lettera e) sono soppresse le parole da: «di diffondere il medesimo programma» sino a: «da parte dei soggetti operanti in tale ambito e».*

---

**3.1000/162**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, lettera e), sostituire le parole: «sul territorio» con le seguenti: «sull'intero territorio».*

---

**3.1000/163**

FOLLONI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, aggiungere alla lettera e) le parole: «fatta salva l'articolazione di offerte a pagamento di carattere locale».*

---

**3.1000/164**

CIMMINO

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, aggiungere alla lettera e) le parole: «fatta salva l'articolazione di offerte a pagamento di carattere locale».*

---

**3.1000/165**

BORNACIN, RAGNO, PONTONE, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, aggiungere alla lettera e) le parole: «fatta salva l'articolazione di offerte a pagamento di carattere locale».*

---

**3.1000/166**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, lettera e), aggiungere le parole: «fatte salve l'articolazione di offerta e pagamento di carattere locale».*

---

**3.1000/167**

LO CURZIO

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, aggiungere alla lettera e) le parole: «fatta salva l'articolazione di offerte a pagamento di carattere locale».*

---

**3.1000/168**

ROGNONI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, aggiungere alla lettera e) le parole: «fatta salva l'articolazione di offerte a pagamento di carattere locale, offerte avanzate da parte di emittenti locali».*

---

**3.1000/169**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, aggiungere, in fine, alla lettera e) le parole: «fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico».*

---

**3.1000/170**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:*

«f) previsione di adeguate risorse destinate alla diffusione radiotelevisiva in chiaro».

---

**3.1000/171**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:*

«f) previsione di norme relative alle emittenti radiofoniche nazionali che intendono partecipare alla sperimentazione».

---

**3.1000/172**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, aggiungere la seguente lettera:*

«f) introduzione di norme atte ad incentivare la diffusione di nuovi programmi e di nuovi servizi realizzati appositamente per la trasmissione

gratuita e non criptata su frequenze digitali terrestri al fine di favorire la massima diffusione di tale nuova tecnica trasmissiva».

---

**3.1000/173**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 9, con il seguente:*

«9. Con regolamento da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità individua i servizi radiotelevisivi interattivi in tecnica digitale per i quali può essere rilasciata apposita licenza, nonché i requisiti, i termini e le modalità necessari per il rilascio della stessa».

---

**3.1000/174**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, sopprimere le parole: «In ambito locale».*

---

**3.1000/175**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, sostituire le parole: «In ambito locale, il Ministero» con le seguenti: «L'Autorità».*

---

**3.1000/175-bis**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, sostituire le parole: «il Ministero rilascia licenze, sulla base di apposito regolamento dell'Autorità» con le seguenti: «l'Autorità può rilasciare licenze».*

---

**3.1000/176**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, dopo la parola: «Autorità» inserire le seguenti: «entro il 30 giugno 2001».*

---

**3.1000/177**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, dopo le parole: «dall'Autorità» inserire le parole: «entro 90 giorni.».*

---

**3.1000/178**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «Autorità», aggiungere le seguenti: «sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il cui parere è vincolante».*

---

**3.1000/179**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «Autorità», aggiungere le seguenti: «sentite le competenti commissioni parlamentari e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

---

**3.1000/180**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, sopprimere le parole: «attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze».*

---

**3.1000/181**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**3.1000/182**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, il comma 10, è abrogato.*

---

**3.1000/183**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, BALDASSARE LAURIA, MUNDI, NAVA

*All'emendamento 3.1000, il comma 10, è sostituito dal seguente:*

«10. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i titolari di concessione, licenza e autorizzazione radiotelevisiva in ambito nazionale possono costituire ai fini dell'introduzione del servizio di trasmissione radiotelevisiva digitale terrestre una società con altri soggetti destinatari di licenze televisive e radiofoniche in ambito locale per la realizzazione e la gestione dei relativi impianti».

---

**3.1000/184**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, il comma 10, è sostituito dal seguente:*

«10. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i titolari di concessione, licenza e autorizzazione radiotelevisiva in ambito nazionale possono costituire ai fini dell'introduzione del servizio di trasmissione radiotelevisiva digitale terrestre una società con altri soggetti destinatari di licenze televisive e radiofoniche in ambito locale per la realizzazione e la gestione dei relativi impianti».

---

**3.1000/185**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, il comma 10, è sostituito dal seguente:*

«10. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro e un blocco di diffusione di programma radiofonici in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti i programmi degli altri operatori radiotelevisivi. Il programma televisivo, o i programmi televisivi, della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo che non possono avvalersi di risorse pubblicitarie ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono essere differenziati in ambito regionale».

---

**3.1000/186**

BORNACIN

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «pubblico radiotelevisivo» sopprimere la parola: «può» ed aggiungere le seguenti: «nonchè gli altri soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva radiofonica».*

---

**3.1000/187**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «pubblico radiotelevisivo» sopprimere la parola: «può» ed aggiungere le seguenti: «nonchè gli altri soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva o radiofonica possono».*

---

**3.1000/188**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, sono abrogate le parole: «in ambito locale».*

---



**3.1000/189**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: «devono» con le seguenti: «possono non».*

---

**3.1000/190**

BORNACIN

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: «devono» con le seguenti: «possono non».*

---

**3.1000/191**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: «devono» con le seguenti: «possono non».*

---

**3.1000/192**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, alla fine del comma 11, sono inserite le seguenti parole: «sentito il parere dell'Autorità».*

---

**3.1000/193**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 11, aggiungere il comma 11-bis: «Il comma 24 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: "Il canone di concessione o il contributo per il servizio di radiodiffusione digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni se televisiva, per un periodo di dieci anni se radiofonica"».*

---

**3.1000/194**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 11, è aggiunto un nuovo comma 11-bis:*

«11-bis. Il comma 24 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: "Il canone di concessione o il contributo per il servizio di radiodiffusione digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di cinque anni, se televisiva nazionale, per un periodo di dieci anni se televisiva locale, ovvero se radiofonica"».

---

**3.1000/195**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sopprimere il comma 12.*

---

**3.1000/196**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. L'Autorità, sentito il Ministero delibera l'assegnazione delle frequenze necessarie per le trasmissioni di cui al comma 9».

---

**3.1000/197**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 12, sopprimere le parole: «su base provinciale».*

---

**3.1000/198**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 12, al primo periodo, sostituire le parole: «su base provinciale», con le seguenti: «su base comunale».*

---

**3.1000/199**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 12, sopprimere le parole: «nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche».*

---

**3.1000/200**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 12, sopprimere le parole: «nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze».*

---

**3.1000/201**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «delle norme urbanistiche» con le seguenti: «del piano regolatore generale e dei regolamenti comunali, nonché delle norme».*

---

**3.1000/202**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 12, sopprimere le parole: «, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche».*

---

**3.1000/203**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 12, dopo le parole: «onde elettromagnetiche» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle norme comunitarie».*

---

**3.1000/204**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 12, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.1000/205**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 13, dopo le parole: «sono rilasciate» aggiungere le seguenti: «dai Comitati regionali delle Comunicazioni».*

---

**3.1000/206**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 13, dopo le parole: «di utilità sociale» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 7, della legge n. 249 del 1997».*

---

**3.1000/207**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 14, primo periodo, sopprimere la parola: «necessarie».*

---

**3.1000/208**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «innovazioni necessarie», inserire le seguenti: «dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni».*

---

**3.1000/209**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 1120», con le seguenti: «dell'articolo 1108».*

---

**3.1000/210**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1120», con le seguenti: «dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento ai sensi dell'articolo 1108,».*

---

**3.1000/211**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 14, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «L'installazione dei nuovi impianti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione».*

---

**3.1000/212**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 14, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «Non è consentita l'installazione di nuovi impianti, qualora con essa venga alterato il decoro architettonico dell'edificio».*

---

**3.1000/213**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, il comma 15 è soppresso.*

---

**3.1000/214**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sopprimere il comma 15.*

---

**3.1000/215**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12), della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità informa il Parlamento ed il Governo sullo sviluppo delle convergenze e delle tecnologie nel settore delle comunicazioni».

---

**3.1000/216**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità individua misure a sostegno del settore per l'introduzione dei sistemi di ricezione audiovisivi terrestri a larga banda».

---

**3.1000/217**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 15, sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «ventiquattro mesi».*

---

**3.1000/218**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 15, sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «dodici mesi».*

---

**3.1000/219**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 15, prima delle parole: «il Forum permanente» inserire le parole: «l'Autorità sentito».*

---

**3.1000/220**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 15, sostituire le parole: «il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249» con le parole: «l'Autorità».*

---

**3.1000/221**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 15, sostituire le parole da: «tra i settori» fino all'fine del comma con le parole: «nel settore delle comunicazioni».*

---

**3.1000/222**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 15, sopprimere le parole: «finalizzato a definire una proposta all'Autorità per la regolamentazione della radiotelevisione multimediale».*

---

**3.1000/223**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 15, aggiungere il seguente periodo: «L'Autorità delibera previo parere delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali o nazionali».*

---

**3.1000/224**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 15, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'Autorità per la regolamentazione della radiotelevisione multimediale consulta le associazioni nazionali di categoria, maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali e nazionali».*

---

**3.1000/225**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA, MUNDI, NAVA

*All'emendamento 3.1000, il comma 16 è sostituito dal seguente:*

«16. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, d'intesa con il Ministero della comunicazioni, adotta i provvedimenti necessari per:

a) l'adozione di incentivi fiscali ed economici agli utenti e ai condomini per l'acquisizione o il noleggio dei decodificatori digitali individuali o collettivi, anche attraverso contributi statali, nonchè – compatibilmente con la normativa europea sulla concorrenza – l'introduzione di incentivi affinché i televisori, i videoregistratori, i decodificatori e qualunque altro apparato di ricezione televisiva consentano di ricevere le trasmissioni televisive diffuse in digitale su frequenze terrestri;

b) la predisposizione di misure normative e regolamentari atte a favorire e incentivare gli investimenti degli operatori per la realizzazione di tali nuovi programmi e servizi in esclusiva, quali l'esenzione transitoria dagli obblighi di affollamento pubblicitario per le trasmissioni in tecnica digitale nonchè, al fine di sostenere gli investimenti necessari per la realizzazione dei nuovi siti di trasmissione e dei nuovi impianti sin dalla fase di avvio e sperimentazione, la possibile utilizzazione del canone di concessione annuale ai sensi dell'articolo 27, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 autorizzando gli operatori, a fronte della presentazione di adeguata documentazione, ad utilizzare il corrispettivo per investimenti finalizzati alla diffusione del digitale terrestre.

---



**3.1000/226**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, il comma 16 è sostituito dal seguente:*

«16. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, d'intesa con il Ministero della comunicazioni, adotta i provvedimenti necessari per:

a) l'adozione di incentivi fiscali ed economici agli utenti e ai condomini per l'acquisizione o il noleggio dei decodificatori digitali individuali o collettivi, anche attraverso contributi statali, nonchè – compatibilmente con la normativa europea sulla concorrenza – l'introduzione di incentivi affinché i televisori, i videoregistratori, i decodificatori e qualunque altro apparato di ricezione televisiva consentano di ricevere le trasmissioni televisive diffuse in digitale su frequenze terrestri;

b) la predisposizione di misure normative e regolamentari atte a favorire e incentivare gli investimenti degli operatori per la realizzazione di tali nuovi programmi e servizi in esclusiva, quali l'esenzione transitoria dagli obblighi di affollamento pubblicitario per le trasmissioni in tecnica digitale nonchè, al fine di sostenere gli investimenti necessari per la realizzazione dei nuovi siti di trasmissione e dei nuovi impianti sin dalla fase di avvio e sperimentazione, la possibile utilizzazione del canone di concessione annuale ai sensi dell'articolo 27, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 autorizzando gli operatori, a fronte della presentazione di adeguata documentazione, ad utilizzare il corrispettivo per investimenti finalizzati alla diffusione del digitale terrestre.

**3.1000/227**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

**3.1000/228**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure più idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/229**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/230**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di

concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

### **3.1000/231**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

### **3.1000/232**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure più idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/233**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure più idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/234**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/235**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze

terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

### **3.1000/236**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

### **3.1000/237**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/238**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure più idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/239**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. L'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/240**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. L'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i

requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/241**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. L'Autorità promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure più idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/242**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, prima delle parole «il Ministero» inserire le seguenti: «l'Autorità, d'intesa con».*

---

**3.1000/243**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, dopo la parola: «Ministero» inserire le parole: «d'intesa con l'Autorità,».*

---

**3.1000/244**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16 dopo la parola: «Ministero» aggiungere le seguenti: «previo parere delle associazioni nazionali di ca-*

tegoria maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali o nazionali».

---

**3.1000/245**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, dopo la parola: «il Ministero» aggiungere le seguenti: «previa consultazione con le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali o nazionali».*

---

**3.1000/246**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, dopo la parola: «Ministero» inserire le parole: «d'intesa con l'Autorità e sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,».*

---

**3.1000/247**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, dopo le parole: «il Ministero adotta» aggiungere le seguenti: «in collaborazione con le regioni, mediante una conferenza annuale, adottano un protocollo d'intesa».*

---

**3.1000/248**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma per» con le seguenti: «adotta le iniziative idonee a consentire».*

---



**3.1000/249**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio fra la concessionaria pubblica e i soggetti privati titolari di concessione per la trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale che trasmettano i propri programmi almeno sull'85 per cento del territorio nazionale».*

---

**3.1000/250**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio fra la concessionaria pubblica e i soggetti privati titolari di concessione per la trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale che trasmettano i propri programmi almeno sull'80 per cento del territorio nazionale».*

---

**3.1000/251**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio fra la concessionaria pubblica e i soggetti privati titolari di concessione per la trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale che trasmettano i propri programmi almeno sul 75 per cento del territorio nazionale».*

---

**3.1000/252**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio fra la concessionaria pubblica e i soggetti privati titolari di concessione per la trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale che trasmettano i propri programmi almeno sul 70 per cento del territorio nazionale».*

---

**3.1000/253**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio al quale possano partecipare, sulla base dei criteri indicati dall'Autorità, le principali emittenti nazionali e locali».*

---

**3.1000/254**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio al quale possano partecipare le principali emittenti nazionali e locali».*

---

**3.1000/255**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio fra la concessionaria pubblica e i soggetti privati titolari di concessione per la trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale».*

---

**3.1000/256**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio».*

---

**3.1000/256-bis**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «presenta al Parlamento un piano».*

---

**3.1000/257**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, dopo la parola: «tecnologie» inserire le seguenti: «, delle apparecchiature e degli impianti».*

---

**3.1000/258**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, dopo la parola: «tecnologie» inserire le seguenti: «e degli impianti».*

---

**3.1000/259**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, dopo la parola: «trasmissione» inserire le seguenti: «e di ricezione».*

---

**3.1000/260**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sopprimere le parole «, individuando contestualmente misure a sostegno del settore».*

---

**3.1000/261**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «individuando contestualmente misure a sostegno del settore» con le seguenti: «ed individua le misure da adottare per assicurare l'adeguamento degli impianti di irradiazione e delle apparecchiature di ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale».*

---

**3.1000/262**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «individuando contestualmente misure a sostegno del settore» con le seguenti: «ed individua le misure da adottare per assicurare l'adeguamento degli impianti di irradiazione e delle apparecchiature di ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale sull'intero territorio nazionale».*

---

**3.1000/263**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «individuando contestualmente misure a sostegno del settore» con le seguenti: «ed individua le misure da adottare per assicurare la diffusione e l'adeguamento degli impianti di irradiazione e delle apparecchiature di ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale sull'intero territorio nazionale».*

---

**3.1000/264**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «individuando contestualmente misure a sostegno del settore» con le seguenti: «ed individua le misure da adottare per assicurare una congrua ed effettiva diffusione degli impianti di irradiazione e delle apparecchiature di ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale sull'intero territorio nazionale».*

---

**3.1000/265**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento all'introduzione di incentivi per la diffusione di apparati per la ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale».*

---

**3.1000/266**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche attraverso la promozione di significativi incentivi economici per la dismissione dell'utilizzo di frequenze terrestri da parte dei titolari di concessione, licenza o autorizzazione al fine di un utilizzo di queste stesse frequenze per le trasmissioni in tecnica digitale».

---

**3.1000/267**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il predetto programma deve essere sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

---

**3.1000/268**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, aggiungere il seguente periodo:* «L'Autorità individua, con delibera da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure e gli incentivi idonei per assicurare entro i termini di cui al comma 4 una congrua ed effettiva diffusione degli impianti e delle apparecchiature di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/269**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: "Al fine di dare impulso alla conversione delle reti televisive e radiofoniche secondo la tecnica numerica, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma fin quando verifichi uno sviluppo della tecnica numerica tale da consentire un'adeguata diffusione dei programmi nella stessa tecnica"».

---

**3.1000/270**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. L'effettivo sviluppo delle trasmissioni terrestri in tecnica numerica costituisce elemento essenziale per l'individuazione del termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte dell'Autorità, anche in considerazione degli investimenti effettuati per la diffusione del digitale terrestre e dei servizi realizzati da parte dei diversi soggetti. Conseguentemente, l'articolo 3, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è così modificato: "L'Autorità, in relazione all'effettivo congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo e a mezzo frequenze terrestri in tecnica digitale indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo o attraverso l'utilizzo delle frequenze terrestri in tecnica digitale"».

---

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

**381<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sui problemi attinenti al settore lattiero-caseario e seguito dello svolgimento di connessa interrogazione**

Il presidente SCIVOLETTO rammenta che in data 18 ottobre il Ministro ha svolto la propria ampia ed articolata esposizione sul tema, rispondendo contestualmente alla sua interrogazione n. 3-04014 e fornendo numerosi dati utili a meglio comprendere la situazione del settore lattiero-caseario.

Il senatore PREDÀ ripercorre il lavoro compiuto negli ultimi anni testimoniando come i Governi di centro-sinistra dell'ultima legislatura abbiano contribuito a fare chiarezza sull'annosa questione delle quote latte (anche grazie all'opera della Commissione Lecca). Ricorda che l'AIMA, con due recenti note, ha fornito i dati relativi ai periodi a partire dalla annualità 1995-1996 fino all'annualità 1998-1999, mentre nel contempo l'Unione europea ha accertato l'entità del superprelievo da corrispondersi, consentendo, a suo avviso, di poter ritenere la situazione consolidata. Nel ricordare come, nella sua esposizione introduttiva, il Ministro abbia introdotto un ulteriore elemento di analisi, costituito dal cosiddetto «latte processato» (che corrisponderebbe ad un dato diverso da quello risultante dai modelli L1, sui quali viene operata la quantificazione del superprelievo), osserva che tale eventuale differenza non dovrebbe portare, a suo avviso, ad effetti sulle multe già comminate, tenuto conto che sono state effettuate le notifiche ai produttori già soggetti alle multe stesse. Chiede pertanto un chiarimento su tale punto per evitare che si possano illudere i produttori e per non rischiare di sollevare dei problemi a livello di Unione europea con negative ripercussioni non soltanto per il settore lattiero-caseario ma anche in sede di riforma dell'OCM ortofrutta.

Il senatore CUSIMANO, rammentati i dati su produzione complessiva e superprelievo applicato relativi alle campagne dal 1995-1996 al 1999-2000, rileva come la produzione nazionale abbia costantemente superato il quantitativo globale garantito assegnato di circa 500-600 mila tonnellate annue, assicurando solo circa il 60 per cento del consumo complessivo di latte in Italia. In relazione a tali dati chiede quale sia l'intendimento del Governo al fine anche di assicurare agli agricoltori il reddito loro garantito in base ai trattati comunitari. Inoltre, ricordati i dati forniti alla Commissione nel corso dell'audizione svolta dal Presidente dell'INEA, osserva come venga importato in Italia da quattro Paesi del bacino del mediterraneo un quantitativo di agrumi all'incirca pari alla complessiva produzione nazionale nel settore, determinando così una situazione di grave crisi del comparto, che ha negative ripercussioni sull'economia delle regioni meridionali. Chiede quindi cosa il Governo intenda fare per risolvere tale grave stato di crisi del settore agrumicolo.

Il presidente SCIVOLETTO, rilevato come tale ultima questione posta dal senatore Cusimano esuli dal tema dell'odierna audizione, invita il Ministro a fornire risposta al termine dell'audizione stessa.

Il senatore SARACCO, rammentato come la relazione del Ministro abbia dato piena cognizione della situazione del settore lattiero-caseario e dell'importante lavoro svolto, chiede come siano ripartiti i compiti tra lo Stato e le regioni nel settore e a chi siano imputabili eventuali ritardi ed inadempimenti.



La senatrice THALER AUSSERHOFER dà atto dei progressi realizzati e dei risultati raggiunti per la soluzione dei problemi del settore lattiero-caseario nell'attuale legislatura e come sia registrabile una più fluida collaborazione da parte dell'AIMA-AGEA con le regioni e le province autonome. In particolare sottolinea i problemi dell'agricoltura montana, caratterizzata da notevole parcellizzazione della proprietà, ricordando l'importante ruolo svolto dal settore lattiero-caseario per l'economia delle regioni di montagna. Chiede quindi di continuare a perseguire una specifica politica per la montagna, con particolare attenzione anche alle piccole aziende ed auspica un impegno anche in sede comunitaria per una definizione della politica per la montagna. Da ultimo sollecita una riflessione sul tema della riduzione dei costi delle aziende agricole montane, ricordando l'opportunità di iniziative in tema di condivisione degli investimenti delle aziende e fornitura reciproca di servizi tra le aziende agricole.

Il presidente SCIVOLETTO, rilevato come sia emerso, anche nel corso del dibattito, recentemente promosso dalla Commissione agricoltura dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (svoltosi a Riva del Garda), il problema della mancanza di un riconoscimento giuridico formale della montagna in sede comunitaria, chiede al Ministro di valutare l'opportunità di un impegno sul tema.

Il senatore BUCCI rileva come il tema delle quote latte abbia ampiamente trovato trattazione nel corso della attuale legislatura, sia con i dibattiti a livello legislativo, sia con i lavori di indagine della Commissione Lecca (di cui è stata prorogata anche la durata), e anche tenuto conto del quadro produttivo esposto dal Ministro nella sua illustrazione introduttiva: ritiene comunque che la questione non possa ancora considerarsi conclusa alla luce dei numerosi ricorsi amministrativi e degli accertamenti ancora in corso e richiama la situazione della provincia di Lodi (ove si è registrata una correzione delle anomalie inizialmente segnalate). Chiede pertanto al Ministro una riflessione su una prospettiva di medio e lungo termine per il settore lattiero-caseario, alla luce anche dei dati, a livello europeo, che sembrano evidenziare come il settore stia passando da una situazione di sovrapproduzione strutturale ad una condizione di maggiore intensità della domanda. Alla luce di tali considerazioni, si chiede che senso abbia il mantenimento di un contingentamento produttivo e ritiene necessaria una riflessione sulla strategia dell'Unione europea per il settore.

Il senatore PIATTI, rilevato come il Ministro abbia dato atto della importanza del lavoro svolto dalla 9ª Commissione al fine di fare chiarezza nel settore, testimonia il grande senso di responsabilità dimostrato da tutti i componenti della suddetta Commissione. I numerosi interventi legislativi posti in essere negli anni passati hanno costituito degli elementi di discontinuità rispetto al quadro previgente, mettendo le regioni in grado di effettuare le verifiche prescritte, i produttori di far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti e l'AIMA di effettuare i controlli sulle nume-

rose anomalie verificatesi. Ciò ha consentito, ad esempio, la correzione della produzione comunicata per le annualità 1995-96 e 1996-97 ed una più complessiva opera di trasparenza. Nonostante ciò permangono ancora incertezze ed errori di rilevazione, che rendono necessaria una ulteriore opera di chiarificazione nell'ambito di un quadro complessivo che si va comunque progressivamente chiarendo (nonostante siano ancora in corso i contenziosi amministrativi e giudiziari). Rammenta l'ordine del giorno sull'attività dell'AIMA approvato dal Senato, la recente legge sui traccianti nel latte in polvere e gli importanti risultati ottenuti in occasione della discussione di Agenda 2000. Da ultimo, sottolinea la necessità di una attenta e puntuale applicazione delle norme comunitarie e rileva l'opportunità di rafforzare la posizione competitiva dei produttori del settore: chiede pertanto al Ministro di indicare quali ulteriori misure possano essere adottate per completare il quadro normativo del settore, in particolare con riferimento alla riforma della legge n. 468 (già approvata dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati), per aumentare la flessibilità del sistema di gestione delle quote latte. Conclusivamente, ritiene che si possa aprire un confronto con tutti, pur ritenendo opportuno ribadire la piena autonomia delle sedi politiche, parlamentari e istituzionali da qualsiasi condizionamento.

Il PRESIDENTE, intervenendo anche in sede di replica per l'interrogazione n. 3-04014, da lui presentata, per la quale si dichiara soddisfatto, chiede se sia ipotizzabile un effettivo superamento del sistema dei contingentamenti produttivi per le quote latte (e anche per altri settori produttivi), alla luce degli effetti distorsivi e del contrasto con i principi della libertà produttiva e del problema della fame nel mondo. Ritiene che la strategia finora adottata (che fa leva sulla trasparenza e sulla chiarezza in tema di pagamento delle multe da parte dei produttori) sia una strategia utile ed adeguata, da sostenere anche a livello europeo, anche attraverso un ulteriore impegno in tema di quantitativo globale garantito. Nell'esprimere apprezzamento per il lavoro di accertamento fin qui compiuto, chiede chiarimenti sulle implicazioni e sulla attuazione dell'emendamento, recentemente approvato dal Senato in sede di esame del decreto-legge n. 268 del 2000 (A.S. 4817), in materia fiscale, relativo a far decorrere, dal periodo 2000-2001, l'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati, ai sensi del Regolamento 75/268/CEE. Chiede inoltre quale sia lo stato di attuazione della legge n. 250, recentemente approvata dal Parlamento in materia di uso dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico e, alla luce della circostanza che i produttori dovranno pagare le multe, se sia ipotizzabile una rateizzazione più ampia e un piano di ristrutturazione del settore lattiero-caseario, che consenta una ampia riconversione delle aziende in difficoltà.

Dà quindi la parola al ministro Pecoraro Scanio per la replica.

Il ministro PECORARO SCANIO precisa al senatore Bianco che l'attività svolta dalle due Commissioni di indagine presiedute dal generale Lecca ha rivestito un ruolo importante e difficile, in quanto diretta a verificare una serie di situazioni, concentrandosi in particolare sulle stalle «superproduttive», piuttosto che su quelle con carenza di capi. Nel ricordare che sono ancora in corso indagini sul notevole numero di situazioni da chiarire, conviene sull'opportunità di prevedere interventi che consentano, attraverso un vero piano di ristrutturazione, alle aziende di restare sul mercato (avendo riferimento sia a quelle che si sono indebitate per l'acquisto delle quote, sia a quelle che sono chiamate a pagare il superprelievo).

Al senatore Cortiana e al senatore Preda precisa che i dati relativi agli L1 riguardano il latte lavorato nelle latterie, sottolineando che si sta allargando la verifica anche a tale categoria di operatori economici, assicurando l'impegno a fare la massima chiarezza.

Al senatore Reccia precisa di aver insediato un Comitato tecnico per l'approfondimento dei criteri per la distribuzione della quota aggiuntiva assegnata all'Italia, segnalando l'esigenza di trovare una intesa con tutti i livelli di governo interessati.

Quanto al suggerimento del senatore Murineddu di fare riferimento anche ai bollettini comunali, precisa di avere positivamente accolto tale spunto e di averlo trasmesso alle sedi competenti, ribadendo l'opportunità di favorire tutti gli incroci dei dati disponibili e ricordando la recente iniziativa del Ministero di rendere disponibili su *Internet* (nel rispetto del principio della *privacy*) i dati sulla localizzazione geografica delle anomalie. Al riguardo, nel richiamare i compiti spettanti alle regioni in materia di verifica dei dati, dà conto di un recente chiarimento trasmesso dalla Valle d'Aosta su dati di competenza regionale e ricorda la complessa opera di indagine e di accertamento ancora in corso sia sulle aziende «superproduttive», sia sulle aziende senza capi. In relazione ad un rilievo del senatore Preda, sottolinea che il Ministro non sta né con i Cobas né con le organizzazioni sindacali professionali, ma «sta con il Paese» e risponde al Parlamento, pronto ad ascoltare tutti quelli che chiedono attenzione. Precisa comunque di prestare particolare attenzione istituzionale alle confederazioni agricole a livello nazionale che, insieme alle cooperative, gli hanno trasmesso una serie di richieste, in materia di settore lattiero-caseario, fra cui quella di modifica del ruolo di sostituto di imposta (ipotesi che appare praticabile sul piano legislativo). Quanto al superamento del sistema delle quote, ricorda che occorre la collaborazione e l'intesa con gli altri Paesi in sede europea e conviene che gli obiettivi da perseguire riguardino o l'innalzamento del livello della quota produttiva o l'abbassamento dell'entità del superprelievo, posto che molti paesi, oltre l'Italia, registrano degli splafonamenti produttivi, ma riescono (tenuto conto del livello dei consumi) a fare ricorso ai premi per il latte in polvere, cosa che non è in condizione di fare l'Italia. Dichiara inoltre che occorre intervenire ristrutturando il settore degli acquirenti (in Italia circa 2.500), promuovendo le associazioni dei produttori, anche attraverso le risorse finan-

ziarie messe in campo dall'Unione europea quali incentivi. Si sofferma quindi sugli scenari che si potrebbero aprire se si potesse partire dal numero dei capi per arrivare alle quote produttive e conviene sulla opportunità di un piano di ristrutturazione, tenendo conto che occorre prendere atto dell'esistenza di un mercato delle quote, previsto dalla legislazione vigente: d'altronde le stesse confederazioni agricole e il mondo della cooperazione hanno inviato una sollecitazione al Ministro in tal senso.

Quanto all'obbligo di pagare le multe, osserva che, certo, nessuno può dire che le multe non vadano pagate, mentre diverso è il caso delle multe sospese in relazione agli accertamenti in corso e precisa che comunque le normative sulla rateizzazione dei pagamenti andranno opportunamente difese a livello europeo, come ha già personalmente provveduto a fare con il commissario Fischler. Quanto ai rapporti fra il Ministero e le regioni, è stato previsto un ruolo preciso, di carattere gestionale delle stesse regioni, e a titolo di esempio ricorda che, in relazione alla campagna produttiva 1999-2000, entro la fine di novembre, le regioni dovrebbero fornire i chiarimenti sulle circa 11 mila anomalie segnalate dall'AIMA, mentre, a tutt'oggi, risultano ancora non trattate circa 9 mila anomalie. Nel richiamare il ruolo di indirizzo, legislativo, di vigilanza e anche surrogatorio (in caso di inadempienza regionale) svolto dal MIPAF, ricorda come l'AGEA, in quanto ente pubblico, accreditato come organismo produttore, possa ora interloquire direttamente con Bruxelles.

Sulla questione della montagna, nel ricordare la particolare attenzione dedicata a tale tematica nel recente documento di programmazione agricola, alimentare e forestale, accoglie l'invito a promuovere in sede europea l'esigenza di una più chiara definizione della questione e dichiara che negli stessi piani di sviluppo rurale occorre attribuire maggiore attenzione a tale settore, convenendo sulla necessità che le quote della montagna continuino ad essere utilizzate in montagna.

Nell'auspicare che, già a partire dalla prossima campagna produttiva, si possa assicurare piena chiarezza, e, tenuto conto anche delle quote aggiuntive di cui usufruirà l'Italia, si augura che non si verifichino più sprofondamenti produttivi, precisando che si sta lavorando anche a una scheda di rilevazione magnetica che registri giornalmente il latte prodotto in stalla.

Quanto alle considerazioni del senatore Piatti, conviene sulla necessità di un confronto ad ampio raggio con tutti gli interlocutori e ritiene importante l'approvazione della legge n. 250 sull'uso dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere, come contributo alla trasparenza.

Quanto poi all'emendamento recentemente approvato dal Senato, cui ha fatto riferimento il presidente Scivoletto, precisa che secondo quanto comunicato dall'AIMA, lo slittamento dell'esatta localizzazione delle aziende citate dal periodo 1998-1999 al periodo 2000-2001, sembra comportare effetti sulla compensazione nazionale per i periodi interessati, in quanto l'attuale formulazione dell'emendamento non sembra consentire il mantenimento della «blindatura» delle compensazioni già effettuate, applicabile solo ai provvedimenti amministrativi e giurisdizionali che va-

riano le singole posizioni. Dopo aver fatto cenno alle eventuali ripercussioni che si determinerebbero, precisa che si tratta in particolare di circa 1.190 aziende per il periodo 1998-1999 e circa 780 aziende per il periodo 1999-2000, il cui prelievo (rispettivamente di 25 e 17 miliardi) potrebbe ricadere sugli altri produttori.

Quanto alla questione del latte in polvere, ricorda di avere istituito un apposito gruppo di lavoro al Ministero e che da parte dell'Unione europea non è ancora pervenuta la preannunciata contestazione. Precisa però di avere ufficializzato, in sede europea, la richiesta che tale provvedimento possa essere esteso a tutti i paesi e di aver registrato, da parte del commissario Fischler, un atteggiamento di non totale chiusura, alla luce della considerazione che potrebbero esistere profili sanitari, ricordando che, anche da parte del Portogallo, è stato sollevato un problema analogo. Infine chiede l'impegno perché si possa passare «dalla guerra alla pace del latte».

Il presidente SCIVOLETTO, nel dichiarare chiusa l'odierna procedura informativa, invita il ministro Pecoraro Scanio a fornire i chiarimenti richiesti dal senatore Cusimano in materia di ortofrutta.

#### *SU ALCUNE QUESTIONI RIGUARDANTI LA RIFORMA DELL'OCM ORTOFRUTTA*

Il ministro PECORARO SCANIO, in relazione alla questione sollevata dal senatore Cusimano in materia di agrumi, ricorda preliminarmente che il Governo italiano ha dichiarato la trattativa in corso per l'ortofrutta come materia di preminente interesse nazionale e che il Governo sta operando per raggiungere delle intese che consentano una minoranza di blocco. Nel precisare che la situazione si presenta assai difficile per il pomodoro, sottolinea che per gli agrumi si sta lavorando ad una revisione dei criteri di calcolo per la soglia produttiva italiana, che va innalzata, alla luce della modifica che si pensa di introdurre a favore del sostegno diretto al produttore: tenuto conto della difficoltà della trattativa (che forse non si chiuderà nel prossimo consiglio agricolo) precisa di avere interessato lo stesso Presidente del Consiglio Amato per un suo intervento diretto e auspica una precisa presa di posizione, anche a livello parlamentare, per sostenere la richiesta di un incremento dei fondi a disposizione dell'agricoltura da parte del bilancio comunitario.

La Commissione prende atto.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MINARDO sollecita la risposta alla sua interrogazione n. 3-04076, sull'istituzione dell'IGP del pomodoro di Pachino, in relazione alla quale il ministro PECORARO SCANIO assicura disponibilità a fornire in tempi brevi una risposta.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ*

Il PRESIDENTE avverte che l'orario di inizio della seduta di domani, già convocata alle ore 15, è anticipato alle ore 14,30 e che l'ordine del giorno è integrato con il seguito dell'audizione del Ministro per le politiche comunitarie, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'allargamento della Comunità europea, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo. Avverte altresì che la seduta di giovedì 9 novembre, già convocata alle ore 14,30, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

**473<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Fusillo.**La seduta inizia alle ore 11,20.**IN SEDE REFERENTE*

**(4835) Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000**

**- e voto regionale n. 260, ad esso attinente**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 novembre scorso.

Il senatore MANFREDI sottolinea l'esigenza di tener conto, nel corso dell'esame del provvedimento in titolo, dell'ondata alluvionale che ha nuovamente colpito nelle ultime ore il Nord del Paese, ed in particolare la Liguria.

Il senatore LASAGNA richiama l'attenzione dei senatori sui gravi danni subiti nelle ultime ore dalla Liguria e dalla Lunigiana e, in particolare, sui rischi che corre la zona di Pitelli a La Spezia.

Il presidente GIOVANELLI fa presente ai senatori Manfredi e Lasagna che nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea si potrà fare il punto sulla nuova ondata alluvionale che ha colpito il Nord del Paese.

Il relatore VELTRI si rimette al Governo sugli emendamenti 5.1 e 5.4, invita il presentatore a riformulare l'emendamento 5.2 e invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, nonché gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8 e 5.0.9. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 5.8 e riformula l'emendamento 5.10 in un nuovo testo.

Il presidente GIOVANELLI ritira l'emendamento 5.0.1.

Il senatore DONDEYNAZ riformula l'emendamento 5.2 nell'emendamento 5.0.11, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5.

Il relatore VELTRI ritira l'emendamento 5.0.10.

Il sottosegretario FUSILLO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché su quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5, esprimendo altresì parere contrario sull'emendamento 5.1, parere favorevole sull'emendamento 5.4 e rimettendosi alla Commissione sull'emendamento 5.10 (nuovo testo).

La Commissione respinge l'emendamento 5.1 ed approva l'emendamento 5.10 (nuovo testo).

Il senatore CARCARINO fa proprio e ritira l'emendamento 5.3.

Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 5.4, respinge gli emendamenti 5.5 e 5.6 – quest'ultimo identico agli emendamenti 5.7 e 5.9 – ed approva l'emendamento 5.8.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4 e 5.0.5.

Il senatore BRIGNONE invita la Commissione ad approvare l'emendamento 5.0.6 volto ad estendere i benefici previsti dal decreto-legge n. 646 del 1994 anche ai comuni delle provincie di Cuneo e Torino danneggiati dagli eventi alluvionali del 10-14 giugno scorso.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8 e 5.0.9 ed approva l'emendamento 5.0.11.

Il relatore VELTRI ritira l'emendamento 6.3, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 6.2 ed invita a ritirare gli emendamenti 6.1, 6.0.1, 6.0.3 e 6.0.9 esprimendo invece parere favorevole sugli emendamenti 6.4, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7 e 6.0.8.



Il sottosegretario FUSILLO esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione che sugli emendamenti 6.0.2, 6.0.4, 6.0.8 e 6.0.9, sui quali si rimette alla Commissione.

Il senatore MANFREDI chiede chiarimenti sull'emendamento 6.0.8.

Il senatore RONCHI riformula l'emendamento 6.2.

Il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 6.1 ed aggiunge la propria firma e quella degli altri presentatori di tale emendamento all'emendamento 6.2 (nuovo testo).

Il senatore SPECCHIA annuncia che i senatori del Gruppo Alleanza Nazionale si asterranno sull'emendamento 6.2 (nuovo testo).

Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 6.2 (nuovo testo) e 6.4.

La Commissione respinge poi l'emendamento 6.0.1.

Il senatore SPECCHIA esprime forti perplessità sull'emendamento 6.0.2 il quale, mirando a rendere possibile la trasformazione, soltanto in alcune zone del Paese, dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, è suscettibile di determinare ingiuste disparità di trattamento. Tale proposta emendativa andrebbe pertanto ritirata o riformulata, in modo da recare norme valide su tutto il territorio nazionale per le situazioni analoghe.

Il relatore VELTRI esprime apprezzamento per le argomentazioni del senatore Specchia, e fa presente che aveva predisposto un nuovo testo dell'emendamento 6.0.2, da sottoporre ai presentatori, nuovo testo sul quale peraltro ha potuto acquisire l'avviso contrario della Commissione bilancio. Pertanto, non vi sono al momento le condizioni per estendere a tutte le realtà del Paese la norma di cui all'emendamento in questione.

La Commissione approva l'emendamento 6.0.2.

L'emendamento 6.0.9 è pertanto assorbito.

Con separate votazioni la Commissione respinge l'emendamento 6.0.3 ed approva gli emendamenti 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7.

Il senatore CASTELLANI Pierluigi fa presente che l'emendamento 6.0.8 è dovuto all'esigenza di svincolare gli enti religiosi e morali dal riferimento al reddito.

L'emendamento 6.0.8 viene quindi approvato.

Il senatore CARCARINO osserva che, essendo state modificate anche disposizioni di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, occorrerà provvedere alla modifica del titolo del provvedimento.

Il relatore VELTRI assicura il senatore Carcarino che provvederà in tal senso in Assemblea, alla fine dell'esame del provvedimento. Invita poi i presentatori a riformulare gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.4 e si rimette al Governo sugli emendamenti 7.0.7 e 7.0.2, identico agli emendamenti 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 7.3, 7.0.1 e 7.0.10 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.0.8 e 7.0.9. Ritira infine l'emendamento 7.0.11, riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Il sottosegretario FUSILLO esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione che sugli emendamenti 7.2 e 7.4, sui quali si rimette alla Commissione; invita poi i presentatori degli emendamenti 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6 a riformularli in un nuovo testo che tenga conto del parere reso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il senatore DONDEYNAZ riformula l'emendamento 7.0.7, tenendo conto dell'avviso della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il relatore VELTRI ed il sottosegretario FUSILLO esprimono parere favorevole sull'emendamento 7.0.7 (nuovo testo)

Il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 7.1, che si riserva di ripresentare eventualmente in Assemblea in un testo riformulato, e riformula l'emendamento 7.2.

Il senatore FIGURELLI riformula l'emendamento 7.4 al quale aggiunge la propria firma anche il senatore Montagnino. Aggiunge quindi la propria firma all'emendamento 7.0.10 e lo ritira.

Il senatore LASAGNA suggerisce l'opportunità di riformulare l'emendamento 7.0.1, inserendovi un riferimento anche alle zone della Liguria colpite dall'ondata alluvionale delle ultime ore.

Il senatore RONCHI coglie l'occasione per invitare il rappresentante del Governo a precisare quanto prima quali siano gli intendimenti dell'Esecutivo in merito alle zone colpite dagli eventi alluvionali delle ultime ore.

Il senatore SPECCHIA annuncia che i senatori del Gruppo Alleanza Nazionale voteranno contro l'emendamento 7.2 (nuovo testo), nella considerazione che anche in questo caso occorre evitare di dar luogo ad ingiuste disparità di trattamento.

Il senatore MANFREDI invita i presentatori a ritirare l'emendamento 7.2 (nuovo testo) sottolineando come il Dipartimento della protezione civile sia oggi contraddistinto da una sovrabbondanza di incarichi amministrativi e dalla carenza di incarichi tecnici; con tale proposta emendativa si trasferirebbero alla nuova Agenzia della protezione civile le condizioni di squilibrio proprie del Dipartimento. La questione dell'organico dell'Agenzia della protezione civile dovrebbe comunque essere approfondita in un'altra sede, tenendo conto delle giuste esigenze del personale.

Il relatore VELTRI ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 7.2 (nuovo testo), nella convinzione che l'avviso della Commissione bilancio possa essere superato.

L'emendamento 7.2 (nuovo testo) viene quindi approvato.

Il senatore IULIANO ritira l'emendamento 7.3.

La Commissione approva poi l'emendamento 7.4 (nuovo testo).

Il senatore RESCAGLIO ritira l'emendamento 7.0.1.

Il senatore RIZZI insiste per la votazione dell'emendamento 7.0.2, nel testo originario, facendo presente che le modifiche ventilate dal rappresentante del Governo a tale proposta emendativa appaiono una vera e propria presa in giro per le regioni del Nord del Paese colpite dai recenti eventi alluvionali.

Il senatore CARCARINO fa proprio l'emendamento 7.0.5 e lo riformula secondo quanto suggerito dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FUSILLO si riserva di fornire, nel corso dell'esame in Assemblea, ulteriori precisazioni in merito alla scadenza da indicare alla fine del comma 3 dell'emendamento 7.0.5 (nuovo testo), in ossequio al parere della Commissione bilancio.

Il relatore VELTRI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.5 (nuovo testo).

Il senatore CARCARINO annuncia che i senatori del Gruppo Democratici di Sinistra si asterranno sull'emendamento 7.0.2, identico agli emendamenti 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.6.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 7.0.2, identico agli emendamenti 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.6.

Con separate votazioni, la Commissione approva poi gli emendamenti 7.0.5, 7.0.7 (nuovo testo), 7.0.8 e 7.0.9.

Il relatore VELTRI invita il presentatore a ritirare l'emendamento Tit. 1.

Il sottosegretario FUSILLO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento Tit. 1 viene respinto dalla Commissione.

Si passa alla votazione degli ordini del giorno, precedentemente accantonati.

Il relatore VELTRI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 1, 2 e 5 ed invita i presentatori a ritirare gli ordini del giorno nn. 3 e 4.

Il sottosegretario FUSILLO annuncia che il Governo accoglierebbe gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 5, qualora ripresentati in Assemblea. Esprime invece parere contrario sugli ordini del giorno nn. 3 e 4.

I senatori MAGGI e SPECCHIA aggiungono la propria firma all'ordine del giorno n. 3.

Con separate votazioni la Commissione approva gli ordini del giorno nn. 1 e 2 e respinge l'ordine del giorno n. 3.

Il senatore PICCIONI invita la Commissione ad approvare l'ordine del giorno n. 4 e coglie l'occasione per chiedere chiarimenti sull'emendamento 4.21 (nuovo testo), approvato dalla Commissione.

Il sottosegretario FUSILLO si riserva di fornire al senatore Piccioni i chiarimenti da lui richiesti in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il senatore CARCARINO annuncia che i senatori democratici di sinistra si asterranno sull'ordine del giorno n. 4.

Il senatore SPECCHIA annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sull'ordine del giorno n. 4.

Con separate votazioni la Commissione respinge l'ordine del giorno n. 4 ed approva l'ordine del giorno n. 5.

La Commissione conferisce quindi al relatore Veltri mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, con gli emendamenti e gli ordini del giorno approvati dalla Commissione.

Il senatore SPECCHIA chiede al Presidente di fornire chiarimenti in merito al termine ultimo per la presentazione degli emendamenti e dei subemendamenti in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il presidente GIOVANELLI fa presente che la Presidenza del Senato ha reso noto che entro le ore 18 di oggi sarà possibile presentare esclusivamente subemendamenti agli emendamenti approvati dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 13.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4835****al testo del decreto-legge****Art. 5.****5.1**

IULIANO, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, PAROLA, STANISCIÀ,  
LOMBARDI SATRIANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 4 comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare o al servizio civile per gli anni 2000 e 2001, se già incorporati ed in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto sono, a domanda, collocati in congedo anticipato. I soggetti non ancora incorporati o in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o al servizio civile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati.

**5.2**

DONDEYNAZ

*Al comma 1 dopo le parole: «regione Calabria» inserire le seguenti: «Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna».*

**5.10**

IL RELATORE

*Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole:« con oneri a carico delle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000.».*

---

**5.10 (nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole:« con oneri nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000.».*

---

**5.3**

MIGNONE, BRUNO GANERI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I soggetti interessati al servizio militare per gli anni 2000, 2001, 2002 residenti nei comuni di Basilicata, Calabria, Campania colpiti dal sisma del 1998, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, e che non sono stati ricostruite, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato».

---

**5.4**

LOMBARDI SATRIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nelle zone colpite dalle calamità naturali, le disposizioni previste dall'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 divengono efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

---

## 5.5

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Sono altresì sospesi sino al 30 aprile 2001 tutti i termini attinenti procedimento monitori, esecutivi e fallimentari, nonché l'esecutibilità di provvedimenti giudiziari di giustizia ordinaria ove risulti convenuto un soggetto residente nei comuni interessati dagli eventi calamitosi del settembre-ottobre 2000. La sospensione dei termini dovrà essere richiesta dall'interessato mediante istanza all'autorità giudiziaria competente con allegata attestazione, rilasciata dal comune interessato dall'evento calamitoso.

4-ter. Per gli enti locali dei territori colpiti dall'evento alluvionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2000 – Dipartimento protezione civile – la decadenza di cui all'articolo 134, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non opera fino al 30 giugno 2001.

4-quater. I titolari di imprese artigiane e commerciali, compresi i familiari iscritti nelle relative gestioni previdenziali, che hanno subito un danno superiore a lire 50 milioni, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziale per un periodo massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

*Sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo)».*

---

## 5.6

CECCATO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Sono altresì sospesi sino al 30 aprile 2001 tutti i termini attinenti procedimento monitori, esecutivi e fallimentari, nonché l'esecutibilità di provvedimenti giudiziari di giustizia ordinaria ove risulti convenuto un soggetto residente nei comuni interessati dagli eventi calamitosi del settembre-ottobre 2000. La sospensione dei termini dovrà essere richiesta dall'interessato mediante istanza all'autorità giudiziaria competente con allegata attestazione, rilasciata dal comune interessato dall'evento calamitoso.

4-ter. Per gli enti locali dei territori colpiti dall'evento alluvionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2000 – Dipartimento protezione civile – la decadenza di cui all'articolo 134,



comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non opera fino al 30 giugno 2001».

---

## 5.7

SILIQUNI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Sono altresì sospesi sino al 30 aprile 2001 tutti i termini attinenti procedimento monitori, esecutivi e fallimentari, nonché l'esecutibilità di provvedimenti giudiziari di giustizia ordinaria ove risulti convenuto un soggetto residente nei comuni interessati dagli eventi calamitosi del settembre-ottobre 2000. La sospensione dei termini dovrà essere richiesta dall'interessato mediante istanza all'autorità giudiziaria competente con allegata attestazione, rilasciata dal comune interessato dall'evento calamitoso.

4-ter. Per gli enti locali dei territori colpiti dall'evento alluvionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2000 – Dipartimento protezione civile – la decadenza di cui all'articolo 134, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non opera fino al 30 giugno 2001».

---

## 5.9

PREIONI, BRIGNONE, LEONI, PERUZZOTTI, COLLA PREIONI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Sono altresì sospesi sino al 30 aprile 2001 tutti i termini attinenti procedimento monitori, esecutivi e fallimentari, nonché l'esecutibilità di provvedimenti giudiziari di giustizia ordinaria ove risulti convenuto un soggetto residente nei comuni interessati dagli eventi calamitosi del settembre-ottobre 2000. La sospensione dei termini dovrà essere richiesta dall'interessato mediante istanza all'autorità giudiziaria competente con allegata attestazione, rilasciata dal comune interessato dall'evento calamitoso.

4-ter. Per gli enti locali dei territori colpiti dall'evento alluvionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2000 – Dipartimento protezione civile – la decadenza di cui all'articolo 134, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non opera fino al 30 giugno 2001».

---

**5.8**

SILIQUNI

*Sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo)».*

---

**5.0.1**

GIOVANELLI, CARCARINO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Al fine di attuare quanto disposto all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, al Dipartimento della protezione civile viene concesso il diritto di opzione, da esercitarsi entro 60 giorni. Dalla data di approvazione della presente legge, sul complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto, adibito a sede del centro polifunzionale di protezione civile, inserito con decreto interministeriale nell'elenco di immobili di proprietà di enti previdenziali pubblici da dismettere ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, ad un prezzo pari al valore a base d'asta definito dallo stesso decreto interministeriale, incrementato al 10 per cento».

---

**5.0.2**

CECCATO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure straordinarie per il personale nella gestione dell'emergenza e della messa in sicurezza)*

1. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni possono:

a) assumere anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni. A tal fine possono essere utilizzate gra-

duatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici o elenchi formulati con la collaborazione di università, enti pubblici di ricerca, ordini professionali e agenzie specializzate in ricerca e selezione del personale;

b) stipulare contratti per la fornitura di lavoro temporaneo secondo la disciplina della legge n. 196 del 1997;

c) prorogare di ulteriori tre anni i contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento delle attività ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998.

2. L'esperienza acquisita nello svolgimento dell'attività oggetto del presente decreto o in attività svolte in occasione di precedenti interventi di emergenza di protezione civile con contratti a tempo determinato può costituire:

a) requisito preferenziale per la stipula di contratti di formazione e lavoro in caso di attività inferiore a un anno;

b) titolo per la partecipazione a concorsi riservati che l'amministrazione ritenga di indire in caso di attività non inferiore a tre anni.

3. Al personale dipendente, compreso quello assunto a tempo determinato anche con contratto privatistico, impiegato a supporto in attività di protezione civile e in attività di messa in sicurezza del territorio e di ripristino danni, nonché alle unità assunte ai sensi del presente articolo, possono essere corrisposti compensi per ulteriore lavoro straordinario, in deroga alle vigenti disposizioni, nel limite di 50 ore individuali mensili.

4. Al personale dirigente e a quello in posizione organizzativa A, B e C ai sensi del nuovo ordinamento professionale, in relazione all'attività svolta e connessa agli eventi alluvionali, può essere corrisposto un compenso forfettario».

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 100 miliardi per il 2000, in lire 100 miliardi per il 2001, in lire 100 miliardi per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

---

**5.0.3**

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Misure straordinarie per il personale nella gestione dell'emergenza e della messa in sicurezza)*

1. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni possono:

*a)* assumere anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni. A tal fine possono essere utilizzate graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici o elenchi formulati con la collaborazione di università, enti pubblici di ricerca, ordini professionali e agenzie specializzate in ricerca e selezione del personale;

*b)* stipulare contratti per la fornitura di lavoro temporaneo secondo la disciplina della legge n. 196 del 1997;

*c)* prorogare di ulteriori tre anni i contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento delle attività ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, convertito nella legge n. 267 del 1998, nonché ai sensi del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito nella legge n. 61 del 1998.

2. L'esperienza acquisita nello svolgimento dell'attività oggetto del presente decreto o in attività svolte in occasione di precedenti interventi di emergenza di protezione civile con contratti a tempo determinato può costituire:

*a)* requisito preferenziale per la stipula di contratti di formazione e lavoro, anche in deroga ai limiti di età, in caso di attività inferiore a un anno;

*b)* titolo per la partecipazione a concorsi riservati che l'amministrazione ritenga di indire in caso di attività non inferiore a tre anni.

3. Al personale dipendente, compreso quello assunto a tempo determinato anche con contratto privatistico, impiegato a supporto in attività di protezione civile e in attività di messa in sicurezza del territorio e di ripristino danni, nonché alle unità assunte ai sensi del presente articolo, possono essere corrisposti compensi per ulteriore lavoro straordinario, in deroga alle vigenti disposizioni, nel limite di 50 ore individuali mensili.

4. Al personale dirigente e a quello in posizione organizzativa A, B e C ai sensi del nuovo ordinamento professionale, in relazione all'attività svolta e connessa agli eventi alluvionali, può essere corrisposto un compenso forfettario.

5. All'onere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo valutato in lire 1 miliardo per l'anno 2000, si fa fronte mediante incremento delle imposte erariali su giochi e scommesse in modo da garantire

il relativo gettito. Il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce l'entità delle variazioni di imposte. Le amministrazioni locali sono autorizzate ad assumere anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni. A tal fine possono essere utilizzate graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici elenchi formulati con la collaborazione di università, enti pubblici di ricerca, ordini professionali e agenzie specializzate in ricerca e selezione del personale».

---

#### 5.0.4

SILIQUNI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Misure straordinarie per il personale nella gestione dell'emergenza e della messa in sicurezza)*

1. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni possono:

a) assumere anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni. A tal fine possono essere utilizzate graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici o elenchi formulati con la collaborazione di università, enti pubblici di ricerca, ordini professionali e agenzie specializzate in ricerca e selezione del personale;

b) stipulare contratti per la fornitura di lavoro temporaneo secondo la disciplina della legge n. 196 del 1997;

c) prorogare di ulteriori tre anni i contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento delle attività ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998.

2. L'esperienza acquisita nello svolgimento dell'attività oggetto del presente decreto o in attività svolte in occasione di precedenti interventi di emergenza di protezione civile con contratti a tempo determinato può costituire:

a) requisito preferenziale per la stipula di contratti di formazione e lavoro in caso di attività inferiore a un anno;

b) titolo per la partecipazione a concorsi riservati che l'amministrazione ritenga di indire in caso di attività non inferiore a tre anni.

3. Al personale dipendente, compreso quello assunto a tempo determinato anche con contratto privatistico, impiegato a supporto in attività di protezione civile e in attività di messa in sicurezza del territorio e di

ripristino danni, nonché alle unità assunte ai sensi del presente articolo, possono essere corrisposti compensi per ulteriore lavoro straordinario, in deroga alle vigenti disposizioni, nel limite di 50 ore individuali mensili.

4. Al personale dirigente e a quello in posizione organizzativa A, B e C ai sensi del nuovo ordinamento professionale, in relazione all'attività svolta e connessa agli eventi alluvionali, può essere corrisposto un compenso forfettario.

5. All'onere complessivo per gli interventi di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

---

### 5.0.5

BRIGNONE, PREIONI, PERUZZOTTI, LEONI, COLLA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure straordinarie per il personale nella gestione dell'emergenza e della messa in sicurezza)*

1. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni possono:

a) assumere anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni. A tal fine possono essere utilizzate graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici o elenchi formulati con la collaborazione di università, enti pubblici di ricerca, ordini professionali e agenzie specializzate in ricerca e selezione del personale;

b) stipulare contratti per la fornitura di lavoro temporaneo secondo la disciplina della legge n. 196 del 1997;

c) prorogare di ulteriori tre anni i contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento delle attività ai sensi del decreto legge n. 180 del 1998.

2. L'esperienza acquisita nello svolgimento dell'attività oggetto del presente decreto o in attività svolte in occasione di precedenti interventi di emergenza di protezione civile con contratti a tempo determinato può costituire:

a) requisito preferenziale per la stipula di contratti di formazione e lavoro in caso di attività inferiore a un anno;

b) titolo per la partecipazione a concorsi riservati che l'amministrazione ritenga di indire in caso di attività non inferiore a tre anni.

3. Al personale dipendente, compreso quello assunto a tempo determinato anche con contratto privatistico, impiegato a supporto in attività di protezione civile e in attività di messa in sicurezza del territorio e di ripristino danni, nonché alle unità assunte ai sensi del presente articolo, possono essere corrisposti compensi per ulteriore lavoro straordinario, in deroga alle vigenti disposizioni, nel limite di 50 ore individuali mensili.

4. Al personale dirigente e a quello in posizione organizzativa A, B e C ai sensi del nuovo ordinamento professionale, in relazione all'attività svolta e connessa agli eventi alluvionali, può essere corrisposto un compenso forfettario».

---

### 5.0.6

BRIGNONE, PERUZZOTTI, LEONI, COLLA, PREIONI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. I benefici previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono estesi ai comuni danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di giugno e di ottobre 2000».

---

### 5.0.7

BRIGNONE, LEONI, PERUZZOTTI, COLLA, PREIONI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994 la regione Piemonte può concedere ai proprietari contribuiti al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, pre-

senti per l'anno 1999 sui capitoli di bilancio dei comuni interessati, e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza dai 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire l'onere della demolizione a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquistate al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi».

---

### 5.0.8

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA, CARCARINO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Interventi urgenti a favore delle zone delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997)*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di ricostruzione post-terremoto, il personale assunto con incarico a tempo determinato per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 e alla lettera a), comma 3, dell'articolo 15 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998 n. 61, può essere assunto a tempo indeterminato, previa selezione pubblica, secondo le norme ordinamentali dei singoli enti.

2. Le regioni, previa intesa con gli enti locali, stabiliscono i criteri per assicurare la mobilità tra enti del personale da assumere, in relazione alle disponibilità di organico esistenti in ciascuno di essi.

3. Le regioni e gli enti locali possono utilizzare le disponibilità derivanti dalle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito in legge 30 marzo 1998 n. 61, come modificato dall'articolo 3, comma 3-*octies*, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226».

---



**5.0.9**

BRIGNONE, COLLA, PREIONI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Interventi urgenti a favore della provincia di Cuneo danneggiata dalle calamità idrogeologiche di giugno e ottobre 2000)*

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 5, ai titolari delle imprese industriali, agricole, artigianali, commerciali, di servizi turistico alberghiere, danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nella provincia di Cuneo nei mesi di giugno e ottobre 2000 è concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di lire 300 milioni, per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle proprie attività. Il medesimo contributo è concesso alle medesime categorie di imprese della provincia di Cuneo situate in zone ad alto rischio idrogeologico, anche se non direttamente interessate dagli eventi alluvionali di cui al precedente periodo, per rilocalizzare in condizioni di sicurezza le proprie attività.

2. Al fine di consentire la riduzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori della provincia di Cuneo, in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di giugno e di ottobre 2000, è concesso alla provincia di Cuneo un contributo di lire 15 miliardi per l'anno 2000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 5».

**5.0.10**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e, limitatamente al primo periodo, 4 dell'articolo 5, si applicano anche ai soggetti residenti nei comuni delle regioni Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto danneggiati dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000».

**5.0.11**

DONDEYNAZ, RIZZI, MANFREDI, BRIGNONE, LASAGNA

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e, limitatamente al primo periodo, 4 dell'articolo 5, si applicano anche ai soggetti residenti nei comuni delle regioni Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto danneggiati dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000».

---

**Art. 6.****6.1**

IULIANO, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, PAROLA, STANISCIÀ, LOMBARDI SATRIANI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 180 del 1998 è prorogata per un periodo di due anni».

---

**6.2**

RONCHI, BORTOLOTTO

*Al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a due anni» con le seguenti: «non superiore a quattro anni, scelti anche tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche o delle società per azioni a capitale interamente pubblico».*

---

**6.2 (nuovo testo)**

RONCHI, BORTOLOTTO, IULIANO, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, PAROLA, STANISCIÀ, LOMBARDI SATRIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a due anni» con le seguenti: «non superiore a quattro anni».*

---

**6.3**

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«3. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998, così come convertito nella legge n. 267 del 1998 aggiungere "nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato pubblicato il progetto di piano stralcio, il termine è fissato al 31 gennaio 2001"».

4. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono prorogati di due anni».

---

**6.4**

RONCHI, BORTOLOTTO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. I dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attività relative all'assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso delle Amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali, sono acquisite e rese disponibili a tutte le Amministrazioni, a cura del Ministero dell'ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli *standard* definiti nell'ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato d'intesa con la conferenza Stato-Regioni».

---

**6.0.1**

VEGAS, PICCIONI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1  
e successive modificazioni)*

1. All'articolo 1, comma 4-ter dopo le parole: "obiettivo 1" sono inserite le seguenti: "È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto legge n. 547 del 23 settembre 1994, convertito con modificazioni con la legge n. 644 del 22 novembre 1994"».

---

**6.0.2**

CARPINELLI, FERRANTE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61, sono autorizzate, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale come sopra assunto, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente norma, gli enti di cui al comma 1 provvederanno mediante utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 14, comma 14 della legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, proroghe ed integrazioni, fin quando disponibili».

---

**6.0.3**

MASCIONI, CAPALDI, DE GUIDI, FERRANTE, CARPINELLI, CASTELLANI, CAPONI, CALVI, SEMENZATO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. I termini previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, già prorogati dall'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, aggiorna conseguentemente i termini previsti dal decreto ministeriale 28 settembre 1998, n. 499 già aggiornati dall'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno del 31 maggio 1999, n. 2991.

3. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui contratti dalle regioni Umbria e Marche ai sensi del comma 8 dell'articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61».

---

**6.0.4**

MASCIONI, CAPALDI, DE GUIDI, FERRANTE, CARPINELLI, CASTELLANI, CAPONI, CALVI, SEMENZATO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a) i presidenti-funzionari delegati possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti sulla contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle Regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione Europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale"».

**6.0.5**

MASCIONI, CAPALDI, DE GUIDI, FERRANTE, CARPINELLI, CASTELLANI, CAPONI, CALVI, SEMENZATO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge 61 del 1998, e come successivamente modificato con l'articolo 3, comma 3-decies, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, le parole "1998, 1999 e 2000" e le parole "31 dicembre 2000" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "1998, 1999, 2000, 2001" e "31 dicembre 2001"».

**6.0.6**

MASCIONI, CAPALDI, DE GUIDI, FERRANTE, CARPINELLI, CASTELLANI, CAPONI, CALVI, SEMENZATO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, al comma 6, dopo le parole: "si sostituiscono ai proprietari" sono aggiunte le seguenti: "e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti";

b) all'articolo 4, dopo il comma 7-bis, è aggiunto infine il seguente:

"7-bis1) In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 7-bis e al comma 6 dell'articolo 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario *ad acta*"».

---

**6.0.7**

MASCIONI, CAPALDI, DE GUIDI, FERRANTE, CARPINELLI, CASTELLANI, CAPONI, CALVI, SEMENZATO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 2, comma 3, lettera e), ultimo periodo dopo le parole: "anche le opere" sono aggiunte le seguenti: "per il recupero funzionale degli edifici, nonché quelle"».

---

**6.0.8**

MASCIONI, CAPALDI, DE GUIDI, FERRANTE, CARPINELLI, CASTELLANI, CAPONI, CALVI, SEMENZATO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 4, dopo il comma 5, aggiungere il seguente "5-1) Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è fissato nella misura del 50 per cento del costo sopradetto, indipendentemente dal reddito dichiarato"».

---

**6.0.9**

MASCIONI, CAPALDI, DE GUIDI, FERRANTE, CASTELLANI, CAPONI, CALVI, SEMENZATO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 14, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente "14-1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, il periodo massimo di tre anni previsto per le assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato di cui al comma 14 può essere prorogato di ulteriori tre anni. Rimane altresì confermata la possibilità di utilizzare le disponibilità derivanti dalle risorse di cui all'articolo in titolo"».

---

**Art. 7.****7.1**

IULIANO, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, PAROLA, STANISCIÀ, LOMBARDI SATRIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «del personale e».*

---

**7.2**

IULIANO, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, PAROLA, STANISCI  
LOMBARDI SATRIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'Agenzia di protezione civile di cui al capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'avvio del proprio funzionamento provvede, nell'ambito delle disponibilità di organico e con onere a carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale di cui al comma 1, previa verifica dell'attività svolta nell'ambito del Dipartimento della protezione civile. Il personale di cui al presente comma mantiene i diritti di natura giuridica ed economica antecedentemente maturati».

---

**7.2 (nuovo testo)**

IULIANO, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, PAROLA, STANISCI  
LOMBARDI SATRIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'Agenzia di Protezione civile di cui al capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'avvio del proprio funzionamento provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti che si renderanno disponibili nella pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale di cui al comma 1, previa selezione».

---

**7.3**

IULIANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato di diritto privato rinnovabili con il personale di cui all'articolo 4, dell'ordinanza 5 maggio 1998, n. 2786 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, fino ad un massimo di 25 unità. Al relativo onere, valutato in 1.100 milioni all'anno, a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la Protezione civile».

---



**7.4**

FIGURELLI, SCIVOLETTO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo *ex Italter* e *Sirap* e da lavori socialmente utili già formati dall'Agenzia nazionale di protezione civile, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433, articolo 1».

---

**7.4 (nuovo testo)**

FIGURELLI, SCIVOLETTO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo *ex Italter* e *Sirap* e con lavoratori socialmente utili già formati dal Dipartimento di protezione civile, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433, articolo 1».

---

**7.0.1**

RESCAGLIO, MONTICONE

*Dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:*

**«Art. 7-bis.**

1. In favore delle regioni Calabria, Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000 si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito in legge 16 febbraio 1995, n. 35. Il tasso di interesse previsto per le imprese beneficiarie dei finanziamenti dall'articolo 2,

comma 4 della predetta legge è modificato con decreto del Ministro del tesoro in relazione al più favorevole andamento dei tassi di interessi intervenuto nell'ultimo quinquennio.

**Art. 7-ter.**

1. Nel titolo del decreto-legge 12 ottobre 2000 le parole "della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni Calabria, Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Veneto"».

**7.0.2**

MANFREDI, PICCIONI, VEGAS, RIZZI, LASAGNA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del nord-Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione)*

1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'articolo 23, comma 6-*quinqüies*, del decreto legge 31 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A., ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2 della medesima legge 16 febbraio 1995, n. 35, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

3. Per le attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'ar-

titolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione del fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito Centrale S.p.A.

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-*quinquies*, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, ricomprenderà un periodo massimo di preammortamento di 3 anni a decorrere dalla data della prima erogazione.

5. Nei limiti delle risorse assegnate, i finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo articolo 4-*quinquies*, nei limiti delle risorse assegnate, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di due miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere rassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione

è posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni».

---

### 7.0.3

BRIGNONE, PREIONI, LEONI, PERUZZOTTI, COLLA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del nord-Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione)*

1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'articolo 23, comma 6-*quinquies*, del decreto legge 31 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A., ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2 della medesima legge 16 febbraio 1995, n. 35, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

3. Per le attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modi-

fiche ed integrazioni, la gestione del fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito Centrale S.p.A.

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-*quinquies*, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, ricomprenderà un periodo massimo di preammortamento di 3 anni a decorrere dalla data della prima erogazione.

5. Nei limiti delle risorse assegnate, i finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo articolo 4-*quinquies*, nei limiti delle risorse assegnate, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di due miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere rassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni».

#### 7.0.4

##### SILIQUNI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del nord-Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione)*

1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'articolo 23, comma 6-*quinquies*, del decreto legge 31 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A., ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2 della medesima legge 16 febbraio 1995, n. 35, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

3. Per le attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione del fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 28 del decreto

legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito Centrale S.p.A.

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-*quinquies*, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, ricomprenderà un periodo massimo di preammortamento di 3 anni a decorrere dalla data della prima erogazione.

5. Nei limiti delle risorse assegnate, i finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo articolo 4-*quinquies*, nei limiti delle risorse assegnate, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contribuiti al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di due miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere rassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle

risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni».

---

### 7.0.5

CECCATO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del nord-Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonchè per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione)*

1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'articolo 23, comma 6-*quinquies*, del decreto legge 31 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A., ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2 della medesima legge 16 febbraio 1995, n. 35, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

3. Per le attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione del fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla



legge 23 dicembre 1966, n. 1142 resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito Centrale S.p.A.

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-*quinquies*, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, ricomprenderà un periodo massimo di preammortamento di 3 anni a decorrere dalla data della prima erogazione.

5. Nei limiti delle risorse assegnate, i finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo articolo 4-*quinquies*, nei limiti delle risorse assegnate, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contribuiti al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di due miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere rassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*

del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni».

---

**7.0.5** (nuovo testo)

CECCATO, CARCARINO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del nord-Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione)*

1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'articolo 23, comma 6-*quinquies*, del decreto legge 31 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A., ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale S.p.A. di cui all'articolo 2 comma 1 della medesima legge 16 febbraio 1995, n. 35, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

3. Fino alla completa attuazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 26 maggio 2000 e comunque entro il 31 dicembre 2002, per le attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione del fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge

18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito Centrale S.p.A., che svolge le funzioni di concessione in garanzia di cui al presente comma mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite.

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-*quinquies*, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, ricomprenderà un periodo massimo di preammortamento di 3 anni a decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti delle residue disponibilità.

5. Nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo articolo 4-*quinquies*, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di due miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere rassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione

è posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni».

---

### 7.0.6

ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del nord-Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione)*

1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'articolo 23, comma 6-*quinquies*, del decreto legge 31 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A., ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 2 della medesima legge 16 febbraio 1995, n. 35, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

3. Per le attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modi-

fiche ed integrazioni, la gestione del fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito Centrale S.p.A.

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-*quinquies*, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, ricomprenderà un periodo massimo di preammortamento di 3 anni a decorrere dalla data della prima erogazione.

5. Nei limiti delle risorse assegnate, i finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo articolo 4-*quinquies*, nei limiti delle risorse assegnate, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di due miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale per essere rassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni».

---

### **7.0.7**

DONDEYNAZ

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Proroga termini)*

1. Il termine previsto dall'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è sostituito dal seguente: "31 agosto 2001".

2. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.

3. È prorogata di tre mesi la scadenza prevista all'articolo 2, comma 7, del bando di gara per la realizzazione di interventi sperimentali di edilizia sovvenzionata inseriti nell'ambito dei programmi di recupero urbano denominati "contratti di quartiere", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1998, n. 24».

---

### **7.0.7 (nuovo testo)**

DONDEYNAZ

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Proroga termini)*

1. È prorogata di tre mesi la scadenza prevista all'articolo 2, comma 7, del bando di gara per la realizzazione di interventi sperimentali di edilizia sovvenzionata inseriti nell'ambito dei programmi di recupero urbano

denominati "contratti di quartiere", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1998, n. 24».

---

### 7.0.8

DONDEYNAZ

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-ter.**

*(Valle d'Aosta)*

1. L'attuazione della presente legge avviene nel rispetto delle competenze previste dallo statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta e relative norme di attuazione e dell'articolo 16 della legge n. 222 del 24 febbraio 1992».

---

### 7.0.9

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140)*

1. Ai fini della definizione dei procedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziatasi sotto il vigore e ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n. 579 e della legge 28 dicembre 1995, n. 459, le domande introduttive dei rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi».

---

**7.0.10**

MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni)*

1. All'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3 dopo le parole: ", dalla legge 25 settembre 1996, n. 496", aggiungere le seguenti: "nonché per le funzioni previste dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,";

*b)* dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Per la finalità e le procedure previste dal comma 3 del presente articolo e dal primo periodo del comma 14 dell'articolo 14, possono essere utilizzati, nel limite del 4 per cento, i fondi assegnati alla regione siciliana di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni, per un ulteriore periodo di tre anni, rinnovabile"».

**7.0.11**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito nel mese di settembre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorità per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilità sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile.

2. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilità di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3081 del 12 settembre 2000».



## **Titolo**

### **Tit. 1**

PIANETTA

*Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «della regione Calabria», con le seguenti: «delle regioni Calabria e Valle d'Aosta».*

---

**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia di infanzia**

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

**84ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
MAZZUCA POGGIOLINI

*La seduta inizia alle ore 13,40*

*IN SEDE REFERENTE*

*(2967) SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori*

*(2888) SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori*

*(1829) FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici*

*(3345) Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici*

*(3620) LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile*

*(3866) MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 novembre 2000.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che la relatrice, senatrice DANIELE GALDI, deve esprimere il proprio parere sui subemendamenti all'articolo 2 così come riformulato con l'emendamento 2.13 (nuovo testo), a partire dal subemendamento 2.13/9.

La relatrice, senatrice DANIELE GALDI esprime parere contrario ai subemendamenti 2.13/9 e 2.13/10. Si rimette alla Commissione per quanto riguarda i subemendamenti 2.13/11, la cui formulazione considera poco incisiva, in quanto si stabilisce che le istituzioni scolastiche «possono» av-

valersi dei servizi di psicologia scolastica nonché per i subemendamenti 2.13/12 e 2.13/13.

Posti in votazione, non risultano approvati i subemendamenti 2.13/9 e 2.13/10.

Sul subemendamento 2.13/11, interviene la senatrice SALVATO che ritiene preferibile la formulazione della relatrice Daniele Galdi che salva-guarda comunque le esigenze di autonomia delle istituzioni scolastiche. Preannuncia quindi voto contrario al subemendamento del senatore Asciutti.

Ugualmente contrario si dichiara il senatore FASSONE che ritiene tale formulazione eccessivamente ambigua.

Posto ai voti, non risulta approvato il subemendamento 2.13/11. Ugualmente non approvati sono i subemendamenti 2.13/12 e 2.13/13.

La Commissione conviene quindi di accantonare il subemendamento 2.13/tit.1.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 2.13 (nuovo testo) della relatrice Daniele Galdi, con le modifiche apportate.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti all'articolo 3 come riformulato dalla relatrice, senatrice Daniele Galdi, con l'emenda-mento 3.12.

La senatrice SCOPELLITI illustra i subemendamenti 3.12/1 e 3.12/6, soppressivi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3. Fa inoltre presente che è im-minente l'inizio della seduta della Commissione bicamerale per l'infanzia e che sarebbe pertanto opportuno evitare anche in futuro la concomitanza di tali sedute.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI assicura alla senatrice Sco-pelliti che è stata sua cura prendere gli opportuni collegamenti con la pre-sidenza della Commissione bicamerale per l'infanzia per evitare inoppor-tune coincidenze d'orario e che, proprio a tal fine, si è rinunciato a con-vocare la seduta di domani. Fa quindi propri e dà per illustrati i subemen-damenti 3.12/2, 3.12/3, 3.12/4, 3.12/5, 3.12/7, 3.12/9 e 3.12/10.

Il senatore STIFFONI illustra quindi il subemendamento 3.12/8.

La relatrice, senatrice DANIELE GALDI illustra il subemendamento 3.12/11, che ha lo scopo di statuire che gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono effettuati di norma con il consenso dei genitori, ma che ci sono dei casi di violenze familiari, in cui il servizio di psicologia scolastica deve operare prescindendo da tale consenso. Peraltro ribadisce che tale garanzia è già presente nel codice deontologico degli psicologi. Esprime quindi parere contrario ai subemendamenti 3.12/1, 3.12/3, 3.12/6, 3.12/7 e 3.12/8. Si dichiara ugualmente contraria al subemendamento 3.12/9, pur comprendendo la *ratio* che lo ispira, e invita i presentatori a formulare un ordine del giorno in tal senso per l'Aula. Esprime parere ugualmente contrario sul subemendamento 3.12/10, in quanto ritiene inopportuno l'intervento del tribunale dei minori nei semplici casi di disagio dell'alunno. Esprime invece parere favorevole ai subemendamenti 3.12/2, 3.12/4 e 3.12/5.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 3.12/1 che non risulta approvato.

Risulta invece approvato il subemendamento 3.12/2, dopo che la Presidente MAZZUCA POGGIOLINI ha accolto il suggerimento del senatore Fassone di riformularlo nel senso di sostituire all'espressione «operare in continuità» quella di «operare in collegamento».

Non risulta invece approvato l'emendamento 3.12/3. Sono invece approvati i subemendamenti 3.12/4 e 3.12/5. Posti ai voti non sono approvati i subemendamenti 3.12/6, 3.12/7, 3.12/8, 3.12/9 e 3.12/10.

Sul subemendamento 3.12/11 interviene il senatore FASSONE, che riterrebbe opportuno individuare il soggetto responsabile degli interventi di consulenza agli alunni, effettuati senza il consenso dei genitori. Su tale questione si apre un dibattito in cui prendono la parola la senatrice BRUNO GANERI (che ritiene più utile mantenere la formulazione proposta dalla relatrice), il senatore STIFFONI (che teme un'eccessiva arbitrarietà lasciata alla valutazione dello psicologo), il senatore RESCAGLIO (che ritiene opportuna la formulazione della relatrice, sottolineando come comunque lo psicologo dovrà confrontare le proprie valutazioni con quelle del consiglio di classe) la senatrice SALVATO (che sottolinea come l'80 % delle violenze avviene proprio nell'ambito familiare e che bisogna offrire ai bambini in difficoltà validi strumenti di aiuto), il senatore PINGGERA (che valuta preferibile individuare motivazioni concrete per discostarsi dalle regole stabilite), la presidente MAZZUCA POGGIOLINI (che riterrebbe opportuno individuare un soggetto responsabile per l'eccezionalità dell'intervento) e i senatori CAMERINI e LO CURZIO (che dichiarano di condividere le valutazioni del senatore Rescaglio).

La relatrice, senatrice DANIELE GALDI, precisa che gli interventi di consulenza agli alunni effettuati senza il consenso dei genitori ricadono naturalmente nella sfera di autonomia e di responsabilità propria del servizio di psicologia scolastica.

Posto ai voti, risulta approvato il subemendamento 3.12/11. Ugualmente approvato è l'emendamento 3.12 della relatrice, senatrice Daniele Galdi, nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6.

La senatrice SALVATO illustra l'emendamento 6.3, tendente a stabilire che il Ministro della pubblica istruzione organizza una sperimentazione della durata di tre anni scolastici, interessante almeno ogni regione o provincia autonoma. Illustra altresì l'emendamento 6.33, ritenendo sufficiente nella composizione del comitato tecnico-scientifico la presenza dei rappresentanti dell'Ordine degli psicologi, e l'emendamento 6.47.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI fa quindi propri e dà per illustrati gli emendamenti 6.10, 6.11, 6.16, 6.18, 6.24, 6.25, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.35, 6.36, 6.37, 6.39, 6.40, 6.41, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46 e 6.48.

La relatrice, senatrice DANIELE GALDI esprime quindi parere favorevole e aggiunge la propria firma all'emendamento 6.18 della senatrice Castellani, soppressivo del comma 2 dell'articolo 6, ritenendo inopportuno introdurre il riferimento a rapporti di lavoro di durata triennale per l'attuazione della sperimentazione. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 6.3. Si dichiara invece contraria agli emendamenti 6.10, 6.11 e 6.16. Per quanto riguarda l'emendamento 6.24 della senatrice Castellani che riformula il comma 3 dell'articolo 6, ritiene di poterne accogliere l'impianto complessivo, pur ritenendo necessarie alcune modifiche. Fa quindi proprio tale emendamento e ne propone una nuova formulazione (6.24 nuovo testo). In particolare, ritiene che debbano essere introdotti nel comitato tecnico-scientifico due psicologi designati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, mentre sia sufficiente prevedere in rappresentanza del ministro della pubblica istruzione, due dirigenti scolastici, due docenti e un dirigente. Per quanto riguarda la presenza delle associazioni familiari maggiormente rappresentative non ritiene congrua la loro collocazione all'interno di un comitato di natura squisitamente tecnico-scientifica. Concorde la senatrice SALVATO, sottolineando altresì la difficoltà di stabilire quali associazioni familiari possano considerarsi maggiormente rappresentative. Il senatore RESCAGLIO ritiene invece utile mantenere la presenza di tali organismi. Condivide tali valutazioni la presidente MAZZUCA POGGIOLINI che invita a recuperare almeno un rappresentante dei genitori nell'ambito del comitato, per evitare che si sviluppino inopportuni conflitti ideologici; prospetta altresì la possibilità che la

votazione di tale emendamento sia rinviata ad altra seduta, dopo i necessari approfondimenti.

La relatrice, senatrice DANIELE GALDI fa presente la necessità di procedere con urgenza all'approvazione del provvedimento, considerato l'imminente inizio della sessione di bilancio.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.17, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.26, 6.34, 6.38 e 6.42.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 6.3. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 6.10 e 6.11.

Posto ai voti non risulta approvato l'emendamento 6.16.  
È invece approvato l'emendamento 6.18.

Ugualmente approvato è l'emendamento 6.24 (nuovo testo), con l'astensione della presidente Mazzuca Poggiolini e del senatore Rescaglio.

Conseguentemente risulta preclusa la votazione degli emendamenti 6.25, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.35, 6.36, 6.37, 6.39, 6.40, 6.41, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47 e 6.48.

La relatrice, senatrice DANIELE GALDI presenta quindi un emendamento sostitutivo dei commi 4 e 5 della proposta di testo unificato da ella predisposta (6.74). In essa si statuisce che il comitato tecnico-scientifico avvia la sperimentazione verificandone andamento e risultati. Al termine del triennio di sperimentazione è indetta una conferenza nazionale, i cui esiti costituiranno oggetto di una relazione alla competenti Commissioni parlamentari per l'espressione di un parere. Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti relativi ai commi 4 e 5 dell'articolo 6.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 6.51, 6.53, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.61, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72 e 6.73. Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 6.52 che ritiene necessario per salvaguardare le competenze delle regioni in proposito.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.49, 6.50, 6.54, 6.55, 6.60, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67 e 6.68.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 6.74 della relatrice, senatrice Daniele Galdi. Conseguentemente risulta preclusa la votazione

di tutti i restanti emendamenti all'articolo 6. Risulta quindi approvato l'articolo 6 nel suo complesso, con le modifiche apportate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2967, 2888, 1829, 3345, 3620 E 3866**

**Art. 2**

**2.13 (nuovo testo)**

DANIELE GALDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**Art. 2.**

*(Criteri per l'organizzazione dei servizi di psicologia scolastica e per i loro interventi)*

1. Le Regioni provvedono ad istituire i servizi di psicologia scolastica e ne disciplinano l'organizzazione, prevedendo espressamente che essi possano ricorrere all'opera di centri specializzati o di singoli professionisti, ove necessario mediante apposite convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente, nonché di docenti psicologi delle scuole di ogni ordine e grado iscritti all'ordine che ne facciano richiesta, al fine di far fronte con continuità a tutte le esigenze rilevate.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, avvalendosi dei servizi di psicologia scolastica predispongono i progetti di intervento basandoli sulla valutazione complessiva dei problemi rilevati, con il contributo di specialisti di diversa formazione professionale.

---

**2.13/7**

STIFFONI

*All'emendamento 2.13, al comma 1, in fine, sostituire la parola: «rilevate» con la seguente: «segnalata».*

---



**2.13/8**

STIFFONI

*All'emendamento 2.13, al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «dall'amministrazione stessa ovvero segnalate dagli istituti scolastici o da genitori di minore in età scolare».*

---

**2.13/11**

ASCIUTTI

*All'emendamento 2.13, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sperimentazione, possono avvalersi dei servizi di psicologia scolastica per predisporre progetti di intervento basandoli sulla valutazione complessiva dei problemi rilevanti, con il contributo di specialisti anche di diversa formazione professionale».

---

**2.13/12**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*All'emendamento 2.13, sostituire la parola: «predispongono» con le parole: «possono predisporre».*

---

**2.13/13**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*All'emendamento 2.13, al comma 2, dopo le parole: «problemi rilevati», aggiungere dopo la virgola, la parola: «anche».*

---

**2.13/Tit. 1.**

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE

*Il titolo: «Criteri per l'organizzazione dei servizi di psicologia scolastica e per i loro interventi» è sostituito con il seguente: «Criteri per l'utilizzo delle figure titolari».*

**Art. 3****3.12**

DANIELE GALDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**Art. 3.**

*(compiti ed attività del servizio di psicologia scolastica)*

1. È compito del Servizio di Psicologia Scolastica:

a) curare il rapporto con gli altri servizi territoriali, fatte salve le rispettive competenze.

b) redigere relazioni sulle esigenze individuate e sugli interventi attuati e curare la raccolta e il mantenimento di specifica documentazione sugli interventi effettuati.

2. Le attività svolte dal Servizio di Psicologia Scolastica comprendono:

a) attività di consulenza e sostegno ai docenti, agli alunni e ai loro genitori sia in forma collegiale che individuale;

b) partecipazione alla progettazione ed alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche che riguardano l'organizzazione del Servizio scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici;

c) promozione di attività di formazione per gli operatori scolastici;

d) attività di orientamento e collegamento per e con i genitori finalizzata alla promozione e al coordinamento delle attività di orientamento scolastico e professionale, promozione di studi sui fenomeni di abbandono e insuccesso scolastico, promozione di un clima collaborativo all'interno della scuola, e fra la scuola e la famiglia.

**3.12/1**

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE

*All'emendamento 3.12, sopprimere il comma 1.***3.12/.6**

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE

*All'emendamento 3.12, sopprimere il comma 2.***3.12/2**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*All'emendamento 3.12, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «curare il rapporto», con le seguenti: «operare in continuità».***3.12/3**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*All'emendamento 3.12, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «fatte salve le rispettive competenze», con le seguenti: «in una logica di raccordo ed integrazione tra le diverse competenze professionali».***3.12/4**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*All'emendamento 3.12, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «specificata documentazione», sopprimere la seguente: «scritta».***3.12/5**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*All'emendamento 3.12, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sugli interventi effettuati», aggiungere le seguenti: «e sui risultati raggiunti».*

**3.12/7**

ASCIUTTI

*All'emendamento 3.12, al comma 2 sopprimere le lettere a), b), e c).*

---

**3.12/8**

STIFFONI

*All'emendamento 3.12, al comma 2, lettera a) in fine aggiungere le seguenti parole: «, su espressa richiesta degli stessi.*

---

**3.12/11**

DANIELE GALDI

*All'emendamento 3.12, al comma 2 dell'articolo 3, lettera a) aggiungere alla fine della frase il seguente periodo: «Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono effettuati di norma con il consenso dei genitori».*

---

**3.12/10**

CASTELLANI Carla,, MONTELEONE, PELLICINI

*All'emendamento 3.12, alla fine del periodo aggiungere la frase: «e su espressa richiesta degli stessi; in caso di manifesto disagio di un alunno, ove i genitori rifiutino l'intervento, il dirigente scolastico segnala il caso al tribunale dei minori».*

---

**3.12/9**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*All'emendamento 3.12, in fine aggiungere il seguente periodo: «l'intervento deve essere volto a mettere a disposizione dei genitori e dei docenti conoscenza ed informazioni che li pongono in grado di esercitare in modo consapevole e compiuto la loro funzione educativa. Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono effettuati si norma con il consenso dei genitori. Gli interventi di consulenza collettiva si effettuano su richiesta e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola».*

---

**Art. 6.****6.1**

SCOPELLITI, ASCIUTTI, PIANETTA, MAGGIORE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

SCOPELLITI, ASCIUTTI, PIANETTA, MAGGIORE

*Sopprimere il comma 1.*

---

**6.3**

SALVATO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Ministro della pubblica istruzione organizza una sperimentazione della durata di tre anni scolastici, seguenti la data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione del servizio di psicologia scolastica, interessante almeno ogni regione o provincia autonoma».

---

**6.4**

ASCIUTTI

*Al comma 1 sostituire le parole: «I Ministri degli affari sociali, della sanità e della pubblica istruzione promuovono» con le seguenti: «Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro degli affari sociali e con il Ministro della pubblica istruzione promuove».*

---

**6.5**

ASCIUTTI

*Al comma 1 sostituire le parole: «I Ministri degli affari sociali, della sanità e della pubblica istruzione promuovono» con le seguenti: «Il Mini-*

stro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione promuove».

---

## 6.6

ASCIUTTI

*Al comma 1 sostituire le parole: «I Ministri degli affari sociali, della sanità e della pubblica istruzione promuovono» con le seguenti: «Il Ministro degli affari sociali di concerto con il Ministro della pubblica istruzione promuove».*

---

## 6.7

ASCIUTTI

*Al comma 1 sostituire le parole: «I Ministri degli affari sociali, della sanità e della pubblica istruzione promuovono» con le seguenti: «Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari sociali promuove».*

---

## 6.8

ASCIUTTI

*Al comma 1 sostituire le parole: «I Ministri degli affari sociali, della sanità e della pubblica istruzione promuovono» con le seguenti: «Il Ministro degli affari sociali di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro della sanità promuove».*

---

## 6.9

ASCIUTTI

*Al comma 1 sostituire le parole: «I Ministri degli affari sociali, della sanità e della pubblica istruzione promuovono» con le seguenti: «Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari sociali e con il Ministro della sanità promuove».*

---

**6.10**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 1 dopo le parole: «affari sociali» sopprimere le parole: «della sanità».*

---

**6.11**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 1 sostituire le parole: «dei servizi» con le parole: «del servizio».*

---

**6.12**

SCOPELLITI, ASCIUTTI, PIANETTA, MAGGIORE

*Al comma 1 le parole: «tre anni» sono sostituite con le seguenti: «sette anni».*

---

**6.13**

SCOPELLITI, ASCIUTTI, PIANETTA, MAGGIORE

*Al comma 1 le parole: «tre anni» sono sostituite con le seguenti: «sei anni».*

---

**6.14**

SCOPELLITI, ASCIUTTI, PIANETTA, MAGGIORE

*Al comma 1 le parole: «tre anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».*

---

**6.15**

SCOPELLITI, ASCIUTTI, PIANETTA, MAGGIORE

*Al comma 1 le parole: «tre anni» sono sostituite con le seguenti: «quattro anni».*

---

**6.16**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito della Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, vengono individuati i criteri e le modalità di attuazione della sperimentazione».

---

**6.17**

SCOPELLITI, ASCIUTTI, PIANETTA, MAGGIORE

*Sopprimere il comma 2.***6.18**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Sopprimere il comma 2.***6.19**

ASCIUTTI

*Al comma 2, le parole: «di tale» sono sostituire dalla seguente: «della».*

---

**6.20**

ASCIUTTI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «di durata triennale, rinnovabili fino alla completa attuazione della presente legge».*

---



**6.21**

SCOPELLITI, ASCIUTTI, PIANETTA, MAGGIORE

*Al comma 2, le parole: «di durata triennale» sono sostituite con le seguenti: «annuali non rinnovabili».*

---

**6.22**

SCOPELLITI, ASCIUTTI, PIANETTA, MAGGIORE

*Al comma 2, le parole: «di durata triennale» sono sostituite con le seguenti: «annuali rinnovabili».*

---

**6.23**

SCOPELLITI, ASCIUTTI, PIANETTA, MAGGIORE

*Il comma 3, è soppresso.*

---

**6.24**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Per la sperimentazione di cui al comma 1 è istituito un comitato tecnico-scientifico composto:

da due professori universitari uno di psicologia ed uno di pedagogia, con comprovate competenze in campo psico-socio educativo designati dalla consulta dei presidi delle rispettive facoltà;

da due psicologi designati dalle associazioni scientifiche accreditate nel campo psico-socio-educativo;

da quattro delegati degli Ordini degli psicologi regionali, designati dal Consiglio nazionale dell'ordine, tra coloro che hanno maturato esperienza nel campo psico-socio-educativo e che siano rappresentativi delle aree nord, centro, sud ed isole del Paese;

da quattro dirigenti scolastici designati dal Ministro della pubblica istruzione, che siano rappresentativi delle aree nord, centro, sud ed isole del Paese;

da quattro rappresentanti designati dalle associazioni famigliari maggiormente rappresentative e che siano espressione delle aree nord, centro, sud ed isole del Paese;

da due dirigenti dei Ministri competenti di cui al comma 1».

---

**6.24** (nuovo testo)

DANIELE GALDI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per la sperimentazione di cui al comma 1 è istituito un comitato tecnico-scientifico composto da due professori universitari uno di psicologia ed uno di pedagogia, con comprovate competenze in campo psico-socio-educativo designati dalla consulta dei presidi delle rispettive facoltà, da due psicologi designati dal Consiglio Nazionale dell'ordine degli Psicologi, da due psicologi designati dalle associazioni scientifiche accreditate nel campo psico-socio-educativo, da quattro delegati degli Ordini degli Psicologi Regionali, designati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, tra coloro che hanno maturato esperienza nel campo psico-socio-educativo e che siano rappresentativi delle aree nord, centro, sud ed isole del Paese, da due dirigenti scolastici, da due docenti, da un dirigente designati dal Ministro della Pubblica Istruzione».

**6.25**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, dopo la parola: «comitato» inserire la parola: «tecnico».*

---

**6.26**

SCOPELLITI, ASCIUTTI, PIANETTA, MAGGIORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «due professori universitari» con le seguenti: «tre professori universitari».*

---

**6.27**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, dopo le parole: «professori universitari» inserire la parola: «uno».*

---

**6.28**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, dopo le parole: «di psicologia» inserire le parole: «ed uno di pedagogia».*

---

**6.29**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, dopo le parole: «di psicologia con» inserire la parola: «comprovate».*

---

**6.30**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, dopo la parola: «competenze» abolire le parole: «di ricerca».*

---

**6.31**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, dopo le parole: «dei presidi delle» inserire la parola: «rispettive».*

---

**6.32**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, dopo le parole: «delle facoltà» abolire le parole: «di psicologia».*

---

**6.33**

SALVATO

*Al comma 3, terzo rigo, sopprimere la frase: «... da uno psicologo designato da ciascuna delle associazioni scientifiche interessate».*

---

**6.34**

SCOPELLITI, ASCIUTTI, PIANETTA, MAGGIORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «uno psicologo» con le seguenti: «due psicologi».*

---

**6.35**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «da uno psicologo designato» con le seguenti: «da due psicologi designati».*

---

**6.36**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, dopo le parole: «psicologo designato» abolire le seguenti: «da ciascuna».*

---

**6.37**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, sostituire la parola: «interessate» con le seguenti: «accreditate nel campo psico-socio-educativo».*

---

**6.38**

SCOPELLITI, ASCIUTTI, PIANETTA, MAGGIORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «quattro delegati» con le seguenti: «due delegati».*

---

**6.39**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, sostituire la parola: «scelti» con la seguente: «designati».*

---

**6.40**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «della prevenzione del disagio giovanile» con le seguenti: «psico-socio-educativo».*

---

**6.41**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «per quanto possibile».*

---

**6.42**

ASCIUTTI

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e isole del Paese».*

---

**6.43**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «da uno psicologo designato dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi».*

---

**6.44**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «da un professore universitario di pedagogia».*

---

**6.45**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «da due dirigenti scolastici e da un docente scelti dal Ministro della pubblica istruzione» con le seguenti: «da quattro dirigenti scolastici designati dal Ministro della pubblica istruzione, che siano rappresentativi delle aree nord, centro, sud ed isole del Paese».*

---

**6.46**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, dopo le parole: «Pubblica Istruzione» inserire la seguente frase: «e da quattro rappresentanti designati dalle associazioni familiari maggiormente rappresentative e che siano espressione delle aree nord, centro, sud ed isole del Paese».*

---

**6.47**

SALVATO

*Al comma 3, al penultimo rigo, sostituire la frase: «...da tre dirigenti dei Ministeri di cui al comma 1» con la seguente: «da un dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione».*

---

**6.48**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «da tre dirigenti dei Ministeri» con le seguenti: «da due dirigenti dei Ministeri».*

---

**6.74**

DANIELE GALDI

*Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:*

«4. Il comitato tecnico-scientifico avvia la sperimentazione, ne verifica l'andamento e ne valuta i risultati. Al termine del triennio di sperimentazione è indetta dal Ministero della Pubblica Istruzione una Conferenza Nazionale per la valutazione dei risultati e per i conseguenti provvedimenti. Gli esiti della sperimentazione e le valutazioni emerse nella conferenza Nazionale costituiscono oggetto di una relazione alla competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del conseguente parere.

---

**6.49**

SCOPELLITI, ASCIUTTI, PIANETTA, MAGGIORE

*Sopprimere il comma 4.*

---

**6.50**

ASCIUTTI

*Al comma 4, la parola: «3» è sostituita con la seguente: «precedente».*

---

**6.51**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Sopprimere la lettera a) del comma 4.*

---

**6.52**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) proporre alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e le attività da affidare al servizio di psicologia scolastica nella fase della sperimentazione».

---

**6.53**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) definire organicamente i compiti e le attività del servizio di psicologia scolastica previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della presente legge».

---

**6.54**

ASCIUTTI

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) definire in dettaglio le funzioni spettanti ai servizi di psicologia scolastica».

---

**6.55**

ASCIUTTI

*Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) definire le attività di competenza del servizio di psicologia scolastica».

---

**6.56**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 4, lettera b), aggiungere alla fine la seguente frase: «documentando dati e risultati».*

---

**6.57**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

---

**6.58**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «verificare e valutare» con la seguente: «documentare».*

---

**6.59**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 4, aggiungere la lettera e):*

«e) redigere una relazione conclusiva della sperimentazione triennale sulla base dei dati e dei risultati».

---



**6.60**

SCOPELLITI, ASCIUTTI, PIANETTA, MAGGIORE

*Sopprimere il comma 5.*  

---

**6.61**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Sopprimere il comma 5.*  

---

**6.62**

ASCIUTTI

*Al comma 5 le parole: «del triennio» sono sostituite con le seguenti: «dei primi 18 mesi» e conseguentemente sopprimere le parole: «sulla base della relazione conclusiva redatta dal comitato scientifico».*  

---

**6.63**

ASCIUTTI

*Al comma 5 le parole: «del triennio» sono sostituite con le seguenti: «dei primi 20 mesi» e conseguentemente sopprimere le parole: «sulla base della relazione conclusiva redatta dal comitato scientifico».*  

---

**6.64**

ASCIUTTI

*Al comma 5 le parole: «del triennio» sono sostituite con le seguenti: «dei primi 24 mesi» e conseguentemente sopprimere le parole: «sulla base della relazione conclusiva redatta dal comitato scientifico».*  

---

**6.65**

ASCIUTTI

*Al comma 5 sostituire le parole: «dai Ministri di cui al comma 1» con le seguenti: «dal Ministro della pubblica istruzione».*

---

**6.66**

ASCIUTTI

*Al comma 5 sostituire le parole: «dai Ministri di cui al comma 1» con le seguenti: «dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari sociali».*

---

**6.67**

ASCIUTTI

*Al comma 5 sostituire le parole: «dai Ministri di cui al comma 1» con le seguenti: «dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità».*

---

**6.68**

ASCIUTTI

*Al comma 5 sostituire le parole: «dai Ministri di cui al comma 1» con le seguenti: «dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari sociali e con il Ministro della sanità».*

---

**6.69**

DE LUCA Athos

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di apportare tutte le opportune modifiche o integrazioni necessarie ad assicurare il proseguimento del servizio di psicologia scolastica».*

---

**6.70**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Riformulare il comma 6:*

«Le competenti Commissioni parlamentari sulla base della relazione conclusiva redatta dal comitato tecnico scientifico alla fine del triennio sperimentale, valutano gli esiti della sperimentazione ed i risultati ottenuti. Le Commissioni adottano, entro sessanta giorni dalla trasmissione della relazione, una deliberazione contenente la valutazione degli esiti della sperimentazione, eventuali norme correttive e, se del caso, indirizzi per l'istituzione del servizio di psicologia scolastica su tutto il territorio nazionale».

---

**6.71**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 6, sostituire le parole: «emerse nella conferenza nazionale» con le parole: «dei risultati ottenuti».*

---

**6.72**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 6, sostituire le parole: «delle iniziative» con le parole: «degli esiti della sperimentazione».*

---

**6.73**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*Al comma 6, aggiungere dopo le parole: «delle iniziative» con le parole: «eventuali norme correttive e se del caso».*

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA*

**Sull'ordine dei lavori**

Il Presidente Mario PEPE propone, consentendovi la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di esaminare preliminarmente il decreto-legge n. 268 del 2000, per passare quindi al testo unificato elaborato dalla Commissione giustizia della Camera in materia di tratta di persone, ed infine al decreto-legge recante misure per i settori dell'autotrasporto e della pesca.

**(DL 268/00) Misure urgenti in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e di accise**

**(C. 7395 Governo, approvato dal Senato)**

(Parere alla VI Commissione della Camera)

*(Esame e conclusione – parere favorevole)*

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Giovanni BRUNALE (DS-U) riferisce che il decreto-legge n. 268 del 2000 è essenzialmente diretto a una riduzione della pressione fiscale in coerenza con l'impegno, assunto dal Governo con la finanziaria 2000, di restituire ai contribuenti l'eventuale maggior gettito che fosse derivato dalla lotta all'evasione fiscale. Al riguardo ricorda che in effetti, in sede di assestamento del bilancio per il corrente esercizio finanziario, sono state previste rilevanti correzioni in positivo delle entrate.

L'elemento portante del provvedimento viene così ad essere costituito dall'articolo 1 che modifica ai fini Irpef il primo scaglione di reddito (a

cui si applica l'aliquota del 18,5 per cento), portandolo da 15 a 20 milioni di lire, e aumenta le detrazioni d'imposta per redditi di lavoro, dipendente, autonomo o d'impresa minore. Il decreto-legge contiene anche ulteriori misure di carattere tributario in materia di accise (articoli da 2 a 6), nonché disposizioni in tema di concessioni di esercizio delle lotterie (articolo 7) e di quote latte (articolo 8). A tali disposizioni altre se ne sono aggiunte nel corso dell'esame da parte del Senato, fra le quali quella che prevede un *bonus* fiscale di 200.000 lire per i titolari di redditi pensionistici che non superino il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e che, quindi, non potevano usufruire dell'agevolazione consistente nell'aumento della detrazione minima imponibile dai 9 ai 12 milioni di lire.

Dopo aver illustrato l'articolato, si sofferma sulle disposizioni che appaiono rilevanti per quanto concerne le competenze della Commissione. Anzitutto l'articolo 1, comma 5, dispone la riduzione dell'acconto dell'Irap dal 98 al 95 per cento, prevedendo corrispondenti misure compensative a favore delle regioni, la cui adozione è demandata a un successivo decreto del Ministro del tesoro. In secondo luogo l'articolo 8 interviene sulle procedure di corresponsione delle multe dovute dagli allevatori che producono latte in eccedenza rispetto alle quote loro assegnate e sulla localizzazione delle imprese site in comuni parzialmente svantaggiati. Poiché non vi sono rilievi da muovere al riguardo, propone in conclusione che la Commissione esprima parere favorevole.

Il senatore Giuseppe TURINI (AN), nel dichiarare la propria astensione, fa rilevare che le misure contenute nel decreto-legge sono certamente necessarie ma insufficienti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Antonio PIZZINATO (DS), la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

#### **Tratta di persone**

(Testo unificato C. 5350, C. 5839 e C. 5881)

(Parere alla II Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato dei progetti di legge in titolo.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, sottolineato preliminarmente come desti sgomento affrontare nell'anno 2000 un argomento, quello della schiavitù, che si crederebbe proprio di tempi assai remoti, riferisce che il testo su cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi deriva dall'unificazione di tre progetti di legge, uno dei quali presentato nel marzo dello scorso anno dal I Governo D'Alema, allo scopo

di predisporre adeguati strumenti normativi per la repressione di un fenomeno (quello della tratta di donne e minori per fini di sfruttamento sessuale) che genera un fortissimo allarme sociale e rispetto al quale si susseguono le iniziative sia a livello europeo che a livello ONU: a questo riguardo ricorda che nella prossima Conferenza di Palermo sul crimine transnazionale si prevede un protocollo specifico sul traffico di persone. L'intervento si rende necessario perché l'attuale sistema di disposizioni penali volte a perseguire i delitti contro la personalità individuale non appare adeguato a reprimere i fenomeni di cui si tratta, soprattutto per la non puntuale definizione delle fattispecie incriminatrici.

L'articolo 1 del testo in esame sostituisce l'attuale articolo 600 del codice penale, configurando il reato di riduzione in schiavitù e servitù ed elevando l'entità della pena a una misura compresa fra otto e venti anni. Inoltre si definiscono le due fattispecie della schiavitù e della servitù.

L'articolo 2 introduce il reato di traffico di persone, che consiste nel comportamento di chi, con violenza, minaccia o inganno, lede la libertà di movimento di una o più persone con il dolo specifico di sottoporla a lavoro forzato, a sfruttamento di prestazioni sessuali o a una condizione di servitù. La pena è la reclusione da otto a venti anni, aggravata nel caso in cui la vittima sia un minore. Nel medesimo articolo 2 si introduce poi la figura dell'associazione per delinquere per il traffico di persone.

In ordine all'articolo 4, che sopprime gli attuali reati di tratta e alienazione o acquisto di schiavi, il relatore esprime forti perplessità non apparendo chiara la ragione dell'abolizione di una fattispecie incriminatrice specifica per comportamenti gravemente lesivi della personalità umana. Osserva quindi che il testo in esame, attenendo soltanto a profili penali, non contiene disposizioni di rilievo per le competenze della Commissione, disposizioni che peraltro erano invece nelle proposte abbinate C. 5350 e C. 5881. In particolare, gli articoli 9, 10 e 11 della proposta di legge C. 5350 attribuiscono alle regioni compiti di prevenzione e reinserimento, l'istituzione di unità di ascolto fisse o itineranti, presso ogni area a rischio, nonché di «case di fuga», ossia luoghi dove le vittime della tratta possono essere adeguatamente tutelate. La proposta di legge C. 5881 prevede che tutti gli organismi istituzionalmente interessati al fenomeno della tratta di esseri umani devono provvedere alla istituzione di appositi corsi di formazione e aggiornamento (materia di competenza anche regionale) dedicati alle problematiche della tratta delle donne, nonché l'istituzione di un Fondo per le vittime della tratta di esseri umani, finanziato con i beni confiscati agli autori dei reati e finalizzato alla riduzione del danno subito dalle vittime della tratta di esseri umani ed al loro reinserimento sociale. Trattandosi di interventi di politica sociale rilevanti per il sistema delle autonomie, che è competente in materia di assistenza sociale, si prevede che il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determini le modalità relative all'accesso al Fondo da parte di enti ed organizzazioni di volontariato. In ordine all'opportunità di prevedere misure e in-

terventi specifici da parte degli enti territoriali, sul tipo di quelli delineati dalle proposte di legge abbinata al disegno di legge governativo, si riserva di compiere un approfondimento anche in relazione alla potenziale applicazione degli strumenti di cui alla recente legge sull'assistenza per intervenire sui fenomeni di cui si tratta.

Il Presidente Mario PEPE, per approfondire le questioni poste dalla relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per domani, mercoledì 8 novembre alle ore 14.

La Commissione concorda.

**(DL 265/00) Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca**

**(C. 7401 Governo, approvato dal Senato)**

(Parere alle Commissioni riunite IX e XIII della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore f.f.*, riferisce che il decreto-legge n. 265 del 2000 contiene anzitutto agevolazioni di tipo fiscale a favore delle imprese di autotrasporto per fronteggiare, limitatamente al periodo 1° settembre-31 dicembre 2000, l'aumento del prezzo dei carburanti dovuto all'incremento del costo del petrolio. In sostanza si prevede (articolo 1) una riduzione dell'accisa pari a 100 lire per ogni litro di gasolio per autotrazione; dell'agevolazione fruiscono anche gli enti e le imprese pubbliche che svolgono servizi di trasporto locale, ivi compresi i trasporti a fune (ma solo nell'ultimo trimestre dell'anno), le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, nonché i titolari di licenze per la conduzione di auto pubbliche di piazza (taxi). Le modalità per ottenere il beneficio sono definite nell'articolo 2, che prevede la presentazione di un'apposita dichiarazione da parte degli imprenditori interessati. L'articolo 3 istituisce presso il Ministero dei trasporti un fondo di 330 miliardi per l'anno 2000, finalizzato a finanziare gli oneri del provvedimento. Gli articoli 4 e 5 recano invece interventi diretti a rimediare ai danni che l'attività di pesca ha subito per i fenomeni delle mucillagini, prevedendo apposite misure sociali di accompagnamento.

Non essendovi rilievi da muovere, propone che la Commissione deliberi di esprimere parere favorevole.

Il senatore Giuseppe TURINI (AN) dichiara voto favorevole, mettendo in evidenza il ruolo che il gruppo di Alleanza nazionale ha svolto al Senato per ottenere una riduzione del costo dei carburanti impiegati nei settori dell'agricoltura e della pesca.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS) dichiara voto favorevole e sottolinea l'esigenza di approvare con urgenza il provvedimento, tenuto conto dell'incidenza negativa che l'aumento dei prezzi dei carburanti ha determinato sul trattamento economico dei lavoratori.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,35.



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

*Presidenza del Presidente*  
Mario LANDOLFI

*Interviene il Direttore generale della Rai, dott. Pierluigi Celli.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Audizione del Direttore generale della Rai.**

(Svolgimento dell'audizione e rinvio)

La Commissione inizia l'audizione in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che l'audizione di oggi verterà prevalentemente, come contenuto, sul tema dei lavoratori precari della Rai, e delle ultime vicende che hanno interessato la sede Rai di Gerusalemme.

Il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, rappresenta l'opportunità che nell'audizione si faccia prioritariamente riferimento alla conduzione della trasmissione «il raggio verde», andata in

onda venerdì 3 novembre scorso, in un clima di estrema scorrettezza nei confronti della forza politica cui appartiene.

Il senatore Luigi PERUZZOTTI (LFNP), parimenti intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni della collega e chiede che vengano presi provvedimenti in proposito.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ritiene si possa lasciare al direttore generale della RAI la scelta se trattare immediatamente l'argomento, ovvero farvi riferimento nella seduta di domani (nella quale è previsto il seguito dell'audizione), dopo avere acquisito ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Mario BORGHEZIO (LNP), associandosi agli interventi dei colleghi, ritiene si possa convenire con l'indicazione del Presidente.

Il direttore generale della RAI, Pierluigi CELLI, si riserva di trattare la questione nella giornata di domani.

Svolge quindi una relazione sulle vicende che hanno interessato recentemente la sede RAI di Gerusalemme, ed una relativa al rapporto di lavoro a tempo determinato all'interno della RAI.

Intervengono quindi, per richiedere chiarimenti di carattere puntuale, il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), il senatore Antonio FALOMI (DS), il deputato Alessio BUTTI (AN). Ad essi replica il direttore generale della RAI, Pierluigi CELLI.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, rinvia quindi il seguito dell'audizione in titolo alla seduta che si riserva di convocare per domani, mercoledì 8 novembre, alle ore 14, nella quale potranno avere luogo gli interventi dei commissari e la replica del direttore generale.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

#### AVVISO

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similiari**

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi**  
**per la ricostruzione del Belice**

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

**27<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LAURICELLA**

*La seduta inizia alle ore 14.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice**

**Seguito e conclusione dell'esame di una proposta di documento conclusivo**

Il presidente LAURICELLA informa che entro il termine convenuto sono stati presentati, a firma del senatore Brignone, tre emendamenti che per ampiezza e contenuti costituiscono una proposta alternativa rispetto alla bozza da lui presentata (seduta del 12 ottobre). Rileva che detti emendamenti portano eccezione alla prassi parlamentare, che non prevede, in sede di indagine conoscitiva, la presentazione di documenti alternativi. Ritiene tuttavia che le proposte avanzate dal senatore Brignone debbano essere ammesse, perché rappresentano comunque un contributo al confronto. Sarà poi il senatore Brignone a decidere se chiedere il voto sui propri emendamenti oppure dichiararsi soddisfatto della pubblicazione agli atti della indagine conoscitiva.

Gli emendamenti recano il seguente testo.

Sostituire la parte del documento di cui in Premessa con le parole:

Il fatto che, alle soglie del nuovo millennio, il Parlamento sia chiamato, nelle diverse sedi, ad occuparsi della calamità che ha colpito il Belice nel lontano 1968, pone interrogativi gravi non solo sulla consistenza – scarsità o cattivo uso? – dei fondi stanziati ma anche in ordine alla adeguatezza della normativa ed ai comportamenti posti in essere dai pubblici poteri, a partire ovviamente dai livelli di governo che sono più vicini alle popolazioni interessate.

La presente indagine conoscitiva ha pertanto lo scopo di raccogliere documenti, notizie ed informazioni epperò rispondere, possibilmente con cognizione di causa, a domande che sono diffuse nella pubblica opinione, la quale – non serve disconoscere la realtà – nutre ampie riserve circa il corretto utilizzo dei fondi finora stanziati e correlativamente manifesta resistenze su ipotesi che comportino la previsione di ulteriori stanziamenti.

Proprio per le caratteristiche di una indagine, che ha per oggetto un tema la cui *impopolarità* è portata a crescere in via esponenziale con il trascorrere del tempo, sarebbe stato auspicabile che i gruppi rappresentati in Parlamento, all'atto di designare i propri candidati per la composizione della Commissione, avessero attinto una più matura consapevolezza e quindi favorito un approccio che, per essere dirimente e quindi conclusivo, non può che essere nazionale. Si tratta di una osservazione che non ha altri destinatari dei gruppi stessi ai quali appartengono i parlamentari della Commissione, e vuole essere solo un richiamo, obbligato ma non per questo scontato, ai dettami di cui all'art. 67 Cost. – il dovere per i parlamentari di farsi carico dei problemi locali come se fossero nazionali – che ovviamente debbono intendersi aggravati quando si versa in materia di calamità naturale.

BRIGNONE

Sostituire, nella parte dedicata alle Considerazioni, l'11° ed il 12° capoverso, con le parole:

Detta dichiarazione, che si limitava peraltro a prendere atto della formale imputazione ad opere infrastrutturali di parte delle richieste avanzate dai sindaci (come era già nella relazione del dott. Arredi), veniva assorbita da altra e più impegnativa dichiarazione secondo cui sarebbe «ormai prossimo il completamento della ricostruzione» tanto vero che – sempre ad avviso di Mancurti – «non è possibile quantificare le risorse necessarie per il completamento delle opere pubbliche, per il motivo che gli stanziamenti ad esse destinati ammontano a cifre ridotte, completamente sganciate da eventuali preventivi ed inoltre parcellizzate tra i vari comuni destinatari». L'ing. Mancurti a sostegno delle proprie opinioni citava una relazione in data 15.3.96 del proprio predecessore dott. Nigrelli ed inviata, su autorizzazione del ministro pro tempore, alla commissione parlamentare per il Belice, relazione che anche per la data in cui era redatta voleva essere una circostanziata replica agli addebiti mossi all'amministrazione dei lavori pubblici dal documento conclusivo approvato dalla commissione nella scorsa legislatura (14 marzo 1996).

Orbene nella predetta relazione Nigrelli, che si allega agli atti della nuova indagine conoscitiva, oltre ad interessanti osservazioni, su cui si tornerà fra breve, circa l'opportunità di avviare «limitatamente alle unità abitative oltre la prima una riconversione del diritto al contributo in indennizzo commisurato al preesistente», veniva testualmente dichiarato:

«Considerato che il fabbisogno individuato al 1975 era di 14.902 unità di cui n. 2268 a totale carico dello Stato (case popolari) e n. 12.634 a contributo (assegnazione di lotto e contributo 100%) si può affermare che tali previsioni sono state *interamente soddisfatte nel 1986/87*.

Le esigenze suddette sono state poi ulteriormente precisate ed ampliate anche a in relazioni a nuove disposizioni di legge che hanno ammesso la ricostruzione delle seconde unità abitative e dei locali destinati alle attività commerciali ed artigianali, cosicché i comuni hanno avanzato proposta per la realizzazione di altre 10.752 prime unità abitative e n. 11.674, seconde unità abitative, o altre destinazioni».

Naturalmente il testo può anche essere letto nel senso che i comuni, dopo i gravi ritardi accumulatisi nel periodo iniziale dal 1968 al 1975, siano stati indotti a dimensionare «realisticamente» un primo gruppo di richieste sulle somme allora disponibili nel bilancio dello Stato, e quindi abbiano sottostimato il fabbisogno, riservandosi successivamente di precisarlo ed aggiornarlo alla luce delle nuove disposizioni ma anche del grado di scostamento tra il percorso della ricostruzione e gli effettivi risultati conseguiti. Di certo una lettura del genere racchiude importanti elementi di verità.

La oggettiva consistenza (e soprattutto la successione) delle cifre – il fatto cioè che la richiesta per 14.902 abitazioni sia stata seguita, a distanza di tempo, dalla richiesta di altre 10.752 prime unità abitative e poi da 11.674 seconde unità abitative o destinazioni commerciali ed artigianali – suggerisce tuttavia un'altra interpretazione che non vale sottacere, anche perché essa è indirettamente confermata dalla circostanza che alcuni comuni, in occasione delle ultime ripartizioni, sono rimasti esclusi per il motivo che non avevano fatto pervenire agli organi competenti, in questo caso la regione siciliana, i rendiconti attestanti l'avvenuta destinazione dei fondi per le esigenze strettamente ricostruttive.

Il fatto che il fabbisogno, una volta soddisfatto, sia stato più che integralmente riproposto negli anni successivi al 1986/87, induce a ritenere realistica l'ipotesi che i comuni – per la spinta riveniente da bisogni, individuali e collettivi, che sono propri di territori dei meno sviluppati del paese – abbiano impiegato, dopo una prima fase di intensa ricostruzione, le procedure straordinarie previste per le calamità naturali anche per sopperire ad esigenze che avrebbero dovuto essere soddisfatte nell'ambito degli interventi ordinari; tanto più che, man mano che avanza l'opera di ricostruzione, diviene più difficile e quindi per certi aspetti opinabile il giudizio su quello che ancora è di pertinenza delle procedure straordinarie. Non a caso, come si è appena visto, il provveditore Nigrelli aveva prospettato l'opportunità di distinguere, proprio per evitare la commistione di competenze, tra contributi interamente risarcitori ed indennità «commisurate al preesistente».

In altri termini, si è venuto a creare, al di là delle intenzioni, un meccanismo di perpetuazione del fabbisogno – al quale ha fatto un accenno, sia pur esprimendo una preoccupazione di ordine generale, lo stesso sottosegretario Bargone nel corso dell'audizione conclusiva in data 9 marzo 2000 – dovuto al fatto che i comuni avanzano le richieste più facilmente monetizzabili con le competenze ad essi riconosciute nell'ambito delle procedure straordinarie e successivamente lo squilibrio (anche temporale) degli interventi, che penalizza le opere pubbliche, viene poi invocato per alimentare una rincorsa che oggettivamente genera effetti moltiplicativi.

BRIGNONE

Sostituire, dal 15° capoverso fino alla fine, con le parole:

Ora la commissione per il Belice, nel prendere atto delle conclusioni della commissione d'inchiesta, deve rilevare criticamente come dette conclusioni, che risalgono al 1981, non siano valse a modificare, come era lecito attendersi, comportamenti legislativi ed amministrativi, sicché la situazione ha finito per complicarsi ulteriormente.

Si vuole dire che la devoluzione dei poteri ai comuni non può essere giudicata acriticamente, quasi si trattasse di soggetti *autoreferenziali* perché ha sì impresso un'accelerazione ai lavori di ricostruzione, ma anche sollevato problemi suoi propri. L'osservazione riguarda intanto lo sbilanciamento, su cui è stata già richiamata l'attenzione, tra i poteri in materia di ricostruzione delle abitazioni private ed in materia di opere di urbanizzazione, dalle quali ovviamente le prime non possono prescindere. Ma l'osservazione principale è che la redistribuzione delle funzioni ed il conseguente distacco di parte di esse dal centro alla periferia, non accompagnato dal conferimento di una reale responsabilità, come sarebbe se venisse contestualmente stabilito, a pena di decadenza, un vincolo di irreversibilità delle decisioni in cui si articola l'iter della ricostruzione, porta per forza di cose ad una dispersione delle competenze, la quale pregiudica certe condizioni di certezza e fiducia, che possono essere soltanto il prodotto di norme capaci di statuire binari obbligati, e con esso la possibilità di verificare e quindi di correggere eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti.

Naturalmente la maggiore responsabilizzazione degli enti locali chiama in causa il rapporto con lo Stato centrale, per il quale debbono valere, per la parte di rispettiva competenza, i vincoli di cui si è parlato a proposito degli enti locali. Si ponga mente, per fare solo un esempio, al significato di sostanziale deresponsabilizzazione che ha finito per assumere la presenza, all'interno delle menzionate commissioni comunali, ancorché con voto deliberativo, di un funzionario e di un impiegato «dell'ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto», peraltro soppresso il 1° gennaio 1991 e sostituito con il Provveditorato ai lavori pubblici di Palermo (il personale è transitato però alla Regione), in rappresentanza dello Stato centrale.

In conclusione la Commissione ritiene che la legislazione e la prassi debbano rapidamente pervenire se non alla eliminazione del doppio regime giuridico ad una sua tendenziale ricomposizione, poiché le attuali separatezze generano fenomeni di diffusa deresponsabilizzazione, particolarmente gravi a livello locale. Le linee di questa ricomposizione sono certo nel senso di una più decisa responsabilizzazione degli enti locali, accompagnata o, se si preferisce, bilanciata da un concomitante potere di controllo capace di far valere vincoli di irreversibilità nelle decisioni, senza l'intervento dei quali riesce difficile immaginare si possa interrompere un meccanismo di continua riproposizione del fabbisogno, cui sono in buona parte imputabili le gravi disfunzioni che si sono verificate nell'opera di ricostruzione del Belice.

BRIGNONE

Il senatore BRIGNONE si rende perfettamente conto che le proposte da lui presentate recano una sostituzione di parte cospicua ed estremamente significativa del documento proposto dal presidente, dal momento che sono svolte valutazioni e considerazioni molto differenti. In particolare sottolinea la profonda differenza che intercorre nella parte conclusiva, proprio perché a lui sembra che il documento proposto dal presidente si ponga da un punto di riferimento più propositivo (incline al rivendicazionismo) che conoscitivo. Vuole dire che le proposte di ulteriore finanziamento non gli sembrano suffragate da una base argomentativa che possa sconfiggere nella pubblica opinione l'idea che in troppe aree del paese, e troppo spesso nel Mezzogiorno, siano radicate forme di *vittimismo auto-referenziale*.

Egli riconosce che la proposta avanzata dal presidente contiene anche spunti che denotano sottigliezza e perspicacia politica, tuttavia ritiene che anche per la parte relativa alla eliminazione del doppio regime giuridico vi siano gravi carenze propositive, dal momento che non è individuato un meccanismo risolutivo che possa interrompere la tendenza ad alimentare continuamente il fabbisogno.

Conclude ribadendo di essere assolutamente in disaccordo con la proposta del presidente, e quindi su di essa il suo voto sarà contrario. Per quanto riguarda gli emendamenti da lui presentati, che individuano una lettura totalmente alternativa dei documenti raccolti nel corso della indagine conoscitiva, egli dichiara di non insistere sulla loro messa in votazione, anche perché si rende conto che la composizione della commissione è tale per cui sarebbe scontata una loro reiezione.

Il senatore BARRILE sostiene che il documento non può essere visto disgiuntamente dal documento approvato all'unanimità nella precedente legislatura. Questo documento sostiene, come è dimostrato dagli atti raccolti, che la ricostruzione non è completata e quindi sono oggettivamente richiesti per la ricostruzione ulteriori finanziamenti. Bisogna tenere conto che la vicenda del Belice dimostra come sia stata la prima volta che di fronte a danni considerevoli vi sia stata da parte dei pubblici poteri una



incomprensione profonda, tanto vero che sono stati erogati stanziamenti infimi. Condivide pertanto il documento presentato dal presidente, soprattutto per quel che riguarda la premessa e le considerazioni finali. Tuttavia egli mantiene riserve, già manifestate nelle precedenti sedute, che riguardano la necessità di rivedere le priorità d'intervento, dal momento che la concertazione tra sindaci e provveditore non ha evitato serie disfunzioni. In conclusione vota a favore perché il documento coglie, con un atto politico utile e importante, l'essenza dei problemi.

Il deputato RIZZA si rende conto della impopolarità del tema, dal momento che sembra che si ricominci sempre da capo, vista la scarsità delle risorse a disposizione del Belice. Si dichiara d'accordo con il documento presentato dal presidente, fermo restando che si tratta di un'indagine conoscitiva destinata a raccogliere documenti e notizie ma anche a porre nella sua oggettività il problema impellente di rivedere i meccanismi di erogazione, facendo riferimento alla esperienza di altre più recenti calamità naturali.

Il deputato GIACALONE ritiene di dover cogliere la continuità tra il documento esitato nella scorsa legislatura ed il documento presentato dal presidente. Forse si poteva dire qualcosa di più per giustificare la richiesta di ulteriori finanziamenti, ma non ritiene condivisibili il primo e secondo emendamento presentati dal senatore Brignone anche perché gli sembra di scorgere una contraddizione tra la denuncia del meccanismo autopropulsivo, che avrebbe origine nel comportamento autoreferenziale dei comuni, e la richiesta di responsabilizzare ulteriormente gli enti locali.

Condivide invece parte sostanziale del terzo emendamento, dedicato alla riforma dei meccanismi istituzionali, anche se non ritiene coerente concludere il testo dell'emendamento con formule di colpevolizzazione, che in sostanza fanno risalire le disfunzioni al comportamento dei comuni.

Il deputato GERARDINI ritiene che il documento riflette, con spirito disinteressato e quindi oggettivamente, la realtà storica del Belice. In particolare condivide le considerazioni finali nella parte in cui richiedono uno sforzo conoscitivo e deliberativo per porre fine ad una questione nazionale che si trascina da troppo tempo. Conclude respingendo in blocco le considerazioni del senatore Brignone e quindi si discosta su questo punto dall'intervento del collega Giacalone.

Il senatore LO CURZIO dichiara di essere favorevole alla proposta del presidente perché ha carattere conclusivo, si ispira ad una visione nazionale e propone concretamente un programma di interventi riparatori. Per converso respinge gli emendamenti Brignone.

Il presidente LAURICELLA, prima di metterlo ai voti, riassume la sostanza del documento, che si limita a raccogliere e fotografare la situazione e proporre alcune indicazioni. Sostiene che gli emendamenti presen-

tati dal senatore Brignone recano considerazioni inaccettabili perché negano in buona sostanza un diritto al completamento della ricostruzione, diritto emerso chiaramente dai lavori della commissione i cui componenti si sono comportati non in base a referenze territoriali ma rigorosamente nazionali.

Mette quindi ai voti il documento conclusivo che è approvato con 10 voti favorevoli ed il voto contrario del senatore Brignone.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA*

La seduta di domani, 8 novembre, è sconvocata.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

**41ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MANTICA**

*La seduta inizia alle ore 14.*

*MATERIE DI COMPETENZA*

**Esame, ed approvazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del Regolamento del Senato, di una proposta di relazione concernente la riorganizzazione dei servizi informatici del Ministero delle finanze**

In apertura di seduta il presidente MANTICA presenta, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del Regolamento del Senato, la seguente proposta di relazione:

**1) OBIETTIVI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

A partire dal secondo semestre 1998, anche a seguito delle sollecitazioni derivate da una apposita indagine conoscitiva svolta da questa stessa Commissione, si è sviluppato un approfondito dibattito in ordine al ruolo e alla organizzazione delle tecnologie informatiche in vista della imminente riforma dell'amministrazione stessa.

A tal fine, come ha ricordato il Ministro Del Turco nella audizione del 20 settembre u.s., all'interno del Ministero delle Finanze è tuttora impegnata una apposita struttura interdisciplinare, costituita ai sensi dell'art. 73 del d.l. 300/99, con il compito di collaborare con il ministro per curare la transizione organizzativa e definire i conseguenti aspetti operativi e tecnici.

Questa Commissione di Vigilanza, pertanto, ha ritenuto necessario ritornare sul tema della riorganizzazione dei servizi informatici del Ministero, anche in relazione alla ormai imminente scadenza (maggio 2001) della concessione in atto con la Sogei e ha ritenuto di dover inquadrare le relative problematiche e le conseguenti ipotesi di soluzione alla luce

del più complessivo disegno di unificazione dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze.

Sulla base delle informazioni ricevute e del dibattito svolto, la Commissione ha ritenuto di adottare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Regolamento del Senato, una propria relazione, che si concretizza nel presente documento.

## 2) ATTIVITÀ CONOSCITIVA DELLA COMMISSIONE

Da tutte le audizioni emerge, con chiarezza e piena sintonia, la necessità di individuare tempestivamente una linea di soluzione per una organizzazione delle attività informatiche del Ministero delle Finanze, soluzione che non può essere ottenuta attraverso né una procedura di gara «totalizzante ed indiscriminata» né attraverso la semplice proroga dell'attuale concessione alla Sogei. Al tempo stesso, in tutti gli interventi è stata fortemente sottolineata la necessità di garantire all'Amministrazione la possibilità di continuare a fruire, in maniera completa ed efficace, del know-how attualmente detenuto da Sogei, ferma restando la preventiva definizione e scorporo delle componenti di Sogei non direttamente funzionali alle esigenze del Ministero delle Finanze.

È stato, altresì, concordemente riconosciuto che il modello di una azienda pubblica strumentale rappresenta il modello istituzionalmente corretto ed operativamente efficace per la soluzione del problema, sia come elemento di snodo «competente» verso il mercato, sia per l'autonomo svolgimento di quelle attività il cui esercizio deve essere riservato allo Stato per motivi di sicurezza e riservatezza.

Dall'intervento del Prof. Rey emerge poi un ulteriore importante contributo al disegno della soluzione ottimale, allorché si sottolinea che essa deve assicurare il mantenimento in capo alla Amministrazione del governo strategico della evoluzione del sistema informativo e del controllo dei relativi processi di attuazione (escludendo con ciò la possibilità di attivare un nuovo rapporto concessorio).

Un ulteriore importante aspetto, che ha costituito l'elemento portante dell'intervento del Ministro Bassanini, ma che è venuto in evidenza anche nelle audizioni del Ministro Del Turco e del Prof. Rey, è la rilevanza, per l'argomento in oggetto, dell'imminente processo di unificazione dei Ministeri delle Finanze e del tesoro e la conseguente necessità di realizzare una efficace azione di coordinamento tra la struttura che gestirà il sistema informativo delle Finanze e la Consip, società pubblica che gestisce il sistema informativo del Tesoro, che è stata a suo tempo costituita secondo un modello organizzativo e istituzionale idoneo a rispondere a problematiche per molti aspetti analoghe a quelle concernente il Ministero delle Finanze. In particolare, il Ministro Bassanini ha precisato che il Comitato di Ministri da lui presieduto ha il compito, tra gli altri, di assicurare le condizioni per l'integrazione dei sistemi informativi de due ministeri che, come per il più ampio tema dell'organizzazione degli uffici e dei flussi

amministrativi, non deve risolversi in una mera giustapposizione di apparati.

L'impostazione di un coordinamento forte e organico tra la Consip e il futuro gestore del sistema informativo Finanze costituisce, a parere della Commissione, il presupposto fondamentale per pervenire alla individuazione delle opportune sinergie conseguibili nella salvaguardia delle rispettive esigenze, e le conseguenti positive ricadute per l'amministrazione in termini di efficacia ed efficienza, garantendo al contempo la piena continuità del servizio: Al riguardo si è predisposta la nota che si allega, che riporta un'analisi degli attuali modelli organizzativi preposti alle attività informatiche del Ministero delle Finanze e del Ministero del Tesoro.

Dalle audizioni è emerso pertanto un quadro chiaro e condiviso della linea di soluzione ritenuta ottimale: modello istituzionale di azienda pubblica strumentale; acquisizione delle risorse professionali di Sogei attualmente destinate al soddisfacimento delle esigenze del Ministero delle Finanze; necessario coordinamento con la Società Consip.

Sul piano operativo, restano tuttavia forti preoccupazioni tenuto conto dei tempi disponibili per la concreta attuazione di tale ipotesi di soluzione entro i termini di scadenza della concessione Sogei, nella misura in cui non si è rilevata l'esistenza di un correlato progetto operativo, sufficientemente definito sul piano temporale, normativo ed economico.

L'unica proposta con un sia pur generale taglio operativo è infatti quella, emersa nell'audizione del Ministro Del Turco, incentrata sulla trasformazione di SOSE in azienda pubblica strumentale per l'informativa, con ruolo di concessionaria e capacità operativa sostanzialmente legata alla presenza nell'azionariato di un partner tecnologico privato (Telecom Italia); tuttavia tale ipotesi incontra insormontabili obiezioni dal momento che il reitro della concessione – come emerge chiaramente dall'intervento del prof. Rey – finirebbe, al di là di ogni lodevole intenzione, per perpetuare la dipendenza per gli indirizzi strategici dell'Amministrazione dal partner tecnologico; senza contare che la originale e prioritaria missione di «Centro Studi» propria di SOSE sarebbe incoerente e potenzialmente in contrasto con quella che verrebbe ulteriormente ad acquisire con l'affidamento delle attività informatiche.

È infine da sottolineare che la mancanza di un progetto operativo e fattibile desta nella Commissione notevoli preoccupazioni in quanto, se non si adottasse in tempi brevi una soluzione di rapida attuazione e pienamente coerente con tutti gli aspetti fin qui rilevati, si andrebbe inevitabilmente verso la proroga della Concessione Sogei per garantire la continuità del servizio, con ciò perpetuando una situazione, quella concessoria, giustamente stigmatizzata nell'audizione del Prof. Rey e incorrendo, come già avvenuto in circostanze analoghe, nella contestazione da parte della Comunità Europea, per la quale non potrebbe essere certo invocata l'imprevedibilità dell'evento e la conseguente mancanza di tempi tecnici adeguati per attuare una soluzione rispondente al dettato della normativa comunitaria.

### 3) *INDIRIZZI DELLA COMMISSIONE*

Tenuto conto dei vincoli temporali, normativi ed economici esistenti, la Commissione ritiene che le approfondite analisi sviluppate nelle diverse audizioni e i concordanti criteri di soluzione proposti conducano naturalmente ad un progetto operativo fattibile nei tempi necessari, rispetto al quale deve essere unicamente effettuata la scelta tra due possibili assetti societari, premessa indispensabile per la riappropriazione delle funzioni di governo dell'informatica da parte dell'amministrazione finanziaria.

Appare evidente che la soluzione posta in atto del Ministero del Tesoro attraverso la Consip viene individuata anche per il Ministero delle Finanze come la cornice istituzionale-normativa atta ad assicurare all'Amministrazione il governo strategico e operativo della materia informatica. A ciò si aggiunge il riconoscimento che le competenze, l'organizzazione e le capacità operative attualmente assicurate dalla Sogei rappresentano uno strumento di assoluta e dimostrata efficacia, che deve rimanere nella piena disponibilità del Ministero delle Finanze, senza soluzione di continuità.

Da quanto sopra risulta che la soluzione più ovvia, immediata ed efficace consiste nell'inquadrare nella cornice istituzionale offerta dalla Consip le capacità consulenziali e operative detenute da quella parte della struttura di Sogei che oggi opera al diretto servizio del Ministero delle Finanze. Ciò naturalmente va realizzato tenendo presente la necessità, chiaramente sottolineata del Prof. Rey, di non creare frammistioni forzate ed incoerenti sul piano temporale e quindi turbative nei diversi contesti ed in particolare in ambito Consip.

A tal fine la commissione ritiene che la soluzione proposta – che ha il pregio di non richiedere ulteriori modifiche della normativa primaria né un impegno gravante sul bilancio dello Stato, e conseguentemente offre sufficienti garanzie di essere completata in tempo utile – debba prevedere una nuova articolazione dell'assetto societario della Consip, che verrebbe a poggiare su due strutture operative, l'una corrispondente alla «divisione Tesoro» e l'altra alla «divisione Finanze».

In altri termini la Consip, muovendosi all'interno della vigente normativa, dovrebbe:

- estendere le proprie competenze al complesso delle attività informatiche del nuovo ministero unificato, come consentito dal proprio statuto;

- organizzare una struttura operativa in grado di provvedere alla acquisizione del ramo di attività aziendale Sogei dedicato al ministero delle finanze, tenuto in debito conto il fatto che detta società ha accumulato un patrimonio irripetibile di esperienza e professionalità, al punto che in una ipotetica gara pubblica non avrebbe concorrenti; tuttavia occorre tenere conto, in un equilibrio bilanciato di ragioni, che il ministero costituisce l'unico acquirente possibile dei servizi resi dal predetto ramo della Sogei, quello che gli economisti chiamano regime di monopsonio, sicché si può ritenere che l'acquisto del ramo di azienda possa essere largamente

compreso all'interno del corrispettivo fissato dai vigenti contratti con lo Stato;

– organizzare il ramo Sogei in un'apposita «divisione Finanze», promuovendo allo scopo le opportune sinergie che salvaguardino al tempo stesso i livelli di autonomia che sono indispensabili per avviare il processo di riforma organizzativa dell'Amministrazione finanziaria attraverso le Agenzie, cui viene garantito l'accesso al mercato informatico solo attraverso la «divisione Finanze» (ex Sogei) della Consip.

Le attività propedeutiche che si richiedono per attuare la predetta soluzione consistono nella definizione, in contraddittorio con Telecom Italia, del perimetro del ramo Sogei da acquisire da parte Consip e del valore del ramo medesimo.

Sul piano meramente operativo, tenuto conto dei ristretti tempi a disposizione e volendo scongiurare il rischio di una proroga della vigente concessione Sogei, alla predetta soluzione-obiettivo si potrebbe pervenire con una diversa modalità che, sotto il profilo temporale, offre maggiori garanzie. In particolare si potrebbe prevedere una fase transitoria tra l'assetto attuale e quello di regime nella quale:

Sogei venga scissa in due società, «Sogei pubblica» e «Sogei privata»  
Consip acquisisca la maggioranza di «Sogei pubblica»

venga stipulato un accordo tra Consip e Telecom Italia che definisca un periodo entro il quale Consip potrà acquisire la restante quota di partecipazione.

Si apre quindi un breve dibattito nei quali intervengono il vicepresidente Vannoni, i deputati Bruno, Cambursano e Pistone e la senatrice Thaler.

Resta stabilito che la parte relativa alla possibilità che si dia luogo ad un regime provvisorio costituisce non parte della relazione della commissione bensì una osservazione aggiuntiva del presidente peraltro condivisa dalla commissione, che tuttavia ritiene opportuno che sia approfondita, per il suo contenuto specifico, presso le Commissioni di merito.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di relazione che è approvata all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

ALLEGATO

### **Gli attuali modelli organizzativi del Ministero del Tesoro e del Ministero delle Finanze**

I modelli organizzativi nel settore informatico adottati, rispettivamente, dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e dal Ministero delle Finanze presentano – pur nella diversità della genesi e dei disposti normativi – analogie che consentono di affermare la sostanziale uniformità del ruolo.

Per quanto concerne il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il modello organizzativo è rappresentato da una società a totale partecipazione indiretta del Ministero, costituita appositamente nel contesto della riserva allo Stato di talune «specifiche attività informatiche in materia di finanza e contabilità pubblica» (D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 414, art. 1).

In attuazione del decreto legislativo, il DM 22/12/97 ha affidato alla società (a totale partecipazione del Ministero del Tesoro), che veniva individuata nella Consip, compiti di servizi informatici dell'Amministrazione, precisando che essa ha «mera ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato» e svolge «le attività informatiche riservate allo Stato» (DM 17 giugno 1998).

Di recente, poi (DM 24 febbraio 2000), il Ministero ha affidato alla Consip, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni e la stipula delle convenzioni per l'acquisto dei beni e servizi a norma dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (che vincola il fornitore ad accettare, a prezzi e condizioni predeterminate, ordinativi di forniture dalle PP.AA.), nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e con soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di «Information Technology». La Consip può pertanto considerarsi come un *organo indiretto* del Ministero del Tesoro.

Significativa, è, al riguardo, la circostanza che, sempre in applicazione del predetto disegno di legge, la Consip sia «equiparata» alle PP.AA., e sia essa stessa dichiarata «amministrazione aggiudicatrice» (DM 22 dicembre 1997).

Per quanto concerne il Ministero delle Finanze, il modello organizzativo nel settore informatico adottato dall'Amministrazione deriva direttamente da un processo di *autorganizzazione* dell'Amministrazione finanziaria che ha portato alla adozione di un modello organizzativo implicante la



possibile devoluzione ad una struttura esterna della gestione informatizzata della Anagrafe tributaria.

Tale processo di autorganizzazione è stato promosso dalla legge 413/91, che, compiendo una scelta rilevante rispetto al passato ha previsto la «possibilità « che il sistema informatico sia affidato in concessione a «società specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica di sistemi informativi complessi».

Il processo venne poi portato a compimento dal DM 13 aprile 1991 che, descrivendo le attività che possono essere affidate in concessione, precisa che le stesse sono svolte dalla concessionaria «*in sostituzione dell'Amministrazione*». Esse debbono, pertanto, qualificarsi come *pubblica funzione*, nel senso precisato dall'art. 357 Codice penale, in quanto concorrono alla formazione della volontà della P.A.

Il modello organizzativo è quindi attualmente imperniato sulla attività di una struttura esterna, che agisce *in sostituzione* della Amministrazione. Il DM 13 aprile 1991 e, soprattutto, la convenzione di concessione stipulata in pari data, hanno messo a punto il processo di autorganizzazione così delineato, sancendo uno stretto collegamento tra Amministrazione e struttura esterna. Questa è qualcosa di diverso *e di più* di una impresa di «outsourcing»: è *lo strumento operativo* dell'Amministrazione per tutto quello che attiene al sistema informativo, definito quale «componente essenziale della *organizzazione* della Amministrazione finanziaria».

Lo strumento operativo ha totale autonomia tecnica, mentre è sottoposto al potere di direzione dell'Amministrazione per quanto concerne gli obiettivi da conseguire di volta in volta e ad un sistematico controllo sulla sua azione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

**43ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CIRAMI**

*La seduta inizia alle ore 12.*

**Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente CIRAMI rileva che l'indicazione, da parte della legge di proroga, del 28 febbraio 2001, quale termine la conclusione dei lavori della Commissione, comporta la necessità di sollecitare i collaboratori a trasmettere al più presto i risultati degli incarichi di consulenza loro affidati, nonché di intensificare l'attività istruttoria affidata ai gruppi di lavoro e di concludere entro il mese di novembre le audizioni, per poter poi procedere all'esame della proposta di relazione finale, che sarà sua cura predisporre.

In relazione alla prima esigenza, informa di aver avviato una serie di incontri con i collaboratori della Commissione, al fine di verificare lo stato delle consulenze loro affidate. Il dottor Romanelli ha depositato ieri uno studio riguardante le ragioni, la tipologia e l'ammontare complessivo dei crediti vantanti dai consorzi agrari e dalla Federconsorzi nei confronti dello Stato e della Banca d'Italia per la gestione degli ammassi, mentre gli altri collaboratori saranno in grado di trasmettere i loro elaborati entro la fine di dicembre.

Riguardo all'attività demandata ai gruppi di lavoro, comunica che martedì 31 ottobre 2000 si è riunito il secondo gruppo di lavoro, coordinato dal senatore D'Alì, al fine di esaminare uno studio predisposto con l'ausilio degli ufficiali della Guardia di finanza, consulenti della Commissione, sull'attività di dismissione del patrimonio immobiliare posta in essere dalla Società Gestione per il Realizzo, mentre il senatore Magnalbò ha informato che convocherà nelle prossime settimane il primo gruppo

di lavoro, al fine di esaminare una bozza di relazione sulle vicende relative alla Federconsorzi, antecedenti il commissariamento. Per quanto riguarda il terzo gruppo di lavoro, coordinato dal senatore Pasquini, ad avviso del PRESIDENTE sarebbe opportuno che venissero verificate le prime risultanze degli accertamenti condotti dai collaboratori incaricati dell'esame della documentazione trasmessa dai consorzi agrari e fosse valutata l'opportunità di procedere ad ispezioni presso alcuni di questi.

Per quanto riguarda infine i lavori della Commissione, il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 25 ottobre 2000, ha predisposto il seguente calendario dei lavori per il mese di novembre: martedì 7 novembre 2000, alle ore 12: audizione dei dottori Agostino Cattaneo e Giuseppe Pavan; giovedì 9 novembre 2000, alle ore 14: seguito dell'audizione del dottor Silvio Pellizzoni; giovedì 16 novembre 2000, alle ore 14: audizione del dottor Ivo Greco; martedì 21 novembre 2000, alle ore 12: audizione della professoressa Maria Martellini.

#### **Audizione del dottor Agostino Cattaneo e del dottor Giuseppe Pavan**

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Agostino Cattaneo e il dottor Giuseppe Pavan per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione. Ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che, qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Precisa che dell'audizione odierna è redatto il resoconto stenografico, che sarà sottoposto ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Regolamento interno, alle persone ascoltate e ai commissari che intervengono, perché provvedano a sottoscriverlo, apportando le correzioni di forma che riteranno in vista della pubblicazione negli atti parlamentari.

Ricorda infine che i dottori Cattaneo e Pavan furono incaricati dalla Federconsorzi di eseguire una indagine conoscitiva economica, finanziaria e patrimoniale del bilancio chiuso al 31 dicembre 1988, per individuare le principali problematiche e le questioni specifiche da affrontare prioritariamente: tale indagine si trasfuse in una relazione che è agli atti della Commissione.

Prendono quindi la parola per svolgere considerazioni e per porre domande il senatore DE CAROLIS e il PRESIDENTE.

Replicano ai quesiti formulati il dottor CATTANEO e il dottor PAVAN, i quali su alcune questioni si riservano di trasmettere alla Commissione una nota scritta.

Il PRESIDENTE, rinnovato il ringraziamento alle persone ascoltate per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione. Ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 9 novembre 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione del dottor Silvio Pellizzoni.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

208<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*  
ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**(4336-B) *Misure in materia fiscale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore LUBRANO DI RICCO riferisce sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento avanzando perplessità sulla formulazione del terzo comma dell'articolo 78 che, spostando il termine stabilito per la costituzione di società a cui è possibile affidare la gestione dei tributi locali, reca, di fatto, una impropria sanatoria degli accordi intervenuti tra enti locali e società incaricate dell'accertamento e della riscossione dei tributi non inserite nell'albo degli esattori e quindi costitutesi in violazione della legge n. 446 del 1997.

Il presidente ANDREOLLI osserva che si tratta di un rilievo che attiene al merito del provvedimento.

La Sottocommissione conviene quindi sulla formulazione di un parere non ostativo integrato dall'osservazione illustrata dal relatore.

**(51-B) SMURAGLIA ed altri.** – *Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in ma-*

*teria di sicurezza e igiene del lavoro*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BESOSTRI illustra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento che ritiene condivisibili. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

**(1637-1660-1714-1945-4102-B)** *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Cortiana ed altri; Lavagnini ed altri; Servello ed altri; De Anna ed altri e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore BESOSTRI illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e ricorda i rilievi formulati in occasione del precedente esame del provvedimento da parte del Senato. Propone quindi la formulazione di un parere non ostativo ribadendo l'opportunità di integrare quanto disposto dall'articolo 9 con la previsione di sanzioni amministrative nel caso di uso di sostanze vietate che non nuocciano alla salute.

La Sottocommissione concorda.

**(4720)** *Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico*, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore LUBRANO DI RICCO dà conto del contenuto del provvedimento in titolo e propone la formulazione di un parere favorevole sul quale conviene la Sottocommissione.

**(4850)** *Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente l'Associazione italiana della Croce Rossa*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO, illustrato il provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

**292<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Senatore*  
**MORANDO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**(4835) Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale, in parte contrario)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge recante interventi a favore della Calabria (Fascicolo n. 2). Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.27, 1.28, 1.506, 2.0.5, 2.0.500, 2.0.2, 2.0.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.53, 4.800, 4.500, 4.502, 4.6, 4.10 (prima parte), 4.16 (prima parte), 4.37, 4.508, 4.509, 4.19, 4.20, 4.512, 4.513, 4.521, 4.522, 4.30, 4.532, 4.36, 4.45 (capoverso 9-ter), 4.49, 4.0.100, 4.0.2 (comma 4), 4.0.18, 4.0.1, 4.0.9, 4.0.13, 4.0.550, 4.0.20, 4.0.552, 4.0.981, 5.5 (capoverso 4-quater), 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.100, 7.100 e 4.0.4/101, uguali od analoghi ad emendamenti su cui la Sottocommissione ha già formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e gli emendamenti 4.22, 4.527, 4.528, 4.29, 4.0.3 (comma 4), 4.0.1000 (comma 6), 4.0.1001 (comma 5), 4.0.980, 4.21, 4.0.4 (comma 5) e 4.0.4/102, uguali od analoghi ad emendamenti su cui la Sottocommissione ha già formulato parere contrario.



Gli emendamenti 1.507, 4.1/101, 4.504, 4.505, 4.506, 4.507, 4.518, 4.519, 4.520, 4.523, 4.524, 4.525, 4.526, 4.534, 4.537, 4.538, 4.0.1/500, 4.0.1/501, 4.0.1/502 e 4.0.1/503, sembrano comportare maggiori oneri.

Il nulla osta sugli emendamenti 4.529 e 4.530 dovrebbe essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al richiamo dell'onere nell'ambito del comma 10 dell'articolo 4.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.100 – in analogia al parere già formulato – è a condizione, ai sensi della richiamata norma costituzionale, che al comma 2 dopo la parola «disponibilità» siano inserite quelle «giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale S.p.a.» e dopo le parole «articolo 2» siano inserite quelle «comma 1»; al comma 3 sia inserito un termine temporale per lo svolgimento da parte del Mediocredito centrale S.p.a. delle funzioni di concessione di garanzie, identificato dalla completa attuazione del D.P.C.M. 26 maggio 2000, da effettuarsi con ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite; al comma 4 siano aggiunte in fine le seguenti parole: «nei limiti delle residue disponibilità»; ai commi 5 e 6, dopo le parole «assegnate» siano inserite quelle «e disponibili».

In relazione all'emendamento 4.533, occorre valutare se la sua formulazione consenta di rispettare il vincolo finanziario delle risorse richiamate. L'emendamento 4.0.4/1 – previa verifica della sussistenza delle risorse richiamate – dovrebbe essere riformulato per consentirne il funzionamento come tetto di spesa.

In relazione all'emendamento 7.0.101 occorre verificare l'idoneità delle risorse utilizzate a fornire la copertura dell'onere. Quanto all'emendamento 7.0.103, oltre alla necessità di acquisire il parere del Tesoro sulla quantificazione dell'onere, si rileva che la copertura a valere sul fondo speciale 2001-2003 non sembra praticabile in relazione ai termini costituzionali di conversione del decreto-legge, per cui occorre verificare se il Fondo per l'occupazione presenti la necessaria capienza di lire 300 milioni.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare con il relatore con riguardo agli emendamenti uguali od analoghi a quelli su cui la Sottocommissione ha già formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e parere contrario. Concorda altresì nella valutazione dei nuovi emendamenti che ad avviso del relatore comportano maggiori oneri, eccetto che per l'emendamento 4.506, sul quale non ha osservazioni da formulare. Dopo aver dichiarato di concordare sulle condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione proposte dal relatore riguardo agli emendamenti 4.529, 4.530, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.100, esprime parere contrario sull'emendamento 4.533, che non consente di rispettare il vincolo finanziario. Il parere del Tesoro sull'emendamento 4.0.4/1 è favorevole a condizione che esso sia riformulato come tetto di spesa, stabilendo che l'onere è nel limite delle residue disponibilità. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 7.0.101, mentre in relazione all'emendamento 7.0.103 conferma la quantificazione dell'onere in lire 300 milioni

e la relativa capienza sul Fondo per l'occupazione, concordando sull'opportunità di sopprimere il riferimento al fondo speciale.

Il senatore DONDEYNAZ chiede di conoscere le motivazioni della contrarietà del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti 4.0.1000 e 4.0.1001.

Il presidente MORANDO chiarisce che la proposta di parere contrario sugli emendamenti richiamati dal senatore Dondeynaz riflette il parere già reso su analoghi emendamenti nella seduta del 2 novembre scorso, dopo un adeguato approfondimento. Precisa altresì che la contrarietà è limitata ai commi specificamente indicati dal relatore, che contengono il rinvio alla futura legge finanziaria per la copertura di nuovi oneri. Chiari-  
sce infine che la medesima proposta di parere riguarda anche gli altri emendamenti che contengono tale clausola, ivi compreso l'emendamento 4.0.3, accolto dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario MORGANDO conferma l'avviso contrario a suo tempo formulato dal Tesoro su tutti gli emendamenti che rinviano alla legge finanziaria per ulteriori interventi, ricordando che l'emendamento originariamente proposto dal Governo non conteneva tale richiamo.

Il senatore DONDEYNAZ esprime perplessità sull'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'ordinanza n. 3090 per la copertura degli interventi necessari per le zone colpite dall'alluvione, evidenziando l'insufficienza di tali risorse, che peraltro - a quanto gli risulta - sarebbero già state ripartite tra le varie finalità contemplate dalla suddetta ordinanza.

Il senatore FERRANTE, dopo aver evidenziato che la proposta di parere del relatore prevede lo stesso trattamento per emendamenti che contengano disposizioni analoghe, sottolinea la difficoltà associata alla verifica della sufficienza delle disponibilità finanziarie di cui alla citata ordinanza per la copertura degli interventi relativi ai recenti eventi alluvionali.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver ribadito le valutazioni tecniche già espresse in ordine alla copertura finanziaria degli emendamenti in esame, richiama le considerazioni di carattere generale sulla copertura degli interventi per fronteggiare l'alluvione che ha colpito il Nord-Ovest, da lui espresse nella seduta del 2 novembre scorso. In particolare, sottolinea che la citata ordinanza n. 3090 prevede un primo intervento di 150 miliardi a valere sulle risorse del Fondo per la protezione civile (che potrà eventualmente essere rimpinguato con prelievi dal Fondo di riserva per le spese impreviste) più ulteriori 40 miliardi di limiti di impegno, suscettibili di sviluppare un volume di mutui pari a circa 400 miliardi. Fa presente infine l'impegno del Governo ad attivare, in sede di legge finanziaria, ulteriori risorse per far fronte ai necessari interventi.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti di cui al Fascicolo n. 2, ad eccezione che sugli emendamenti 1.27, 1.28, 1.506, 2.0.5, 2.0.500, 2.0.2, 2.0.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.53, 4.800, 4.500, 4.502, 4.6, 4.10 (prima parte), 4.16 (prima parte), 4.37, 4.508, 4.509, 4.19, 4.20, 4.512, 4.513, 4.521, 4.522, 4.30, 4.532, 4.36, 4.45 (capoverso 9-ter), 4.49, 4.0.100, 4.0.2 (comma 4), 4.0.18, 4.0.1, 4.0.9, 4.0.13, 4.0.550, 4.0.20, 4.0.552, 4.0.981, 5.5 (capoverso 4-quater), 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.100, 7.100, 4.0.4/101, 1.507, 4.1/101, 4.504, 4.505, 4.507, 4.518, 4.519, 4.520, 4.523, 4.524, 4.525, 4.526, 4.534, 4.537, 4.538, 4.0.1/500, 4.0.1/501, 4.0.1/502, 4.0.1/503 e 4.533, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sugli emendamenti 4.22, 4.527, 4.528, 4.29, 4.0.3 (comma 4), 4.0.1000 (comma 6), 4.0.1001 (comma 5), 4.0.980, 4.21, 4.0.4 (comma 5) e 4.0.4/102, per i quali il parere è contrario.

Il nulla osta sugli emendamenti 4.529 e 4.530 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al richiamo dell'onere nell'ambito del comma 10 dell'articolo 4.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.100 è a condizione, ai sensi della richiamata norma costituzionale, che: al comma 2 dopo la parola «disponibilità» siano inserite quelle «giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale S.p.a.» e dopo le parole «articolo 2» siano inserite quelle «comma 1»; al comma 3 sia inserito un termine temporale per lo svolgimento da parte del Mediocredito centrale S.p.a. delle funzioni di concessione di garanzie, identificato dalla completa attuazione del D.P.C.M. 26 maggio 2000, da effettuarsi con ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite; al comma 4 siano aggiunte in fine le seguenti parole: «nei limiti delle residue disponibilità»; ai commi 5 e 6, dopo le parole «assegnate» siano inserite quelle «e disponibili». Il nulla osta sull'emendamento 4.0.4/1 è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulato sostituendo le parole «delle provvidenze» con le altre «e nei limiti delle disponibilità» e quello sull'emendamento 7.0.103 è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano soppresse le parole da «che viene integrato» fino alla fine dell'emendamento.

**(4592) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del testo del disegno di legge in materia di finanza locale all'esame dell'Assemblea, sul quale per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare. Sono stati trasmessi altresì gli emendamenti, tra i quali segnala gli emendamenti

1.108, 6.0.102, 6.0.103, 6.0.104 e 6.0.105, in relazione ai quali occorre verificare se siano suscettibili di effetti finanziari.

Il sottosegretario MORGANDO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.108, 6.0.102 e 6.0.103. Esprime altresì avviso contrario sugli emendamenti 6.0.104 e 6.0.105, evidenziando che una analoga disposizione è contenuta nell'articolo 36, comma 7, del disegno di legge finanziaria attualmente all'esame della Camera.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.108 e 6.0.102, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sull'emendamento 6.0.103, per il quale il parere è contrario.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000

**43<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(4375-B) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio degli articoli 5 e 25: rinvio dell'emissione del parere.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 8 novembre 2000, ore 14,30*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (n. 772).

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica» (3811).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
- GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati (3989).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).



- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).

- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo , ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (4809) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Con-*

*siglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).*

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica (3632).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIARETTA ed altri. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- BONATESTA. – Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della vista (4657).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio degli articoli 5 e 25*).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- PEDRIZZI.- Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

#### XIV. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- PASQUALI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine (4768).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

#### XV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

*IN SEDE DELIBERANTE*

## I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati CARLI ed altri. – Istituzione del «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema (Lucca) (4859) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARCHETTI e PETRUCCI. – Istituzione di un Parco nazionale della pace a Sant'Anna di Stazzema (174).

## II. Discussione del disegno di legge:

- Deputato SCHMID. – Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti (4863) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 8 novembre 2000, ore 8,30 e 14,30*

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Luigi CARUSO – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonito ed altri*).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).

- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e MAGGIORE. – Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente.
- RUSSO ed altri. – Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale e introduzione nel medesimo codice dell'articolo 654-bis (4771).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare (4846).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).

- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
- MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

VI. Esame dei disegni di legge:

- Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (4780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. – Sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1996, n. 650, in materia di diritto d'autore di opere di disegno industriale (2628).
- ROTELLI ed altri. – Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del diritto d'autore nel *design* industriale al diritto d'autore nelle altre opere dell'ingegno (4556).



- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di costituzione dell'attore (3238).
- Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini *Internet* e servizi in rete (4594).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
  - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati (4172).
  - SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (4163).
  - Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza (4834).
- 

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

*Mercoledì 8 novembre 2000, ore 15,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (4809) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica (3632).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto di variazione dell'intervento presentato dal comune di Roccella Jonica, citato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 1998, di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF 1998, devoluta alla diretta gestione statale (n. 775).
- 

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 8 novembre 2000, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di compensabilità, da parte dei contribuenti, dei propri crediti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (4762).
- VENTUCCI ed altri. – Agevolazioni in favore delle nuove famiglie (2785).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di Regolamento recante: «Semplificazione del procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali pubblici, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici» (n. 778).
-

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

*Mercoledì 8 novembre 2000, ore 9 e 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni del Governo sullo stato di attuazione dell'articolo 17, comma 115, della legge n. 127 del 1997, relativo alla trasformazione degli Istituti superiori per l'educazione fisica (ISEF)

### *IN SEDE DELIBERANTE*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

– FISICHELLA ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro dell'Opera di Roma (4751).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– MONTICONE ed altri. – Tutela del patrimonio storico della grande guerra (4447).

– Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale (4813) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino*).

– PALOMBO ed altri. – Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra (4832).

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto ministeriale concernente gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003 (n. 776).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici di Stato» (n. 777).

– Schema di decreto ministeriale concernente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 513 del 1999 per interventi su beni culturali statali (n. 779).

*IN SEDE REDIGENTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
- MANCONI. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
- Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).
- SERVELLO. – Nuove norme in materia di teatro di prosa (735).
- e della petizione n. 786 ad essi attinente.

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BRUNO GANERI ed altri. – Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali (4047).
- BRUNO GANERI. – Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori (4110).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LORENZI ed altri. – Interventi di edilizia universitaria nelle città di Urbino e Mondovì (545).
- UCCHIELLI ed altri. – Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (711).

- BO ed altri. – Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (4221).
- Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia nell'Università di Urbino (4825) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Lenti ed altri; Bastianoni e Polenta; Merloni ed altri*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili (1719).
  - GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (4573).
- 

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Mercoledì 8 novembre 2000, ore 14,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Esame del disegno di legge:

- Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione (4818) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, recante disposizioni urgenti in materia di contributi alle imprese del settore dell'editoria per le spedizioni postali (4853) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
- SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).

- SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
  - BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
  - SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
  - BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).
  - TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
  - SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
  - Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
  - MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948).
  - CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4437).
  - e dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti.
-

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

*Mercoledì 8 novembre 2000, ore 14,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: seguito dell'audizione del Ministro per le politiche comunitarie.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (n. 159).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (n. 160).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

## IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (1910).

## V. Esame del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477).
-



## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 8 novembre 2000, ore 15,30*

### *MATERIE DI COMPETENZA*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della materia:

- Proposte volte a favorire la diffusione dell'impiego del prodotto denominato «Biodiesel» come carburante e come combustibile.

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 8 novembre 2000, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazioni.

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. – Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro (51-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense (3483).

- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
  - e della petizione n. 509 ad essi attinente
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
  - CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
  - PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
  - BOSI. – Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto (4709).
  - e della petizione n. 582 ad essi attinente
- 

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 8 novembre 2000, ore 15 e 20,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (1637-1660-1714-1945 e 4102-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Cortiana ed altri; Lavagnini ed altri; Servello ed altri; De Anna ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (4720) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero della sanità» (n. 773).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione del disegno di legge:

- Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente l'Associazione italiana della Croce Rossa (4850) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 8 novembre 2000, ore 8,30 e 15*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (4337).
- SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995 (1817).
- Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori (2462).
- VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie (2769).
- VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3415).

- SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3472).
  - e della petizione n. 653 ad essi attinente
- 

## **GIUNTA** **per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 8 novembre 2000, ore 8,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### I. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica (3632).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (4809) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli, Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati (4172).

#### II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).

#### III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente atto preparatorio della legislazione comunitaria:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle

sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COM (2000) 162 def.) (n. 48).

IV. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (n. 46).
- Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (n. 47).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (COM (2000) 340 def.) (n. 42).
- Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati (COM (2000) 331 def.) (n. 49).
- Relazione al Consiglio sulle operazioni congiunte di sorveglianza doganale realizzate nel 1999 (n. 61).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (n. 72).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori (n. 73).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi (n. 74).
- Proposta della Presidenza francese riguardante il supporto dell'Europol alle squadre investigative comuni (n. 86).
- Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (n. 71).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (n. 76).

- Iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione di una decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (n. 79).
- Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (n. 82).
- Progetto di convenzione relativa al miglioramento dell'assistenza giudiziaria in materia penale (n. 88).
- Lotta contro il riciclaggio dei proventi delle attività illecite – Preparazione del Consiglio congiunto ECOFIN/GAI sulla criminalità finanziaria (n. 95).

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del ministro della giustizia Piero Fassino sui profili di competenza del suo dicastero in merito alle trattative sugli atti preparatori della legislazione comunitaria in materia di cooperazione giudiziaria e affari interni.
- II. Indagine conoscitiva sulla Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale: audizione dei rappresentanti del Parlamento europeo alla Conferenza intergovernativa, onorevoli Brok e Tsatsos.

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali**

*Mercoledì 8 novembre 2000, ore 14*

- Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera:
- Tratta di persone (Seguito esame testo unificato C. 5350, C. 5839 e C. 5881).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 8 novembre 2000, ore 14*

Seguito dell'audizione del Direttore generale della RAI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'infanzia**

*Mercoledì 8 novembre 2000, ore 14*

Esame delle risoluzioni:

- 7-00990 Cavanna Scirea ed altri: iniziative in materia di pedofilia.
- 7-00029 Montagnino ed altri: iniziative in materia di pedofilia.

